Senato della Repubblica
Camera dei deputati

Il controllo di costituzionalità delle leggi

RASSEGNA TRIMESTRALE
DI GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

ANNO VI NUMERO 3 **LUGLIO-SETTEMBRE 2026**

Il controllo di costituzionalità delle leggi

RASSEGNA TRIMESTRALE
DI GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

ANNO VI NUMERO 3 – LUGLIO - SETTEMBRE 2026

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Tel. 06 6760-3410
Ha coordinato il Dipartimento Istituzioni con la collaborazione dei Dipartimenti competenti
Tel. 06 6760-9475 st_istituzioni@camera.it - @CD_istituzioni

Le informazioni contenute nella Rassegna sono aggiornate al **16 ottobre 2026.**

Nella presente Rassegna si riepilogano le sentenze di illegittimità costituzionale di disposizioni statali pronunciate dalla Corte costituzionale nell'arco del terzo trimestre dell'anno 2026. Sono altresì svolti alcuni Focus su pronunce rese nel periodo considerato, di particolare interesse dal punto di vista del procedimento legislativo e del sistema delle fonti.

Al contempo, nella Rassegna si dà conto – con l'ausilio della documentazione messa a disposizione dal Servizio Studi della stessa Corte – delle sentenze con valenza monitoria rivolte al legislatore adottate dalla Corte nel medesimo arco temporale. Ciascuna segnalazione è accompagnata da una breve analisi normativa e, quando presente, dal riepilogo dell'attività parlamentare in corso sulla materia oggetto della pronuncia.

Nell'ultima sezione si dà conto, altresì, dell'attività parlamentare connessa a moniti della Corte costituzionale illustrati anche nei precedenti numeri della Rassegna. In particolare, sono riepilogate le attività parlamentari avviate anche successivamente al trimestre di riferimento del monito.

RCost_VI_3.docx

I N D I C E

1. IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI, I "MONITI" RIVOLTI AL LEGISLATORE E LE TECNICHE DECISORIE DELLA CORTE.....5

2. LE PRONUNCE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORME STATALI 9

Tabella di sintesi (luglio – settembre 2026) 9

2.1 La sentenza n. 119 del 2026 in materia di applicazione della condizione di reciprocità per il lavoro degli stranieri, con riferimento alle professioni pedagogiche ed educative 12

2.2. La sentenza n. 125 del 2026 in materia di trattenimento in servizio del dipendente dell'amministrazione scolastica.....19

2.3. La sentenza n. 133 del 2026 in materia di scuole nautiche ed eccesso di delega.....23

2.4. La sentenza n. 143 del 2026 in materia di cooperazione giudiziaria tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale.....26

3. I MONITI, GLI AUSPICI E I RICHIAMI RIVOLTI AL LEGISLATORE STATALE (LUGLIO – SETTEMBRE 2026).....31

3.1 La sentenza n. 121 del 2026 in materia di vincoli paesaggistici per l'installazione o il potenziamento di infrastrutture di telecomunicazione (antenne e impianti TLC) su terreni gravati da usi civici.....43

3.2. La sentenza n. 126 del 2026 in materia di applicazione della disciplina del codice antimafia alla confisca per un reato contro la p.a. in danno dei creditori in buona fede 48

3.3. La sentenza n. 137 del 2026 in materia di omesso pagamento del contributo unificato minimo e diritto di agire in giudizio 52

3.4. La sentenza n. 138 del 2026 in materia di partecipazione di soci non professionisti nelle società tra avvocati 56

3.5. La sentenza n. 150 del 2026 in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nelle materie della sezione autonoma di Bolzano 61

3.6. La sentenza n. 151 del 2026 in materia di decreto di

trasferimento per vendita forzata 65

3.7. La sentenza n. 152 del 2026 in materia di suicidio medicalmente assistito.....68

4. ALTRE PRONUNCE DI INTERESSE 77

4.1. La sentenza n. 120 del 2026 in materia di proporzionalità delle pene previste per il reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.....77

4.2. La sentenza n. 127 del 2026 in materia di impianti fotovoltaici collocati in zone agricole 82

4.3. La sentenza n. 129 del 2026 in materia di qualificazione della Fondazione Milano Cortina 2026 come organismo di diritto pubblico 86

4.4. La sentenza n. 136 del 2026 in materia di estensione del termine per impugnare in favore del difensore dell'imputato giudicato in assenza 91

4.5. La sentenza n. 141 del 2026, relativa all'ambito di lavoratori stranieri aventi diritto all'assegno sociale.....93

4.6. La sentenza n. 142 del 2026 in materia di gestione del patrimonio forestale e di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali 96

4.7. La sentenza n. 144 del 2026 in materia di sospensione dei procedimenti autorizzativi degli impianti FER nelle aree non idonee della Regione Sardegna 101

4.8. La sentenza n. 145 del 2026 in materia di riparto delle competenze tra Stato e regioni nel recepimento della direttiva sulla qualità dell'aria 105

4.9. L'ordinanza n. 147 del 2026 in materia di cittadinanza *iure sanguinis* 110

4.10. La sentenza n. 148 del 2026 relativa alla legge della Regione Sardegna n. 26 del 2025 in materia di suicidio medicalmente assistito 114

4.11. La sentenza n. 155 del 2026 in materia di delegificazione del

Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) 121

5. L'ATTIVITÀ PARLAMENTARE CONNESSA AI MONITI 125

TABELLA DI SINTESI 125

1. IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI, I "MONITI" RIVOLTI AL LEGISLATORE E LE TECNICHE DECISORIE DELLA CORTE

La Costituzione affida alla Corte costituzionale il controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi del Parlamento e delle Regioni, nonché degli atti aventi forza di legge (articolo 134, prima parte, della Costituzione). La Corte è chiamata a verificare se gli atti legislativi siano stati formati con i procedimenti richiesti dalla Costituzione (c.d. costituzionalità formale) e se il loro contenuto sia conforme ai princìpi costituzionali (c.d. costituzionalità sostanziale).

Esistono due procedure per il controllo di costituzionalità delle leggi. Di norma, la questione di legittimità costituzionale di una legge può essere portata dinanzi alla Corte per il tramite di un'autorità giurisdizionale, nel corso di un giudizio (procedimento in via incidentale). In particolare, affinché la questione di legittimità costituzionale di una legge possa essere sottoposta al giudizio della Corte, è necessario che essa venga sollevata, ad iniziativa di parte o anche d'ufficio, nell'ambito di un giudizio in corso e sia ritenuta dal giudice rilevante e non manifestamente infondata.

La Costituzione prevede quale altra modalità (art. 127) il ricorso diretto alla Corte, da parte del Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, o da parte di una Regione a tutela della propria competenza, avverso leggi dello Stato o di altre Regioni (procedimento in via d'azione o principale, esercitabile entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge).

Quando è sollevata una questione di costituzionalità di una norma di legge, la Corte conclude il suo giudizio, se la questione è ritenuta fondata, con una sentenza di accoglimento, che dichiara l'illegittimità costituzionale della norma (per quello che essa prevede o non prevede), oppure con una sentenza di rigetto, che dichiara la questione non fondata. In quest'ultimo caso, la pronuncia ha effetti solo *inter partes*, determinando unicamente la preclusione nei confronti del giudice *a quo* di riproporre la questione nello stesso stato e grado di giudizio.

La questione può essere ritenuta invece non ammissibile, quando mancano i requisiti necessari per sollevarla (ad es., perché il giudice non ha indicato il motivo per cui abbia rilevanza nel giudizio davanti a lui; oppure, nel caso di ricorso diretto nelle controversie fra Stato e Regione, perché non è stato rispettato il termine per ricorrere).

Se la sentenza è di accoglimento, cioè dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, questa perde automaticamente di efficacia, ossia non può più essere applicata da nessuno dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

sulla Gazzetta Ufficiale (art. 136 della Costituzione). Tale sentenza ha pertanto valore definitivo e generale, cioè produce effetti non limitati al giudizio nel quale è stata sollevata la questione.

La Costituzione stabilisce che quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma di legge o di atto avente forza di legge, tale decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali (art. 136).

Nell'ambito della distinzione principale tra **sentenze di rigetto e di accoglimento**, è noto come, nel corso della sua attività giurisdizionale, la Corte costituzionale abbia fatto ricorso a diverse tecniche decisorie, sulla cui base è stata elaborata, anche grazie al contributo della dottrina, una varia tipologia di pronunce (ricordando le categorie principali, si distingue tra decisioni interpretative, manipolative, additive, sostitutive). Per approfondimenti si rinvia al Quaderno del Servizio Studi della Corte costituzionale su *Le tipologie decisorie della Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina* (2016).

Alcune pronunce della Corte costituzionale contengono altresì, in motivazione, un invito a modificare la disciplina vigente in una determinata materia, che può essere generico ovvero più specifico e dettagliato (c.d. **pronunce monito**).

Anche le 'tecniche' monitorie utilizzate dalla Corte sono diversificate, a partire dagli 'auspici di revisione legislativa', che indicano «semplici manifestazioni di desiderio espresse dalla Corte prive di ogni forma di vincolatività», in cui cioè l'eventuale inerzia legislativa non potrebbe portare ad una trasformazione delle decisioni da rigetto ad accoglimento.

Rientrano altresì nelle pronunce monitorie le c.d. decisioni di 'costituzionalità provvisoria', in cui la Corte ritiene la disciplina in questione costituzionalmente legittima solo nella misura in cui sia transitoria, invitando il legislatore affinché questi intervenga a modificare la disciplina oggetto del sindacato in modo tale da renderla conforme a Costituzione.

Altre volte ancora la modalità utilizzata dalla Corte può essere di 'incostituzionalità accertata ma non dichiarata', mediante cui la Corte decide di non accogliere la questione, nonostante le argomentazioni a sostegno dell'incostituzionalità dedotte in motivazione, per non invadere la sfera riservata alla discrezionalità del legislatore.

Più di recente, la Corte ha utilizzato la tecnica decisoria dell'"incostituzionalità differita": in questi casi, pur ritenendo una normativa comunque non conforme a Costituzione, la Corte omette di dichiararne l'incostituzionalità ai sensi dell'art. 136 Cost., e si limita a rinviare con ordinanza la trattazione della causa di un certo periodo, affinché il legislatore possa intervenire *medio tempore* per introdurre una disciplina conseguente al portato della pronuncia.

In tutti i casi tali pronunce sono espressione di un potere di segnalazione della Corte rivolto direttamente verso il legislatore.

L'elenco completo delle sentenze emesse dalla Corte costituzionale nella legislatura XIX è pubblicato, oltre che sul sito internet della Corte costituzionale, su quello della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (riuniti nella categoria VII dei DOC). Si ricorda che presso la **Camera dei deputati**, le sentenze della Corte costituzionale sono inviate, ai sensi dell'articolo 108 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia e alla Commissione affari costituzionali, che le possono esaminare autonomamente o congiuntamente a progetti di legge sulla medesima materia. La Commissione esprime in un documento finale (riuniti nella categoria VII-*bis* dei DOC) il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi. Le sentenze della Corte sono elencate in ordine numerico, con indicazione della Commissione permanente cui sono assegnate e con un link che rinvia ai relativi testi pubblicati nel sito della Corte costituzionale. Per quanto riguarda il **Senato**, l'articolo 139 del Regolamento dispone che il Presidente trasmette alla Commissione competente le sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato. È comunque riconosciuta la facoltà del Presidente di trasmettere alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che giudichi opportuno sottoporre al loro esame. La Commissione, ove ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere (categoria VII-*bis* dei DOC).

2. LE PRONUNCE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORME STATALI

Tabella di sintesi (luglio – settembre 2026)

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO DELLA NORMA
Sentenza n. 119/2026 del 15 aprile 2026 – 3 luglio 2026 Camera Doc VII, n. 701 Senato Doc VII, n. 184 COMUNICATO	Articolo 7, comma 1, lettera *a)* della legge 15 aprile 2024, n. 55 *Illegittimità parziale*	Articoli 3, primo comma, 4, primo comma e 35, primo comma, Cost.	Presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità per l'iscrizione degli stranieri regolarmente soggiornanti agli albi dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici.
Sentenza n. 121/2026 del 6 maggio 2026 – 6 luglio 2026 Camera Doc VII, n. 703 Senato Doc. VII, n. 185 COMUNICATO	Articolo 54-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 *illegittimità parziale*	Articolo 9 Cost.	Esclusione del vincolo paesaggistico per la realizzazione degli impianti di telecomunicazione su terreni gravati da uso civico.
Sentenza n. 125/2026 del 20 maggio 2026 – 14 luglio 2026	Articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297	Articoli 38, secondo comma e 3, primo comma, Cost.	Trattenimento in servizio fino al conseguimento dell'anzianità minima pensionistica, comunque non oltre

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO DELLA NORMA
Camera Doc. 705 Senato Doc. 186 COMUNICATO	*Illegittimità parziale*		il settantesimo anno di età.
Sentenza n. 126/2026 dell'8 giugno 2026 – 16 luglio 2026 Camera Doc. VII n. 706 Senato Doc. VII n. 187 COMUNICATO	Articolo 104-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 *Illegittimità parziale*	Articoli 3, 24, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU	Applicazione delle tutele del codice antimafia ai terzi creditori sui beni sequestrati o confiscati, in luogo del criterio generale dell'anteriorità pubblicitaria, che invece attribuisce prevalenza ai creditori che abbiano iscritto un'ipoteca o trascritto un pignoramento prima del sequestro o della confisca.
Sentenza n. 132/2026 del 20 maggio 2026 – 21 luglio 2026 Camera Doc. VII n. 711 Senato Doc. VII n. 188 COMUNICATO	Articolo 37 del codice di procedura penale *Illegittimità parziale*	Articolo 111, secondo comma, Cost.	Esclusione della persona offesa dal diritto di ricusare il giudice chiamato a decidere sull'opposizione alla richiesta di archiviazione.
Sentenza n. 133/2026 dell'8 giugno 2026 – 21 luglio 2026 Camera Doc. VII n. 712	Articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160	Articoli 76 e 77, primo comma, Cost.	Requisiti minimi di capacità patrimoniale delle scuole nautiche, nonché obbligo di adottare un tariffario minimo delle prestazioni formative, quali condizioni per

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO DELLA NORMA
Senato Doc. VII n. 189 COMUNICATO	*Illegittimità parziale*		l'esercizio dell'attività (incostituzionalità per eccesso di delega).
Sentenza n. 143/2026 del 19 maggio 2026 – 23 luglio 2026 Camera Doc. VII n. 722 Senato Doc. VII n. 190 COMUNICATO	Articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 *Illegittimità parziale*	Articoli 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale	Mancata previsione dell'obbligo per il Ministro della giustizia di trasmettere immediatamente alla Procura generale di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo diniego motivato per la tutela di princìpi costituzionali preminenti.
Sentenza n. 149/2026 del 20 maggio 2026 – 24 luglio 2026 Camera Doc. VII n. 727 Senato Doc. VII n. 191 COMUNICATO	Articolo 58-*quater*, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 *Illegittimità parziale*	Articoli 3 e 27, terzo comma, Cost.	Preclusione triennale alla concessione di nuovi benefici penitenziari, in caso di precedente revoca di una misura alternativa alla detenzione.

2.1 La sentenza n. 119 del 2026 in materia di applicazione della condizione di reciprocità per il lavoro degli stranieri, con riferimento alle professioni pedagogiche ed educative

La Corte costituzionale, con la sentenza n.119 del 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 aprile 2024, n. 55, nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l'ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici.

La declaratoria è stata pronunciata per violazione degli articoli 3, primo comma, 4, primo comma e 35, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, come detto, è l'articolo 7, comma 1, lettera *a)* della legge n 55 del 2024, che si inserisce nell'ambito della disciplina che regola i requisiti di accesso alle professioni pedagogiche ed educative.

In particolare, tali requisiti sono stati regolati per la prima volta dal legislatore con la legge n. 205 del 2017, il cui articolo 1, comma 595 richiedeva, per l'attribuzione delle qualifiche di pedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico il solo conseguimento dei diplomi di laurea ivi indicati.

Successivamente la legge n. 55 del 2024 ha inserito – agli articoli 2, comma 3 e 4, comma 1 lettera *c)* - quale ulteriore requisito necessario per l'esercizio delle professioni in questione, l'iscrizione, rispettivamente nell'albo dei pedagogisti e nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici.

Il successivo articolo 5, ai commi 1 e 2, istituisce quindi, i relativi albi prevedendo, al successivo articolo 6, comma 1, che gli iscritti ai due albi costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, detto Ordine è istituito con decreto del Ministro della giustizia[1], sentiti il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e le associazioni nazionali rappresentative delle relative professioni.

[1] Si fa presente che allo stato tale decreto non è stato ancora adottato.

La disposizione censurata dalla Corte è l'articolo 7, comma 1 lettera *a)* che, nel disciplinare le condizioni per l'iscrizione agli albi, richiede il possesso, tra gli altri, del seguente requisito: «*a)* essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità».

Gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, alle lettere *b), c) e d),* ai fini dell'iscrizione agli albi sono: non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione; avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione; avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

L'articolo 10, comma 1, della medesima legge n. 55 del 2024 prevede, in sede di prima attuazione della presente legge, che il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomini un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che provvede alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

Il successivo comma 2 dell'articolo 10 dispone che il commissario, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2027 (coma da ultimo prorogato dall'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 200 del 2025) indìce l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 6, comma 9 del decreto legge n. 117 del 2025, prevede infine un regime transitorio, in base al quale fino alla prima formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, rimane ferma la possibilità di esercitare le professioni di pedagogista e di educatore socio-pedagogico, anche qualora non sia stata presentata la domanda di iscrizione.

I motivi del ricorso

Il rimettente è il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro (reg. ord. n. 234 del 2025), che ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento ai principi di eguaglianza e di parità di trattamento, di cui all' art. 3, comma 1 della Costituzione e ai principi di piena uguaglianza di diritti per i lavoratori *extra* UE rispetto a quelli italiani, di cui agli articoli 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione.

Il giudice rimettente ravvisa inoltre la violazione dell'articolo 10, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché la violazione dell'art. 10 della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro 24 giugno 1975, n. 143, sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti.

Un'ultima censura viene individuata in riferimento all'art. 5, unitamente ai considerando n. 2 e n. 3, della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un *test* della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Nella specie, dinanzi al giudice *a quo* è stata promossa un'azione civile antidiscriminatoria ex art. 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, promossa da Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) Lombardia, Avvocati per niente Onlus (APN), Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) APS, Organizzazione di volontariato per l'assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, Rom e Sinti (Associazione NAGA) contro il Ministero della Giustizia.

In particolare, i ricorrenti rappresentano al Tribunale che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 10 della legge della legge n. 55 del 2024, i commissari provvisori deputati alla formazione del primo elenco degli aventi titolo all'iscrizione, prodromico alla costituzione dei rispettivi ordini professionali, hanno predisposto i moduli di domanda di iscrizione, prevedendo tra i requisiti richiesti, anche l'attestazione della condizione di reciprocità, come previsto dal censurato articolo 7, comma 1, lettera *a)*

Le ricorrenti hanno pertanto domandato al Tribunale l'accertamento del carattere discriminatorio del comportamento del Ministero della giustizia e, per esso, dei commissari, consistente nell'aver richiesto ai cittadini di Stati extra UE la sussistenza della reciprocità.

Il TAR Lazio, esclusa la possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in virtù del suo carattere settoriale e ritenendo parimenti non percorribile la strada della disapplicazione, stante il carattere non *self-executing* della direttiva dell'Unione europea 2018/958 che, che stabilisce il generale divieto di discriminazione, ha quindi rimesso la questione alla Corte costituzionale.

A suo avviso, la distinzione dei requisiti di accesso agli albi tra cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea e cittadini di Stati terzi, discendente dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)* della legge n. 55 del 2024, realizzerebbe una discriminazione diretta per motivi di nazionalità, nonché una discriminazione indiretta con riguardo alla disciplina

prevista per gli educatori che operano nel settore socio-sanitario, per i quali non è richiesta la condizione di reciprocità.

La rilevanza della questione sta nel fatto che, come affermato dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale[2], l'esercizio del potere ordinatorio da parte dell'autorità giudiziaria, funzionale all'inibitoria e alla rimozione della discriminazione, non può che transitare per la questione di legittimità costituzionale, posto che l'azione amministrativa dei commissari che si assume discriminatoria è meramente attuativa e, dunque, riproduttiva del censurato articolo 7, comma 1, lettera *a)*, dal tenore inequivoco.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale ravvisa, come la disposizione in esame realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento dello straniero *extra* UE rispetto ai cittadini italiani o di altro Stato membro UE.

In particolare il Tribunale rileva l'insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale ai fini dell'introduzione di criteri selettivi fondati sullo «*status civitatis*»[3],evidenziando inoltre come l'onere di attestare la sussistenza della condizione di reciprocità, graverebbe sui richiedenti caricandoli di un dovere di conoscenza delle complesse norme di regolamentazione degli ordini professionali nei paesi di provenienza.

Il rimettente evidenzia inoltre come la disposizione in esame, richiedendo ai cittadini *extra* UE, quale condizione per l'accesso all'albo professionale, la sussistenza della condizione di reciprocità, in assenza di qualsivoglia esigenza di ordine pubblico, sicurezza, o di corrispondenza all'interesse dello Stato, contrasti con la normativa sovranazionale di settore.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto fondate le questioni in riferimento agli articoli 3, primo comma, 4 primo comma e 35, primo comma della Costituzione, dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione in oggetto, nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l'ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici. Dichiara invece assorbite le restanti questioni.

Preliminarmente, la Corte si è espressa sulle eccezioni di inammissibilità presentate dal Presidente del Consiglio, intervenuto nel giudizio.

---

[2] Sentenza n.15 del 2024

[3] Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'introduzione di criteri selettivi fondati sullo *status civitatis* sarebbe legittima solo alla luce di un «ragionevole collegamento tra il requisito medesimo e la funzione del servizio al cui accesso costituisce filtro».

L'interveniente ha prospettato infatti la non rilevanza delle questioni poste dal *giudice a quo,* in ragione del loro carattere prematuro, alla luce della fase transitoria in cui ancora si trova la disciplina censurata, in ragione della proroga del termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli albi, non risultando inoltre dinieghi di iscrizione di cittadini stranieri per difetto del requisito di reciprocità.

La Corte ha respinto tale eccezione, evidenziando come per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, una questione incidentale è inammissibile, se l'applicazione della norma censurata è solo eventuale o successiva.[4] Nel caso di specie, invece, benché l'istituzione degli albi delle professioni socio- pedagogiche non sia ancora a regime, la norma censurata ha già ricevuto attuazione, posto che, proprio in forza della medesima, è stato richiesto, ai cittadini di Paesi terzi, di dichiarare la sussistenza del requisito della condizione di reciprocità nella compilazione dei moduli di domanda per l'iscrizione ai detti albi.

Secondo l'interveniente, inoltre, le questioni sarebbero state inammissibili in quanto l'azione discriminatoria promossa nel giudizio *a quo* non sarebbe idonea a costituire il veicolo processuale attraverso cui censurare norme di rango primario, atteso che, anche in caso di accoglimento da parte della Corte, non si sarebbe potuto palesare alcun pregiudizio di natura discriminatoria a carico di alcuno, dal momento che l'azione amministrativa non era stata ancora esercitata in concreto. In tal caso, dunque, l'esito del giudizio non sarebbe stato l'accoglimento della domanda ma una declaratoria di cessazione della materia del contendere

Anche tale assunto è stato disatteso dalla Corte che, richiamando la propria giurisprudenza in materia[5] ed i tratti essenziali del giudizio antidiscriminatorio di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha evidenziato in particolare come, nel caso in cui la discriminazione compiuta dalla pubblica amministrazione trovi origine nella legge, in quanto è quest'ultima a imporre quella specifica condotta, allora l'attività discriminatoria è ascrivibile alla pubblica amministrazione soltanto in via mediata, in quanto alla radice delle scelte amministrative che si è accertato essere discriminatorie vi è, appunto, la legge. In casi del genere, il giudice ordinario non può ordinare la modifica di norme regolamentari che siano riproduttive di norme legislative, ma l'esercizio di un siffatto potere è invece subordinato all'accoglimento da parte della Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale sulla norma legislativa che il giudice ritenga essere causa della natura discriminatoria dell'atto regolamentare.

[4] Sentenza n.139 del 2020
[5] Sentenza n.15 del 2024

Nel merito la Corte, dopo aver ripercorso il quadro normativo di riferimento, ha esaminato unitariamente le censure relative agli articoli 3, primo comma, 4 primo comma e 35, primo comma della Costituzione.

Nelle motivazioni, la Corte ha preliminarmente evidenziato, richiamando la propria giurisprudenza in materia[6], come il diritto al lavoro sia annoverato fra i diritti fondamentali della persona ed imponga, come tale, al legislatore il dovere di non introdurre norme che lo escludano o pongano limiti discriminatori ad esso.

Da tale assunto, ha proseguito la Corte, non consegue di certo l'impossibilità, per il legislatore ordinario, di dettare misure che condizionino l'esercizio di tale diritto, occorrendo tuttavia, in tale caso, procedere ad un vaglio di proporzionalità rispetto a tali misure. Tale vaglio di proporzionalità si impone dunque rispetto a ogni misura legislativa, amministrativa o giudiziaria che comporti una restrizione dei diritti costituzionali della persona,[7] tra i quali certamente rientra il diritto al lavoro.

È quindi in tale quadro che vengono valutate le censure mosse alla condizione di reciprocità richiesta ai fini dell'iscrizione agli albi delle professioni pedagogiche ed educative. In proposito la Corte ha evidenziato che affinché una disposizione limitativa di un diritto protetto dalla Costituzione - come, nel caso di specie, quella introdotta dalla censurata disposizione - possa ritenersi legittima è necessario che essa rispetti il canone di proporzionalità e di adeguatezza, in forza del quale le finalità pubbliche devono essere realizzate con la minore incidenza possibile sulle libertà individuali.[8]

La Corte ha evidenziato quindi come, pur nella discrezionalità del legislatore, la determinazione dei requisiti che i lavoratori extracomunitari debbono avere per ottenere le autorizzazioni che consentano loro di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica, debba essere conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza e proporzionalità, ai fini del rispetto dell'articolo 3 della Costituzione.[9]

Con specifico riferimento, quindi, al presupposto della condizione di reciprocità per l'accesso a una professione, la Corte ha ricordato come essa stessa avesse già stabilito – all'epoca rispetto alla professione giornalistica – come tale presupposto non sia costituzionalmente illegittimo, in sé considerato, essendo invece necessario che esso risponda a canoni di ragionevolezza.[10]

Nel caso di specie, invece, la Corte ha rilevato come non si evincono le specifiche finalità pubbliche sottese alla scelta normativa di introdurre, fra i

6 Sentenze n. 203 e n. 148 del 2024

7 *Ex aliis*, sentenze n. 203 e n. 46 del 2024 e n. 24 del 2019

8 In tal senso si esprime la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2025

9 In tal senso, sentenze n. 62 e n. 283 del 1994, sentenza n. 78 del 2005 della Corte costituzionale

10 Sentenza n. 11 del 1968

requisiti per l'iscrizione all'albo dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici, la condizione di reciprocità per i cittadini extra UE.

In riferimento, poi, alla tesi dell'Avvocatura, che indica come *ratio* giustificativa della disposizione censurata, la tutela dei professionisti italiani all'estero, la Corte ha rilevato come tale finalità, che pure sarebbe legittima, fuoriesca in realtà dal perimetro di definizione dei requisiti inerenti alla necessaria competenza e professionalità, ed è stata quindi perseguita con una misura, quale la condizione di reciprocità, non idonea a perseguire lo scopo.

A questo riguardo, la Corte ha evidenziato inoltre come il settore professionale in questione, essendo di recente costituzione, presenti, sia nel nostro Paese che a livello comparato, una frammentazione di disciplina frutto di scelte non uniformi, richiamando a tal proposito quanto previsto per l'analoga figura dell'educatore professionale nel settore sanitario, per il quale, ai fini dell'iscrizione al rispettivo albo, non è richiesta la sussistenza della condizione di reciprocità.[11]

La Corte ha proseguito precisando che la disposizione in esame si pone in contrasto con il canone di proporzionalità in senso stretto, ostacolando e limitando – senza operare un adeguato bilanciamento tra mezzo impiegato e scopo perseguito – la libera esplicazione dell'attività professionale del cittadino *extra* UE regolarmente soggiornante e in forza di un titolo che lo abiliti a lavorare. Pur avendo acquisito il titolo per svolgere una delle professioni in esame, l'interessato potrebbe trovarsi, infatti, nell'impossibilità di farlo per ragioni che, riposano, ha ribadito la Corte, su un piano del tutto diverso da quello dei requisiti professionali.

La Corte ha poi osservato come tale conclusione sia ancora più evidente in relazione alla situazione dello straniero che stia già esercitando, magari anche da tempo, le professioni in questione, in virtù del sopra richiamato regime transitorio di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legge n. 117 del 2025, trovandosi costretto di fatto, ad interrompere improvvisamente l'attività lavorativa con l'entrata a regime della nuova disciplina.

In conclusione, la Corte ha evidenziato come l'onere di attestare la condizione di reciprocità graverebbe in modo sproporzionato sulle capacità conoscitive del singolo lavoratore, in ragione delle prevedibili difficoltà di accesso a informazioni relative alla regolamentazione del Paese di provenienza.

[11] Disciplina prevista dall' art. 2, comma 3, del d.m. 13 marzo 2018.

2.2. La sentenza n. 125 del 2026 in materia di trattenimento in servizio del dipendente dell'amministrazione scolastica

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 125 del 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione (art. 509, c. 3, D.Lgs. 297/1994, vedi *infra*) che fissa un limite anagrafico massimo di 70 anni per il trattenimento in servizio del personale scolastico senza coordinarlo con l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Risulta nello specifico oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale l'articolo 509, comma 3, del D.Lgs. 297/1994, nella parte in cui, nel prevedere che "il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima", stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare "non oltre il settantesimo anno di età" e non, invece, "non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia[12]".

I motivi del ricorso

La Corte di cassazione, quarta sezione civile, ha promosso d'ufficio questioni di legittimità costituzionale della predetta disposizione ritenendo che essa ledesse:

- l'art. 38, comma secondo, Cost. secondo cui i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria;
- il principio di ragionevolezza, che la Corte ha costantemente ricavato dall'art. 3, primo comma, Cost.[13]

La questione nasce a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice del lavoro,

[12] Ai sensi dell'art. 12 del D.L. 78/2010.

[13] Cfr., tra le più recenti, sentenze n. 7 del 2026, n. 95 del 2024, n. 83 del 2021 e ordinanza n. 3 del 2020.

adìto da una dipendente del Ministero dell'istruzione e del merito perché si accertasse l'illegittimità del provvedimento con cui era stata disposta la sua cessazione dal servizio ed il proprio diritto a essere trattenuta in servizio fino all'età di settantuno anni, onde raggiungere la contribuzione minima utile ai fini della pensione di vecchiaia in regime contributivo (ossia per coloro il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996).

Si ricorda infatti che l'art. 24, c. 7, del D.L. 201/2011 dispone che la pensione di vecchiaia calcolata secondo il regime contributivo, se l'importo della stessa non è almeno pari all'assegno sociale[14], si consegue al compimento dell'età anagrafica di 70 anni, via via adeguati all'aumento della speranza di vita (nel 2026 tale requisito è pari a 71 anni), e sempre che sussistano almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

La Corte di cassazione che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale ha ritenuto che, mentre il richiamato art. 24, c. 7, del D.L. 201/2011 collega il requisito anagrafico ivi previsto (70 anni) all'incremento della speranza di vita, l'art. 509, c.3, del D.Lgs. 297/1994 consente il trattenimento in servizio del dipendente non collegandolo all'adeguamento alla speranza di vita, per cui può verificarsi, come nel caso di specie, che il lavoratore, cessando dal servizio a 70 anni, rimanga per un anno privo sia di retribuzione che di pensione, in violazione, come anticipato, dell'art. 38, secondo comma, della Cost., nonché del principio di ragionevolezza.

Ad avviso del giudice *a quo*, per evitare tale conseguenza non soccorrerebbe neppure l'art. 24, c. 4, del D.L. 201/2011 nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa, come interpretato autenticamente dall'art. 2, c. 5, del D.L. 101/2013, che individuava nei "limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza" (65 anni per la generalità delle P.A. qualora il dipendente avesse acquisito, al compimento di tale età, i requisiti per il trattamento pensionistico) la soglia massima per il trattenimento in servizio degli impiegati pubblici in dipendenza degli adeguamenti alla speranza di vita: il limite ordinamentale ivi previsto infatti non era modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituiva il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non fosse ancora maturata, al raggiungimento del quale l'amministrazione doveva far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore conseguiva, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

Si ricorda che la legge di bilancio 2025 ha eliminato il riferimento al limite ordinamentale come soglia massima per il trattenimento in servizio dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i quali attualmente il limite

[14] Nel qual caso, alla pensione di vecchiaia si accede con 67 anni di età (fino al 2026) e con almeno 20 anni di contributi.

massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponde al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni – fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie sia la possibilità di trattenimento in servizio prevista dalla normativa vigente[15][16].

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto fondati i motivi del ricorso e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 509, c. 3, del D.Lgs. 297/1994 nella parte in cui, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».

La Corte - dopo aver richiamato la propria giurisprudenza che ha da tempo consolidato un indirizzo volto a ravvisare nell'art. 38, secondo comma, Cost., un ostacolo insormontabile rispetto alla possibilità che il legislatore disallinei l'età anagrafica fissata quale limite per la permanenza nei ruoli del pubblico impiego rispetto all'età anagrafica fissata per il conseguimento del minimo della pensione – ha chiarito che il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio del dipendente che sia avulsa dal momento in cui questi maturerà l'anzianità contributiva *e* anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia. Trattandosi di una "eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale" che ha lo scopo di tutelare "l'interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio per il tempo necessario al conseguimento della pensione normale" (sentenza n. 131 del 2018), la fissazione di una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio, che non sia correlata al progressivo adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia agli incrementi della speranza di vita, "appresta un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e,

[15] La legge di bilancio 2025 ha infatti previsto la possibilità per la pubblica amministrazione di concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite di 67 anni e non oltre il settantesimo anno di età. Tale possibilità di trattenimento viene ammessa nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

[16] Di conseguenza non vi è più l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento del precedente limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato, nonché la possibilità per la pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato.

tradendo la stessa *ratio legis*, evidenzia l'irragionevolezza intrinseca della norma".

Né secondo la Corte si deve temere che il riferimento alla speranza di vita possa comportare il trattenimento di personale che, a causa dell'età e delle correlate condizioni di prestanza psico-fisica, risulti inidoneo al servizio, poiché "l'ordinamento conosce strumenti giuridici, attuativi degli artt. 32 e 97 Cost., utili a tutelare l'interesse dell'amministrazione ad avere a disposizione un personale sempre efficiente e idoneo e il diritto dei dipendenti alla salute".

2.3. La sentenza n. 133 del 2026 in materia di scuole nautiche ed eccesso di delega

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 133 del 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2020, nella parte in cui ha introdotto l'articolo 49-*septies*, comma 21, lettere *c*) e *i*), del decreto legislativo n. 171 del 2005 (Codice della nautica da diporto), per eccesso di delega e, dunque, in violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Le previsioni dichiarate illegittime stabiliscono requisiti minimi di capacità patrimoniale delle scuole nautiche e l'adozione di un tariffario minimo delle prestazioni formative erogate all'utenza, quali condizioni per l'esercizio della loro attività, e risultano, dunque, estranee rispetto all'oggetto della delega conferita con l'articolo 1, comma 5, della legge n. 167 del 2015.

La disposizione oggetto della sentenza

Risulta oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale in esame l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2020 - recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 229 del 2017, concernente la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005.

I decreti legislativi n. 229 del 2017 e n. 160 del 2020 sono stati adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, della legge n. 167 del 2015, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

Sulla scorta di tali decreti legislativi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 142 del 2023, concernente la disciplina delle scuole nautiche, oggetto di impugnazione nel giudizio principale. In particolare, sono stati oggetti di censura l'articolo 4, che impone alle scuole nautiche l'obbligo di dimostrare una capacità patrimoniale o finanziaria non inferiore a 50 mila euro, e l'articolo 20, che introduce l'obbligo di adozione di un tariffario che rispetti importi minimi prefissati, soggetti a preventiva validazione e visto da parte delle autorità amministrative di controllo.

I motivi del ricorso

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, nel giudizio promosso da una società operante nel settore dello sport velico e della nautica, esercente anche attività di scuola nautica, al fine di ottenere

l'annullamento del decreto ministeriale n. 142 del 2023, ha sollevato, con ordinanza del 23 ottobre 2025, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2020, in riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nonché, limitatamente alla sola lettera *i*), concernente il tariffario minimo, all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi). La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità derivata del regolamento ministeriale per l'illegittimità costituzionale delle norme primarie poste a fondamento del potere regolamentare, con riferimento:

- agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, per eccesso di delega, in quanto la legge n. 167 del 2015 non recherebbe alcun riferimento ai requisiti di capacità patrimoniale e al tariffario minimo delle scuole nautiche;
- limitatamente alla sola lettera *i*) (tariffario minimo), all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE, atteso che la restrizione della libertà tariffaria sarebbe disposta, oltre che al di fuori dei confini della delega, anche in carenza del necessario *test* di proporzionalità e necessità prescritto dalla disciplina europea sui servizi nel mercato interno.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2020, nella parte in cui ha introdotto l'articolo 49-*septies*, comma 21, lettere *c*) e *i*), del decreto legislativo n. 171 del 2005, con riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

In primo luogo, la Corte ha richiamato il criterio che governa il sindacato sull'eccesso di delega: "quando l'oggetto fissato dalla legge delega assume, come nel caso in esame, contorni oltremodo definiti e puntuali, il Governo ha un margine di azione assai stretto, poiché sussiste un rapporto inversamente proporzionale tra l'elemento letterale e quello funzionale-teleologico: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo" (la Corte rinvia sul punto, tra le altre, alle sentenze n. 213 del 2025, n. 98, n. 96 e n. 22 del 2024, n. 150 del 2022). La legge n. 167 del 2015 si connota per una puntuale e precisa individuazione delle materie oggetto di delega, nonché dei principi e criteri direttivi, con la conseguenza di restringere notevolmente la discrezionalità del legislatore delegato.

Quanto all'oggetto della delega, la Corte ha rilevato la mancanza di ogni - anche indiretto - riferimento ai requisiti patrimoniali e ai tariffari delle scuole nautiche. La legge delega menziona, infatti, esclusivamente le modifiche del

codice della nautica da diporto in relazione al regime amministrativo e alla navigazione delle unità da diporto, all'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti, alla revisione della disciplina sanzionatoria, all'aggiornamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente nautica e alle procedure di approvazione relative alle barche alimentate a GPL, a metano o elettriche.

Considerazioni analoghe vengono svolte dalla Corte con riferimento ai principi e criteri direttivi, i quali, conformemente all'oggetto della delega, pongono l'obiettivo della semplificazione delle procedure, ma solo in relazione alle unità da diporto, alla disciplina dei porti turistici, agli ancoraggi e agli istruttori di vela, non anche alle scuole nautiche. La Corte nega, inoltre, la sussistenza di un indiretto fondamento nella lettera *l*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 167 del 2015, atteso che questo principio e criterio direttivo si limita a stabilire come finalità la rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi, non ammettendo, pertanto, un'estensione dell'oggetto della delega tale da includere i requisiti patrimoniali e i tariffari delle scuole nautiche.

Si rileva, infine, che l'accoglimento delle questioni ha determinato l'assorbimento dell'ulteriore censura formulata, limitatamente alla lettera *i*), in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE.

2.4. La sentenza n. 143 del 2026 in materia di cooperazione giudiziaria tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2026 ha censurato alcuni profili inerenti alla disciplina che regola la cooperazione dell'Italia con la Corte penale internazionale (CPI). Nello specifico, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 2 e 4 della L. n. 237 del 2012 ("Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale") inerenti, rispettivamente, alle attribuzioni affidate al Ministro della giustizia nell'ambito della citata cooperazione e le modalità di esecuzione di quest'ultima. Le norme sono state censurate nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti.

I giudici costituzionali hanno, invece, dichiarato non fondate le questioni concernenti l'applicazione della misura cautelare ai fini della consegna e la procedura di consegna della persona destinataria del mandato di arresto o di sentenza di condanna definitiva ai sensi degli artt. 11 e 13 della L. n. 237 del 2012.

Le disposizioni oggetto della sentenza

L'art. 2 della L. n. 237 del 2012 attribuisce, in via esclusiva, al Ministro della giustizia il compito di curare i rapporti con la Corte penale internazionale, di riceverne le richieste e di darvi seguito, coordinando la propria azione, ove occorra, con altri ministri interessati, istituzioni oppure organi dello Stato. Il Ministro è tenuto anche a presentare alla CPI, qualora occorra, atti e richieste (comma 1). La norma precisa che qualora siano presenti più domande di cooperazione provenienti dalla CPI e da uno o più Stati esteri, il Ministro stabilisce l'ordine di precedenza (comma 2). In ogni caso, il Ministro deve assicurare che l'esecuzione delle richieste di cooperazione avvenga nel rispetto del carattere riservato delle medesime, in tempi rapidi e con le modalità dovute (comma 3).

L'art. 4 prescrive, invece, che ogni richiesta di cooperazione debba essere trasmessa dal Ministro della giustizia al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, il quale provvederà personalmente alle attività richieste ovvero presterà assistenza al Procuratore della CPI nel compimento di attività sul territorio italiano (comma 1).

Quando la richiesta di cooperazione riguardi un'attività d'indagine o di acquisizione delle prove, il Procuratore generale chiederà alla Corte d'appello di Roma di dare esecuzione alla richiesta, eventualmente delegando all'attuazione un proprio componente o il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti (commi 2 e 3).

I successivi commi dell'art. 4 regolano le modalità di partecipazione dei membri della CPI all'esecuzione degli atti richiesti, quelle di esecuzione delle citazioni e delle notificazioni richieste dalla CPI, nonché le ipotesi di accompagnamento coattivo davanti alla stessa Corte (commi 4, 5 e 6).

Gli artt. 11 e 13, invece, disciplinano puntualmente l'attività di consegna di una persona destinataria di un mandato di arresto emesso dalla CPI ovvero di una sentenza di condanna definitiva. In particolare, l'art. 11 regola le modalità attraverso cui il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima Corte l'applicazione della misura della custodia cautelare ai fini della consegna della persona richiesta dalla CPI. L'art. 13, invece, individua le diverse fasi mediante cui si articola concretamente il procedimento di consegna. Sulla richiesta di consegna, il procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma svolge e deposita la sua requisitoria, mentre la decisione è adottata, in camera di consiglio, dalla Corte d'appello di Roma.

I motivi del ricorso

Il giudice *a quo* ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle degli artt. 2, 4, 11 e 13 della L. n. 237 del 2012 con riferimento agli artt. 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma Cost., quest'ultimo in relazione allo Statuto istitutivo della CPI (cd. "Statuto di Roma") e alla decisione 2011/168/PESC del Consiglio.

Nel dettaglio, sono stati evidenziati i seguenti profili di illegittimità:

a) risulterebbe violato l'art. 11 Cost., in quanto le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l'obbligo dello Stato italiano di promuovere e favorire la CPI, quale organizzazione internazionale rivolta alla repressione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, al fine di assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni. Tale obbligo non risulterebbe rispettato in quanto, la disciplina dettata dalla L. n. 237 del 2012, nel condizionare la trasmissione delle richieste della CPI al Procuratore generale ad una scelta discrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro della giustizia, comprometterebbe l'effettiva operatività della Corte internazionale;
b) le disposizioni censurate contrasterebbero con l'obbligo imposto dall'art. 117, primo comma, Cost. di esercitare la potestà legislativa statale nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli

obblighi internazionali. Il rimettente sottolinea come la mancata trasmissione della richiesta e dei relativi atti al Procuratore generale non consentirebbe di realizzare l'obbligo di cooperazione internazionale con conseguente compromissione della repressione giudiziaria dei crimini di guerra e contro l'umanità per i quali la CPI possiede una competenza specifica ai sensi dello Statuto di Roma della Corte e della decisione 2011/168/PESC[17]. Peraltro, non sussiste alcun rimedio processuale in grado di ovviare alla mancata trasmissione della richiesta, tale da consentire al Procuratore generale di formulare le sue richieste e alla Corte d'appello di decidere in merito;

c) la disciplina in esame violerebbe anche l'art. 101, secondo comma Cost. che stabilisce il principio di soggezione del giudice alla sola legge. Al contrario, nel caso concreto, il giudice non sarebbe soggetto soltanto alla legge, bensì, secondo il giudice *a quo*, ad una scelta discrezionale di natura politica, in grado di inibire l'attività giurisdizionale e l'adempimento degli obblighi internazionali.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 2 e 4 della L. n. 237 del 2012 per contrasto con gli artt. 11 Cost. e 117, primo comma Cost., quest'ultimo in relazione allo Statuto di Roma.

In primo luogo, i giudici costituzionali hanno ribadito che la Corte penale internazionale possiede cognizione su tutti quei reati che destano motivo di allarme per l'intera comunità internazionale (come genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra), in grado di ledere valori universali come il rispetto della dignità umana e dei diritti umani. Al fine di perseguire tali fattispecie, lo Statuto di Roma ha introdotto un modello improntato sulla cooperazione tra la stessa Corte e gli Stati aderenti. Infatti, senza cooperazione la giurisdizione della CPI risulterebbe paralizzata, poiché in un sistema che non contempla il processo in contumacia dell'imputato (cfr. art. 63 dello Statuto) la consegna della persona ricercata appare quale fase imprescindibile. Peraltro, l'obbligo di cooperazione risulta connaturato con la stessa *ratio* della CPI, che si configura come organo di giurisdizione permanente, diverso e complementare rispetto agli organi giudiziari degli Stati parti. Si tratta di una cooperazione cd. "verticale", distinta da una

[17] Con la decisione 2006/313/PESC, è stato approvato un accordo tra la CPI e l'Unione europea. L'accordo definisce i termini della cooperazione e dell'assistenza tra l'Unione e la CPI, vincolando l'Unione e non i singoli Stati che ne fanno parte. La decisione 2011/168/PESC persegue l'obiettivo di promuovere un appoggio universale allo statuto di Roma e di sostenere l'indipendenza della CPI e il suo effettivo ed efficace funzionamento, nonché di sostenere la cooperazione con la CPI e l'attuazione del principio di complementarità.

cooperazione cd. "orizzontale" tra Stati sovrani, che, al contrario è alla base di istituti come l'estradizione o altre procedure di mutua assistenza.

In numerose norme dello Statuto di Roma si rinviene l'importanza dell'istituto della cooperazione. A titolo esemplificativo: l'art. 86 impone espressamente agli Stati di cooperare pienamente con la Corte nelle inchieste e nelle azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza; l'art. 87 prevede che se lo Stato destinatario di una richiesta di cooperazione non dovesse aderire a quest'ultima o dovesse ostacolare le funzioni della stessa Corte, quest'ultima può investire della questione l'Assemblea degli Stati parti; l'art. 88 impone agli Stati di predisporre procedure appropriate per realizzare tutte le forme di cooperazione internazionale ed assistenza giudiziaria.

I giudici costituzionali, inoltre, hanno rilevato come il principio di cooperazione, oltre ad ispirare i rapporti tra lo Stato parte e la Corte penale internazionale, si esplica anche sul versante interno nei rapporti tra l'autorità governativa, deputata a ricevere le richieste della CPI, e l'autorità giudiziaria incaricata di valutarle. Tale assetto non risulta rispettato dalla disciplina dettata dagli artt. 2 e 4 della L. n. 237 del 2012 (v. *supra*). A tal riguardo, come evidenziato dal rimettente, non sono previsti meccanismi idonei ad indirizzare e circoscrive, anche temporalmente, l'attività attribuita al Ministro della giustizia. Infatti, la legge, pur prevedendo l'obbligo per il Ministro di eseguire senza ritardo le richieste, non individua tempi predeterminati e stringenti entro cui il predetto obbligo deve essere adempiuto ovvero entro cui devono essere esternate le ragioni di un eventuale diniego. Pertanto, la legge non scongiura il rischio di inerzia nell'attività del Ministro, con conseguente lesione del principio di immediatezza e stallo procedimentale nella repressione di crimini caratterizzati da particolare gravità.

Peraltro, per ovviare a tale situazione, non sarebbe percorribile neanche una soluzione che comporti l'attribuzione, quale *extrema ratio*, di un potere d'intervento diretto dell'autorità giudiziaria, volto a sopperire all'inerzia del Ministro e controbilanciato da una successiva comunicazione della richiesta di cooperazione. Invero, così ragionando, si verrebbe a delineare un sistema sfornito di ogni strumento di coordinamento e di raccordo tra l'autorità governativa e l'autorità giudiziaria.

La Corte Costituzionale conclude affermando che, specularmente all'obbligo di dare immediata esecuzione alle richieste della CPI, al Ministro è imposto l'obbligo di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego legate al ricorrere di ipotesi eccezionali, laddove la richiesta confligge con i princìpi inviolabili del nostro ordinamento, come la tutela dei diritti fondamentali della persona e l'identità costituzionale della Repubblica.

3. I MONITI, GLI AUSPICI E I RICHIAMI RIVOLTI AL LEGISLATORE STATALE (LUGLIO – SETTEMBRE 2026)

Nel periodo considerato, i moniti rivolti al legislatore statale hanno riguardato:

- l'aggiornamento della disciplina degli usi civici, affinché sia garantita la certezza del diritto nella circolazione dei beni e sia adempiuto il dovere del legislatore di intervenire organicamente in materia, ponendo ordine in un settore nel quale si sovrappongono e confliggono numerosi interessi (sentenza n. 121 del 2026);
- l'applicazione del criterio dell'anteriorità pubblicitaria ai terzi creditori (ossia la precedenza riconosciuta ai creditori che abbiano iscritto ipoteca o trascritto pignoramento prima del sequestro o della confisca) sui beni sequestrati o confiscati, in luogo delle tutele del codice antimafia e la conseguente opportunità di un intervento legislativo di riordino per risolvere i problemi di coordinamento con le procedure concorsuali e con le ulteriori misure cautelari e ablative (sentenza n. 126 del 2026);
- la necessità di un intervento che, in caso di omesso pagamento del contributo unificato minimo, preveda adeguati strumenti di controllo o rimedi contro il diniego di iscrizione a ruolo da parte del cancelliere, al fine di evitare ostacoli all'esercizio del diritto di agire in giudizio (sentenza n. 137 del 2026).
- la possibilità di partecipazione di soci non professionisti alle società tra avvocati, da subordinare al rafforzamento delle garanzie, comunque non inferiori a quelle previste per le società tra professionisti, in ragione del rilievo costituzionale dell'attività difensiva (sentenza n. 138 del 2026);
- la necessità di un nuovo bilanciamento tra tutela delle minoranze linguistiche e principi di eguaglianza e ragionevolezza nella disciplina del ricorso straordinario nella Provincia di Bolzano (sentenza n. 150 del 2026);
- la necessità di un intervento che preveda un meccanismo semplificato per la cancellazione delle formalità relative a diritti reali minori estinti per effetto dell'espropriazione forzata, al fine di evitare incertezze applicative e ostacoli alla circolazione degli immobili (sentenza n. 151 del 2026);
- l'effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociale, nonché lo sviluppo delle reti di cure palliative, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito (sentenza n. 152 del 2026).

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
Sentenza n. 121 del 2026 del 6 maggio 2026 – 6 luglio 2026 Camera Doc. VII n. 703 Senato Doc. VII n. 185	Rinnovo dell'invito a procedere all' aggiornamento della disciplina degli usi civici, affinché sia garantita la certezza del diritto nella circolazione dei beni e sia adempiuto il dovere del legislatore di intervenire organicamente in materia, ponendo ordine in un settore nel quale si sovrappongono e confliggono numerosi interessi: quello delle comunità locali, quello nazionale alla tutela del bene ambiente, quelli, privati e pubblici, alla protezione della proprietà, all'esercizio dell'attività economica e alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture necessarie per la comunità.	«[…] *17.5.– (…) con l'esclusione dell'applicabilità del vincolo paesaggistico – cui sono sottoposte, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h), del d.l. n. 312 del 1985, come convertito, le zone gravate da usi civici – l'art. 54-bis, seconda parte, ha stabilito, in via generale e astratta, la prevalenza dell'interesse alla diffusione delle infrastrutture di TLC rispetto a quello della tutela ambientale, che si esprime attraverso l'imposizione dello stesso vincolo. Pertanto, sino alla entrata in vigore nel 2023 dell'art. 54-bis cod. comunicazioni elettroniche, le disposizioni di semplificazione volte a favorire lo sviluppo della rete di TLC si erano basate sul presupposto che la tutela dell'interesse alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio fosse assicurata dalla previsione del necessario rispetto del vincolo paesaggistico (art. 43, comma 5, cod. comunicazioni elettroniche). La disposizione censurata segna invece un radicale "cambio di passo" nella disciplina di liberalizzazione delle reti di TLC introdotta dal d.lgs. n. 259 del 2003, poiché elimina il sistema delle garanzie connesse all'imposizione del vincolo paesaggistico, cui le aree gravate da uso civico sono sottoposte, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera h), del d.l. n. 312 del 1985, come convertito, e dell'art. 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 42 del 2004. Le esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della realizzazione della rete di TLC, possono giustificare, per quanto detto, la mancata previsione dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dei beni gravati da usi civici. Esse però non possono eliminare del tutto la tutela del paesaggio mediante la definitiva e generalizzata esclusione del vincolo funzionale alla sua protezione. I vincoli culturali e paesaggistici richiedono valutazioni specifiche, legate al singolo contesto territoriale e rimesse alle autorità preposte alla loro osservanza. In altri termini, semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale. La ricerca di un adeguato equilibrio e la composizione del potenziale conflitto fra la tutela del paesaggio e dell'ambiente e altri interessi di carattere generale deve realizzarsi in sede procedimentale e secondo il principio di proporzionalità. L'indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell'interesse alla*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		diffusione delle reti di TLC rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici si pone in contrasto con l'art. 9 Cost. (…). 18.– Questa Corte non può esimersi dal rinnovare l'invito a un aggiornamento legislativo della disciplina degli usi civici, necessario affinché sia garantita la certezza del diritto nella circolazione dei beni e "sia adempiuto il dovere del legislatore di intervenire organicamente in materia, ponendo ordine in un settore normativo nel quale si sovrappongono e confliggono (…) l'interesse delle comunità locali, il fondamentale interesse nazionale alla tutela del bene-ambiente, l'interesse privato e pubblico alla protezione della proprietà, l'interesse privato e pubblico all'esercizio dell'attività economica e alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture delle quali nessuna comunità politica può fare a meno" (sentenza n. 125 del 2025)».
Sentenza n. 126 del 2026 dell'8 giugno 2026 – 16 luglio 2026 Camera Doc. VII n. 706 Senato Doc. VII. n. 187	Applicazione del criterio generale dell'anteriorità pubblicitaria, in luogo delle tutele previste dal codice antimafia, ai terzi creditori sui beni sequestrati o confiscati: opportunità di un intervento legislativo di riordino della materia, volto a superare i problemi di coordinamento con la disciplina delle procedure concorsuali e con quella delle ulteriori misure cautelari e ablative assimilabili al sequestro e alla confisca *ex* art. 322-*ter* cod. pen.	«[…]*9.2. – Non sfugge a questa Corte che l'odierna declaratoria di illegittimità costituzionale, incidendo su una particolare fattispecie all'interno di una realtà normativa interconnessa, reca con sé problemi di coordinamento, se non un'esigenza di revisione organica. Per un verso, poiché la decisione che ora si assume riguarda specificamente le esecuzioni individuali, si pone il tema dei riflessi sulle procedure concorsuali: invero, pure a queste si riferisce la disposizione censurata, tramite la formulazione "e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria", oltre che l'art. 317 cod. crisi d'impresa, che, sotto la rubrica "Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi", a sua volta circolarmente rinvia al titolo IV del Libro I del codice antimafia, all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e allo stesso art. 104-bis norme att. cod. proc. pen. Per altro verso, giacché la presente sentenza, in ragione della fattispecie rilevante, è limitata al sequestro e alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., si apre uno spazio di riflessione sulle misure cautelari e ablative alle predette assimilabili, nonché sulla disposizione del primo periodo del comma 1-quater dello stesso art. 104-bis norme att. cod. proc. pen., che estende in modo specifico la disciplina del codice antimafia al sequestro e alla confisca in casi particolari e agli ulteriori casi di sequestro e confisca nei procedimenti per delitti riguardo ai quali le funzioni di pubblico ministero*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		sono attribuite alla procura distrettuale. La pluralità delle fattispecie, caratterizzate da punti di contatto, ma anche da profili distintivi – basti notare che, a differenza delle procedure concorsuali, "il procedimento di prevenzione non presuppone alcuna situazione di insolvenza del prevenuto, bensì la sua pericolosità" (sentenza n. 12 del 2024) –, suggerisce l'opportunità di un articolato intervento del legislatore. 10.– (…) La declaratoria di illegittimità costituzionale segnatamente rimuove l'assoggettamento della suddetta fattispecie alle disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del codice antimafia, il che implica che la fattispecie medesima torni nell'alveo della regola di diritto comune, la quale determina la prevalenza del credito risultante da atto di data certa anteriore al sequestro (o alla confisca non preceduta da sequestro) e dei diritti reali di garanzia iscritti in epoca anteriore al sequestro (o alla confisca non preceduta da sequestro). Potrà il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, e nel rispetto della Costituzione, introdurre un'apposita regolamentazione per contemperare la tutela dei diritti patrimoniali dei terzi di buona fede con l'esigenza di contrastare pratiche collusive con gli autori di reato».
Sentenza n. 137 del 2026 dell'8 giugno 2026 – 21 luglio 2026 Camera Doc. VII n. 716	Necessità di un intervento legislativo che, in caso di omesso pagamento del contributo unificato minimo, preveda adeguati strumenti di controllo o rimedi contro il diniego di iscrizione a ruolo da parte del cancelliere, al fine di evitare ostacoli all'esercizio del diritto di agire in giudizio.	«[…] *14. – Inammissibile (…) deve ritenersi la questione sollevata in riferimento alla scelta del legislatore di affidare a un organo amministrativo la sorte di una domanda giudiziale, in quanto sarebbe "addirittura il cancelliere (…) a disporre il rifiuto" dell'iscrizione a ruolo. In effetti, a mente dell'art. 14, comma 3.1., t.u. spese di giustizia, in caso di omesso versamento del contributo minimo, ferme le ipotesi di esenzione previste dalla legge, la causa "non può essere iscritta a ruolo" e, ai sensi dell'art. 58 del codice di procedura civile, l'attività di iscrizione a ruolo è demandata al cancelliere. Di conseguenza, verificati il mancato pagamento e la non riconducibilità del procedimento tra quelli esenti dall'obbligo di pagamento del contributo unificato, è il cancelliere che deve rifiutare l'iscrizione a ruolo, così precludendo "a monte" l'assegnazione del procedimento stesso al giudice. 14.1.– Tale soluzione si pone effettivamente in contrasto con i parametri evocati dai rimettenti. È vero che avverso il rifiuto di iscrizione sarebbe pur sempre possibile – ad esempio perché la parte si ritiene esente, ai sensi dell'art. 10, commi da 1 a 3, t.u. spese di giustizia,*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		dall'obbligo di versamento del contributo unificato – agire attraverso gli ordinari rimedi giurisdizionali, per poi, una volta ottenuto l'accertamento del diritto all'iscrizione, promuovere il giudizio ab initio precluso; tuttavia, costringere la parte a un vero e proprio "doppio giudizio" in ragione del "potere di veto" in sostanza riconosciuto al cancelliere si risolve in un'irrazionale remora ad agire in giudizio o, perlomeno, in un onere sproporzionato. Peraltro, questa Corte, già nella sentenza n. 82 del 1966, ha riscontrato la violazione dell'art. 24 Cost. in una fattispecie simile, osservando che, "mentre le normali funzioni del cancelliere sono quelle di ricevere gli atti, di registrarli, di tenerli in deposito e di rilasciarne copia o certificati, la norma impugnata affida alla responsabilità del medesimo l'eccezionale potere di determinare, con la non ricezione dell'atto, una situazione processuale gravissima (…). Il che è quanto dire che la sorte dell'azione può essere compromessa irrimediabilmente da un provvedimento di un organo diverso dal giudice". In realtà, in quella fattispecie, la disposizione scrutinata faceva dipendere l'effetto preclusivo dal mancato versamento del contributo per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori e, quindi, non veniva in rilievo, come è nel caso oggi in esame, un onere fiscale strettamente connesso al funzionamento del servizio giustizia. La disposizione allora colpita da questa Corte presentava quindi un ben più marcato difetto di proporzionalità e di necessarietà. Tuttavia, rimane il rilievo che la norma oggi indubbiata attribuisce a un organo diverso dal giudice il potere di precludere l'accesso alla giustizia. A tale inconveniente, tuttavia, è in prima battuta il legislatore, nella sua discrezionalità, a dover porre rimedio, perché il quomodo delle soluzioni, mediante le quali potrebbe essere riportato al giudice il potere di precludere l'accesso alla giustizia in caso di mancato assolvimento all'obbligo di versamento del contributo minimo, ricopre uno spettro di possibilità fra le quali è necessario scegliere con un apprezzamento di natura discrezionale. La soluzione, infatti, potrebbe, ad esempio, consistere: nell'attribuire al giudice del potere di dichiarare l'improcedibilità della domanda in prima udienza; nel consentire una forma immediata di reclamo avverso il diniego di iscrizione al presidente

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		dell'ufficio giudiziario ove il cancelliere esercita le sue funzioni; nel prevedere, come era stato per certi aspetti prefigurato nell'ambito dei lavori preparatori, che in prima udienza il giudice, una volta riscontrato il mancato o parziale pagamento del contributo minimo, assegni alla parte interessata un termine di trenta giorni per adempiere, rinviando la causa a un'udienza successiva, nella quale, persistendo l'omesso versamento, viene dichiarata l'estinzione del giudizio; infine, nel prevedere che l'assegnazione di un tale termine da parte del giudice intervenga in un momento precedente alla celebrazione della prima udienza. La soluzione adottata, poi, potrebbe dover richiedere un coordinamento sistematico alla luce delle specialità dei diversi riti del processo civile e della natura incidentale dell'eventuale accertamento giudiziale in ordine alla debenza, o meno, del contributo unificato minimo. La questione sollevata dai rimettenti in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., sotto il profilo della irragionevole attribuzione al cancelliere del potere di decidere la sorte dell'azione, va perciò dichiarata inammissibile, perché le esigenze prospettate implicano modifiche normative di sistema rientranti nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore (ex plurimis, sentenze n. 84 del 2026, n. 183 del 2025 e n. 71 del 2023)».
Sentenza n. 138 del 2026 del 10 giugno 2026 – 21 luglio 2026 Camera Doc. VII n. 717	La scelta di apertura delle società tra avvocati ai soci non professionisti (secondo quanto previsto nell'A.S. n. 1917) dovrà sviluppare le garanzie già previste e, in ogni caso, per il rilievo costituzionale dell'attività difensiva, queste non potranno essere inferiori a quelle dettate per le società tra professionisti.	«[…]*8.– (…) nell'attuale XIX Legislatura è stato approvato alla Camera e trasmesso al Senato il disegno di legge di "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense" (A.S. n. 1917), il quale ribadisce la scelta di apertura delle STA ai soci non professionisti e impone al legislatore delegato princìpi e criteri che, da un lato, confermano i limiti alla loro partecipazione nella struttura societaria fissati dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 e, dall'altro, ne integrano, in parte, le prescrizioni sull'attività professionale, mutuando alcune delle regole della STP. Di queste, è opportuno segnalare, non sono state recepite – allo stato – quelle che garantiscono il segreto professionale e impongono obblighi informativi relativi alla presenza del socio non professionista».*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
Sentenza n. 150 del 2026 del 10 giugno 2026 – 24 luglio 2026 Camera Doc. VII n. 728	Necessità di un nuovo bilanciamento tra tutela delle minoranze linguistiche e principi di eguaglianza e ragionevolezza nella disciplina del ricorso straordinario nella Provincia di Bolzano, mediante soluzioni idonee a garantirne la specificità autonomistica.	«*Un'eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni in esame, dunque, se per un verso eliminerebbe le criticità riferibili al divieto di utilizzare, per le controversie relative alle competenze ordinarie della sezione autonoma di Bolzano, uno strumento di protezione delle situazioni giuridiche esperibile sull'intero territorio nazionale (ivi comprese le regioni ad autonomia speciale), per un altro verso, genererebbe una tensione rispetto alla tutela delle minoranze linguistiche, dal momento che non vi sarebbe più certezza che le suddette controversie siano decise in primo grado da un organo giurisdizionale a composizione paritetica, senza che, attraverso l'introduzione di specifiche modalità "correttive" nella procedura di decisione del ricorso straordinario, tale tutela sia adeguatamente garantita. Ad attenuare tale criticità non si ritiene invero sufficiente la possibilità riconosciuta alle parti di opporsi al ricorso straordinario al fine di ottenerne la trasposizione in sede giurisdizionale. In quest'ottica, la tutela delle minoranze linguistiche sarebbe, infatti, condizionata da una scelta individuale delle parti, con la conseguenza che, ove queste ultime non si determinassero all'opposizione, la controversia sarebbe sottratta al giudice locale. La tutela delle minoranze linguistiche verrebbe così a relativizzarsi in funzione di scelte soggettive, anziché essere prescritta in via generale, per impedire, come attualmente stabilisce la disposizione censurata, che le controversie affidate alla sezione autonoma di Bolzano siano decise da un'autorità diversa. (…) le stesse considerazioni valgono per l'ipotesi in cui sia il ricorrente a scegliere la strada del ricorso straordinario, decidendo così autonomamente di sottrare la controversia alla suddetta sezione. (…) Le precedenti considerazioni evidenziano la necessità di un bilanciamento diverso da quello attualmente cristallizzato nella disposizione censurata, la quale è nettamente protesa verso la tutela delle minoranze linguistiche, a discapito dei principi di eguaglianza e ragionevolezza rapportati alla tutela delle situazioni giuridiche. Un nuovo bilanciamento dovrebbe, dunque, ricercare soluzioni differenti, che adattino il ricorso straordinario al contesto autonomistico*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		della Provincia autonoma di Bolzano, introducendo nella relativa disciplina le necessarie garanzie a tutela delle minoranze linguistiche. Vi è però un ampio spettro di opzioni per ricomporre le rilevate criticità, anche diverse da quelle individuate dal rimettente. Basti considerare che, oltre alla presenza nei collegi investiti dei ricorsi straordinari di un consigliere appartenente ai gruppi linguistici di minoranza, si potrebbe, ad esempio, ipotizzare per quegli stessi collegi una composizione paritetica analoga a quella della sezione autonoma di Bolzano o, ancora, si potrebbe prevedere un ricorso straordinario ad hoc per le controversie affidate a quest'ultima, sul modello della Regione siciliana. Tuttavia, (…) la scelta dello strumento più adeguato esula dal perimetro del giudizio di legittimità costituzionale ed è rimessa, allo stato, al legislatore, trattandosi di rimodulare la disciplina del ricorso straordinario sulla specificità di un diverso contesto. Ne consegue l'inammissibilità, per le ragioni precisate, delle questioni da ultimo trattate, poiché, le riscontrate tensioni tra i principi costituzionali coinvolti non possono risolversi per via di pronuncia costituzionale e senza esercitare scelte di "sistema" di competenza del legislatore (sentenze n. 125 del 2025, n. 143 del 2022, n. 103 del 2021 e n. 250 del 2018)».
Sentenza n. 151 del 2026 del 22 giugno 2026 – 24 luglio 2026 Camera Doc. VII n. 729	Necessità di un intervento che preveda un meccanismo semplificato per la cancellazione delle formalità relative a diritti reali minori estinti per effetto dell'espropriazione forzata, al fine di evitare incertezze applicative e ostacoli alla circolazione degli immobili.	«[…] *7.– Le restanti questioni, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost., possono essere esaminate congiuntamente. Entrambe muovono dal prospettato rischio che gli operatori immobiliari, in esito a una valutazione sommaria delle risultanze dei registri immobiliari, siano indotti a ritenere sussistenti formalità pregiudizievoli che, invece, non sono opponibili all'aggiudicatario, riguardando diritti reali minori già estinti. Secondo il rimettente, tale erronea percezione potrebbe ostacolare la "massima fruttuosità delle operazioni di vendita" e l'ottenimento del "massimo ricavato possibile". Una simile evenienza, tuttavia, non integra un vulnus costituzionale concreto e attuale, risolvendosi piuttosto in un inconveniente di fatto. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, invero,*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		un inconveniente di tale natura non è idoneo "di per sé a incidere sulla lamentata lesione del parametro costituzionale evocato (sentenze n. 117 del 2012 e n. 362 del 2008; ordinanza n. 158 del 2014), poiché non direttamente riferibile alla previsione normativa, ma ricollegabile 'a circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione (ordinanza n. 270 del 2012), non involgenti, per ciò, un problema di costituzionalità' (sentenza n. 114 del 2017 e n. 295 del 1995)" (sentenza n. 228 del 2023, punto 8.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenze n. 205 del 2025 e n. 111 del 2024). 7.1.– (...) nel conflitto tra l'aggiudicatario acquirente e i terzi che vantino diritti sul bene pignorato, assume rilievo la posizione del creditore procedente o intervenuto, secondo quanto dispone l'art. 2919, secondo comma, cod. civ. Se l'espropriazione è promossa dal creditore ipotecario, l'art. 2812, primo comma, cod. civ. gli accorda una specifica protezione, consentendogli di far vendere il bene come libero anche quando, dopo l'iscrizione dell'ipoteca, sia stato trascritto un atto costitutivo di servitù, usufrutto, uso o abitazione. In questa ipotesi, la consistenza del bene va individuata con riferimento al momento dell'iscrizione ipotecaria, indipendentemente dalla successiva trascrizione del pignoramento, poiché è lo stesso secondo comma del citato art. 2812 a disporre l'estinzione del diritto al momento dell'espropriazione del bene gravato. Ciò è coerente con la funzione dell'ipoteca, diretta ad assicurare al creditore la realizzazione del credito con preferenza in sede esecutiva, impedendo che la sua posizione sia pregiudicata da atti dispositivi posti in essere successivamente dal debitore e, in particolare, da atti costitutivi di diritti reali minori, la cui trascrizione successiva all'iscrizione ipotecaria resta pacificamente non opponibile all'aggiudicatario, come emerge chiaramente anche dall'ordinanza di rimessione. 7.2.– Il rischio paventato dal giudice a quo, pertanto, non dipende direttamente dalla previsione normativa censurata, ma da una eventuale lettura sommaria delle risultanze dei registri immobiliari e da un'erronea ricostruzione del complessivo sistema della pubblicità immobiliare, che non tenga conto

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		degli effetti prodotti, ai sensi dell'art. 2812 cod. civ., dall'espropriazione del bene gravato. Non risulta, allora, compromessa l'effettività della tutela giurisdizionale nel processo esecutivo. È vero che la garanzia assicurata dall'art. 24 Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, necessaria a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento giudiziale (ex multis, sentenze n. 211 e n. 160 del 2024, n. 159 del 2023 e n. 228 del 2022); tuttavia, nel caso in esame, l'ordinamento già appresta gli strumenti idonei a preservare la posizione del creditore ipotecario e dell'aggiudicatario acquirente. Non è ravvisabile, per le medesime ragioni, neppure la denunciata lesione del diritto di proprietà del debitore esecutato. Il bene deve essere posto in vendita e stimato come libero, senza tener conto della diminuzione di valore eventualmente derivante dalla presenza di un diritto reale minore destinato a estinguersi con l'espropriazione. Del resto, la stessa vicenda da cui trae origine l'incidente di costituzionalità conferma che l'ostacolo alla corretta determinazione del valore del bene non derivava dalla norma censurata, ma da un errore nella perizia di stima, poi emendato su disposizione del giudice rimettente. 8.– In conclusione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 586 cod. proc. civ., sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., sia in via principale che in via subordinata, non sono fondate. Questa Corte, tuttavia, non ignora che la permanenza nei registri immobiliari di formalità pur solo apparentemente pregiudizievoli possa determinare, sul piano pratico, difficoltà nella successiva circolazione dell'immobile o nell'accesso al credito da parte dell'aggiudicatario. In questa prospettiva, pur in assenza di un vulnus costituzionale, appare auspicabile un intervento del legislatore volto a predisporre un meccanismo più semplice e coerente con gli effetti dell'espropriazione forzata, così da prevenire incertezze applicative ed evitare inutile dispendio di tempo e di risorse, ritardi nella circolazione dei beni e aggravio dell'attività giurisdizionale».

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
Sentenza n. 152 del 2026 del 23 giugno 2026 – 24 luglio 2026 Camera Doc. VII n. 730	Doverosità di risposta all'appello che sgorga dalla fragilità, in modo che una persona malata possa avvertire la solidarietà attorno a sé attraverso un percorso di effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociale, nonché per mezzo di un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito.	«[…] *"Se è vero (…) che ogni scelta di legalizzazione di pratiche di suicidio assistito o di eutanasia amplia gli spazi riconosciuti all'autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino, essa crea – al tempo stesso – rischi che l'ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure, discende dall'art. 2 Cost. (…). I rischi in questione non riguardano solo la possibilità che vengano compiute condotte apertamente abusive da parte di terzi a danno della singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza, ma riguardano anche (…) la possibilità che, in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedimentali, si crei una 'pressione sociale indiretta' su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l'intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte"(…). "Compito di questa Corte" (…) non è dunque "quello di sostituirsi al legislatore nella individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all'autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, sua e dei terzi; bensì, soltanto, quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, restando poi ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all'uno o all'altro una tutela più intensa". In definitiva, "tale margine di discrezionalità rende costituzionalmente non obbligata la scelta – non preclusa, in ipotesi, al legislatore, laddove appresti le necessarie garanzie contro i rischi di abuso e di abbandono del malato (…) – di consentire l'accesso al suicidio assistito anche a pazienti capaci di assumere decisioni libere e responsabili, affetti da patologie irreversibili che cagionino loro sofferenze intollerabili, ma le cui funzioni vitali non dipendano da trattamenti di sostegno vitale" (…). Fermo restando, però, "il dovere della Repubblica di rispondere all'appello che sgorga dalla fragilità, in modo che una persona malata possa avvertire la solidarietà attorno a sé non a tratti, non a prolungate intermittenze, ma in via continuativa, attraverso un percorso di effettiva*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		presa in carico da parte del sistema sanitario e sociale" (…), nonché per mezzo di "un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative (...), al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito" (…). (…) è comunque opportuno sottolineare come non sia condivisibile l'assunto del giudice rimettente secondo cui, per poter legittimamente accedere al suicidio assistito, il malato dovrebbe "prima chiedere di essere sottoposto ad un trattamento (di sostegno vitale) per poi rinunciarvi". Come già evidenziato nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025, "il diritto fondamentale scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., di fronte al quale questa Corte ha ritenuto non giustificabile sul piano costituzionale un divieto assoluto di aiuto al suicidio, comprende anche – prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti sanitari in corso, benché necessari alla sopravvivenza – quello di rifiutare ab origine l'attivazione dei trattamenti stessi. Dal punto di vista costituzionale, non vi può essere, dunque, distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l'interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessiti, in base a valutazione medica, dell'attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare"».

3.1 La sentenza n. 121 del 2026 in materia di vincoli paesaggistici per l'installazione o il potenziamento di infrastrutture di telecomunicazione (antenne e impianti TLC) su terreni gravati da usi civici

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 del 2026 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) nella parte in cui prevede che – nei casi di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003[18] e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione – "non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

La Corte dichiara inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale, nella parte in cui, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, esclude la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di eguaglianza.

La Corte rivolge però un monito al legislatore, invitandolo a riordinare in modo organico la disciplina degli usi civici, richiamando la sentenza n. 125 del 2025, al fine di garantire la certezza del diritto nella circolazione dei beni e di comporre, in un settore normativo stratificato, gli interessi che vi confliggono: quello delle comunità locali, la tutela dell'ambiente, la protezione della proprietà, l'esercizio dell'attività economica e la realizzazione delle infrastrutture.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Risulta nello specifico oggetto della sentenza l'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) (Codice delle comunicazioni elettroniche), che prevede che per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità

[18] Gli articoli. 44, 45, 46, 47 e 49 del decreto legislativo n. 259 del 2003 disciplinano i titoli abilitativi per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica: l'articolo 44 il procedimento autorizzatorio ordinario per i nuovi impianti radioelettrici; l'articolo 45 le procedure semplificate (SCIA e autocertificazione) per gli impianti su infrastrutture esistenti o di minore entità; l'articolo 46 le variazioni non sostanziali degli impianti già autorizzati (mera comunicazione descrittiva); l'articolo 47 gli impianti temporanei di telefonia mobile; l'articolo 49 le opere civili, gli scavi e l'occupazione di suolo pubblico.

nelle zone gravate da usi civici non sia necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 del medesimo codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applichi il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

I motivi del ricorso

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana ha sollevato, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), ritenendo che le disposizioni in questione ledessero le seguenti disposizioni costituzionali: artt. 3, 9, 24 e 77, secondo comma, della Costituzione.

Il rimettente lamenta la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. La disposizione censurata difetterebbe dei presupposti della necessità e dell'urgenza.

Il rimettente lamenta la violazione dell'art. 9 Cost., poiché la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con la funzione di tutela ambientale riconosciuta agli usi civici dall'art. 1, primo comma, lettera h), della legge n. 431 del 1985; dall'art. 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché dall'art. 3, comma 6, della legge n. 168 del 2017: funzione, questa, che sarebbe pregiudicata dal più volte richiamato art. 54-*bis*, il quale, per un verso, esclude la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 12, per l'altro, l'applicazione del vincolo paesaggistico.

Il rimettente lamenta la violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. in quanto la disposizione censurata finirebbe per privare le collettività, cui spettano i relativi diritti, della possibilità di opporsi alla costruzione di tali infrastrutture, nonché di ottenere la restituzione dei beni in caso di abbandono delle opere.

Il rimettente lamenta la violazione dell'art. 3 Cost. con riguardo al principio di eguaglianza, poiché solo le società che intendano installare reti di TLC sarebbero esonerate da vincoli procedimentali, a differenza di quanto accade per la realizzazione di altre opere (quali ospedali, autostrade, scuole), per le quali invece è prevista l'osservanza dei predetti vincoli.

Il rimettente lamenta la violazione dell'art. 3 Cost. in riferimento al principio di ragionevolezza, in quanto la sottrazione delle reti di TLC alla disciplina volta a garantire l'interesse della collettività alla conservazione

degli usi civici e alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio trascurerebbe l'effettivo impatto che in concreto le stesse possono avere.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto parzialmente fondati i motivi del ricorso. Nel suo percorso logico la Corte, ha rilevato in via preliminare, come l'importanza strategica degli usi civici in funzione di tutela ambientale abbia trovato il suo riconoscimento, dapprima, con il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, che, all'art. 1, comma 1, lettera h), ha sottoposto a vincolo paesaggistico «le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici» e, in seguito, con l'art. 142 cod. beni culturali che, al comma 1, lettera h), che ha qualificato le zone gravate da usi civici come beni paesaggistici *ex lege*.

Ricorda poi come la legge n. 168 del 2017, all'art. 1, comma 1, lettera c), abbia riconosciuto l'ordinamento giuridico primario dei domini collettivi come «dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale». Evidenzia, quindi, come la giurisprudenza costituzionale abbia da tempo riconosciuto una sovrapposizione funzionale e strutturale tra la tutela del paesaggio e quella dell'ambiente, che si riflette in «uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di "una integrazione tra uomo e ambiente naturale"» (sentenze n. 113 del 2018, n. 210 del 2014 e n. 46 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 125 del 2025 e n. 133 del 1993).

Considera poi che prima della introduzione della disposizione censurata, l'installazione di impianti di TLC in una zona gravata da uso civico, era in ogni caso soggetta all'autorizzazione di cui agli artt. 43 e seguenti del d.lgs. n. 259 del 2003 e tale autorizzazione non poteva essere rilasciata a prescindere da ogni valutazione di compatibilità con il vincolo paesaggistico insistente sulle aree interessate dall'intervento. Infatti, l'art. 43, comma 5, cod. comunicazioni elettroniche, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», ha fatto espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali.

Questa disposizione, dedicata alle «Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio», stabilisce, infatti, che «[r]estano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Da queste premesse desume l'importanza delle garanzie a difesa del paesaggio che emerge anche dall'art. 44, comma 10, ove si prevede

espressamente che il parere contrario dell'amministrazione preposta alla tutela ambientale impedisce il perfezionamento del procedimento autorizzatorio.

Ricorda, citando la giurisprudenza dei supremi giudici amministrativi, (Cons. Stato n. 7601 del 2025 e, ancora sezione sesta, sentenza 10 giugno 2021, n. 4462) come il favor assicurato alla diffusione delle reti di TLC, espresso dal d.lgs. 259 del 2003, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione, né tantomeno permette la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli. Mentre proprio con riguardo alla procedura semplificata per le autorizzazioni di nuovi impianti di TLC di cui all'art. 87 (ora art. 44) del d.lgs. 259 del 2003, il Consiglio di Stato ne ha escluso l'operatività là dove l'immobile ricada in zona assoggettata a vincolo paesaggistico (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 3 novembre 2021, n. 7362, 14 ottobre 2015, n. 4749, 8 agosto 2014, n. 4226, e, sezione quinta, sentenza 2 maggio 2013, n. 2395).

Tutto ciò premesso, venendo alla disposizione oggetto di censura, la Corte evidenzia come con l'esclusione dell'applicabilità del vincolo paesaggistico – cui sono sottoposte, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h), del d.l. n. 312 del 1985, come convertito, le zone gravate da usi civici – l'art. 54-bis, seconda parte, ha stabilito, in via generale e astratta, la prevalenza dell'interesse alla diffusione delle infrastrutture di TLC rispetto a quello della tutela ambientale, che si esprime attraverso l'imposizione dello stesso vincolo. Tuttavia ad avviso della Corte le esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della realizzazione della rete di TLC, possono giustificare, la mancata previsione dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dei beni gravati da usi civici, ma non possono eliminare del tutto la tutela del paesaggio mediante la definitiva e generalizzata esclusione del vincolo funzionale alla sua protezione.

La Corte conclude ricordando che "la ricerca di un adeguato equilibrio e la composizione del potenziale conflitto fra la tutela del paesaggio e dell'ambiente e altri interessi di carattere generale deve realizzarsi in sede procedimentale e secondo il principio di proporzionalità". Pertanto l'indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell'interesse alla diffusione delle reti di TLC rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici si pone in contrasto con l'art. 9 Cost.

Alla luce di quanto esposto, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevede che – nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e

continuità dei servizi di telecomunicazione – «non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

La Corte, inoltre, dopo aver escluso che l'esigenza di semplificare lo sviluppo della rete di TLC possa giustificare l'esclusione generalizzata del vincolo paesaggistico sulle aree gravate da usi civici, ha rinnovato al legislatore l'invito a un aggiornamento organico della disciplina degli usi civici, a tutela della certezza del diritto e per il bilanciamento tra gli interessi coinvolti, in particolare tra la tutela del bene-ambiente e la realizzazione delle infrastrutture.

3.2. La sentenza n. 126 del 2026 in materia di applicazione della disciplina del codice antimafia alla confisca per un reato contro la p.a. in danno dei creditori in buona fede

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 126 del 2026, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, delle norme di attuazione del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce che sia applicata la normativa del codice antimafia alle procedure esecutive individuali su beni sequestrati o confiscati per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in quanto lesiva dei diritti dei terzi creditori di buona fede, che vantino un titolo iscritto in data anteriore ai predetti sequestro o confisca.

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte sollecita altresì un intervento del legislatore al fine di introdurre un'apposita regolamentazione che contemperi gli interessi privatistici e pubblicistici in gioco.

La questione

La Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, in quanto rende applicabile al sequestro preventivo finalizzato alla confisca (*ex* artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-*ter* c.p.) e alla confisca stessa, nelle procedure esecutive individuali, la disciplina speciale del codice antimafia in luogo delle regole ordinarie basate sull'anteriorità delle formalità pubblicitarie (cioè la precedenza riconosciuta ai creditori che abbiano iscritto ipoteca o trascritto pignoramento prima del sequestro o della confisca).

La Corte rimettente dichiara di essere stata investita del caso a seguito del rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c. disposto dal Tribunale ordinario di Pavia, quale giudice dell'opposizione all'esecuzione, per la risoluzione della questione di diritto concernente il regime di opponibilità del provvedimento di confisca ordinaria (o del sequestro preventivo preordinato alla confisca ordinaria) al creditore con iscrizione ipotecaria antecedente o al creditore che ha trascritto pignoramento prima dell'emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato).

Per giurisprudenza nomofilattica - ricorda la Suprema Corte nell'ordinanza di rimessione - la disciplina di cui al d.lgs. n. 159 del 2011

non si applica alle tipologie di confisca rispetto alle quali non vi è un apposito rinvio normativo; tuttavia tale orientamento deve ora confrontarsi con la novella di cui all'art. 373, comma 1, lettera *a)*, del codice della crisi d'impresa, che ha realizzato proprio quel rinvio alla disciplina della confisca dettata dal codice antimafia qui oggetto di censura.

Il mutato quadro normativo determinerebbe dunque – a parere della Corte di cassazione – la lesione degli artt. 3, 24 e 42 Cost., «poiché irragionevolmente si pregiudica la possibilità del creditore ipotecario, ancorché estraneo a qualsivoglia attività criminale del debitore […], di soddisfarsi in via esecutiva sul bene oggetto di un diritto reale di garanzia», nonché dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, «in quanto l'estensione della disciplina del codice antimafia sacrificherebbe, ben oltre la finalità di contrasto della criminalità organizzata, tanto il diritto di credito del terzo, facente parte del suo patrimonio, quanto lo *ius ad rem* dell'eventuale aggiudicatario del bene sequestrato, entrambi travolti dall'acquisizione statale per effetto della sopravvenuta confisca».

La decisione della Corte

La Corte, nel giudicare fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritiene utile procedere ad una sintetica illustrazione della disciplina del codice antimafia in materia di sequestro e confisca, definita «un *corpus* normativo di ispirazione pubblicistica, connotato dalla prevalenza della misura di prevenzione, alla cui *ratio* storica di contrasto del fenomeno mafioso è stata largamente sacrificata l'attuazione dei diritti dei creditori del prevenuto». I tratti caratteristici di tale impianto risiedono principalmente negli articoli 55, in base al quale, una volta disposto il sequestro di prevenzione, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e quelle pendenti restano sospese, estinguendosi in relazione ai beni per i quali intervenga la successiva confisca, e 45, secondo cui con la confisca di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi, quindi anche dalle ipoteche eventualmente iscritte, e i diritti dei terzi sui beni medesimi «sono soddisfatti entro i limiti e nelle forme di cui alla disciplina speciale del medesimo codice», attraverso un sub-procedimento, condotto dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, cui sono ammessi soltanto «i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro» (art. 52). Quest'ultima regola, «che, per diritto comune, rappresenta la condizione necessaria e sufficiente per affermare la prevalenza di un credito sul titolo che confligge, ovvero la priorità temporale (art. 2915 c.c.), è però qui una condizione necessaria ma non sufficiente», essendo richieste dal codice antimafia una serie di condizioni aggiuntive, una delle quali richiede al

creditore di dimostrare la propria buona fede e l'inconsapevole affidamento. La compressione dei diritti dei terzi è ulteriormente aggravata dalla previsione secondo cui i crediti «sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati» (art. 53), che tra l'altro viene calcolato previa detrazione delle spese del procedimento di confisca, di amministrazione dei beni sequestrati e di accertamento dei diritti dei terzi.

La Corte ricorda che prima dell'entrata in vigore dell'art. 373, comma 1, lettera *a)*, cod. crisi d'impresa, che ha modificato il comma 1-*bis* dell'art. 104-*bis* norme att. c.p.p., la normativa del codice antimafia era sempre stata considerata «una disciplina speciale, pertanto insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dell'ambito delle misure di prevenzione, in particolare nel caso del sequestro e della confisca penale (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 6-21 luglio 2017, n. 36092)». Il richiamo all'art. 321, comma 2, c.p.p., cioè alla disposizione generale sul sequestro preventivo funzionale alla confisca, ora contenuto nel citato art. 104-*bis*, «implica che la disciplina del codice antimafia sui diritti dei terzi abbia dismesso l'originaria connotazione speciale, assumendo, all'opposto, un tratto di generalità» e rende applicabile quella disciplina «ben oltre il perimetro del sequestro e della confisca di prevenzione, anche al sequestro penale finalizzato alla confisca, e non per specifici titoli di reato, ma per tutti quelli che ammettono, o prescrivono, la confisca».

Tale nuovo assetto normativo - denuncia la Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione – ha «comportato una generale prevalenza della misura penale sulle aspettative civilistiche, le quali ultime non possono oggi trovare soddisfacimento se non nei limiti, e alle condizioni, di cui alla predetta disciplina» e non appare conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3 Cost.), inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 Cost.), garanzia del diritto di proprietà (art. 42 Cost.), nonché alla protezione convenzionale dei beni (art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU).

La Corte costituzionale fa proprie le doglianze espresse dalla Corte di cassazione, riconoscendo che in simili circostanze la garanzia ipotecaria del credito «patisce una compressione irragionevole e sproporzionata» perché «non può esigersi ordinariamente che gli accertamenti del creditore vadano oltre la sfera degli indici patrimoniali, e che si estendano a un profilo, quello della capacità a delinquere del debitore, che, almeno di regola, non offre evidenze specifiche». Inoltre, la prevista riduzione del 40 per cento sul valore dei beni – prosegue la Corte – «si rivela un sacrificio irragionevole del patrimonio del creditore, una volta che egli abbia provato la propria buona fede, e quindi l'estraneità al reato del debitore (*omissis*) risolvendosi in un incameramento netto dell'erario, ai danni di creditori in buona fede».

La Corte ricorda che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia «esige un *fair balance* tra l'interesse pubblico e il diritto

privato» ed ha più volte espresso «gravi preoccupazioni (*serious concerns*) riguardo alle norme nazionali che prevedano misure del genere oltre il perimetro dei reati di maggiore allarme sociale».

Il fatto che la norma censurata, inoltre, si riferisca a una serie di reati omogenei (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), ma molto diversi per gravità, genera un peso eccessivo sul creditore, tanto più a fronte di reati non necessariamente legati al crimine organizzato. La norma non supera quindi il test di proporzionalità e deve essere pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima, non solo con riferimento alla confisca per equivalente (*petitum* dell'ordinanza di rimessione), ma alla confisca in genere.

Tuttavia, poiché la declaratoria di illegittimità costituzionale reca con sé la necessità di una revisione organica della materia, la Corte auspica un articolato intervento del legislatore che introduca «un'apposita regolamentazione per contemperare la tutela dei diritti patrimoniali dei terzi di buona fede con l'esigenza di contrastare pratiche collusive con gli autori di reato», riportando «la fattispecie nell'alveo della regola di diritto comune, la quale determina la prevalenza del credito risultante da atto di data certa anteriore al sequestro (o alla confisca non preceduta da sequestro) e dei diritti reali di garanzia iscritti in epoca anteriore al sequestro (o alla confisca non preceduta da sequestro)».

3.3. La sentenza n. 137 del 2026 in materia di omesso pagamento del contributo unificato minimo e diritto di agire in giudizio

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 137 del 2026, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina che subordina l'iscrizione a ruolo delle cause civili al versamento del contributo unificato minimo, con particolare riferimento al rapporto tra l'adempimento degli obblighi tributari connessi al servizio giudiziario e il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, garantito dall'articolo 24 della Costituzione.

La pronuncia ha ad oggetto l'articolo 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), che ha introdotto il comma 3.1 nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). La disposizione prevede che, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti dalla legge, nei procedimenti civili il cancelliere non procede all'iscrizione a ruolo della causa in assenza del versamento del contributo unificato minimo previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, ovvero del minor importo eventualmente dovuto in forza di una specifica disposizione normativa. L'importo minimo ordinario è pari a 43 euro, fatte salve le riduzioni previste dalla normativa vigente.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni concernenti la legittimità costituzionale dell'obbligo di versamento del contributo unificato minimo e delle conseguenze derivanti dal suo omesso pagamento ai fini dell'iscrizione a ruolo. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa all'attribuzione al cancelliere del potere di impedire l'iscrizione a ruolo della causa.

Sotto quest'ultimo profilo, la Corte, pur dichiarando inammissibile la questione, ha rivolto un esplicito monito al legislatore sollecitandone un intervento modificativo della disciplina vigente. La Corte ha evidenziato le criticità costituzionali del meccanismo che affida a un organo amministrativo il potere di impedire l'instaurazione del giudizio, in ragione delle ricadute che tale potere può determinare sull'effettività della tutela giurisdizionale e alla luce degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. La declaratoria di inammissibilità è riconducibile alla necessità di riservare al legislatore l'individuazione della soluzione normativa più adeguata, in presenza di una pluralità di opzioni procedurali praticabili.

La decisione distingue, pertanto, la legittimità dell'obbligo tributario dall'assetto procedurale previsto in caso di inadempimento e sollecita un intervento legislativo volto a individuare modalità di verifica e di regolarizzazione del pagamento compatibili con l'effettività del diritto di

accesso al giudice, preservando al contempo le esigenze di riscossione del contributo unificato.

La questione

La Corte costituzionale era stata investita della questione in via incidentale dalla stessa Corte di cassazione, terza sezione civile, e dal Giudice onorario di pace di Benevento, attraverso quattro ordinanze di rimessione.

I giudici rimettenti dubitavano della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge n. 207 del 2024, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., lamentando che la disposizione introducesse una condizione economica per l'esercizio dell'azione civile e attribuisse, in concreto, a un organo amministrativo, quale il cancelliere, il potere di impedire l'accesso al giudice.

I rimettenti prospettavano, anzitutto, una violazione degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la mancata iscrizione a ruolo potesse compromettere in maniera sproporzionata il diritto di agire in giudizio e quello a una tutela giurisdizionale effettiva. Il mancato versamento di una somma relativamente modesta avrebbe potuto, infatti, determinare conseguenze processuali assai più gravi dell'inadempimento tributario, fino alla perdita della possibilità di far valere tempestivamente un diritto.

Veniva inoltre denunciata la violazione dell'art. 3 Cost., sotto diversi profili. In primo luogo, la previsione di un contributo minimo uniforme avrebbe assoggettato controversie di valore differente al medesimo onere, senza considerare la natura e l'entità della pretesa azionata. In secondo luogo, la disciplina non avrebbe adeguatamente tutelato i soggetti economicamente meno abbienti, per i quali anche il pagamento della somma minima potrebbe rappresentare un ostacolo all'accesso alla giustizia. I giudici rimettenti evidenziavano, altresì, una possibile disparità di trattamento tra le parti processuali, in particolare tra ricorrente principale e ricorrente incidentale nel giudizio di cassazione, nonché rispetto alla disciplina precedente, che non subordinava l'iscrizione a ruolo al pagamento del contributo minimo.

Un ulteriore profilo di censura riguardava l'attribuzione al cancelliere del potere di impedire l'iscrizione a ruolo della causa. In base alla disposizione censurata, infatti, il mancato pagamento avrebbe comportato il rifiuto dell'iscrizione senza che la questione fosse previamente sottoposta alla valutazione di un giudice. Secondo i rimettenti, tale meccanismo avrebbe affidato a un organo amministrativo una decisione suscettibile di incidere direttamente sulla sorte dell'azione giudiziaria.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha distinto le questioni relative alla legittimità dell'onere fiscale da quelle concernenti l'individuazione dell'organo competente a farne valere le conseguenze processuali.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al contributo unificato minimo. Ha riconosciuto la natura tributaria del contributo e il suo collegamento funzionale con la spesa per il servizio giudiziario, escludendo che si tratti di un prelievo privo di giustificazione rispetto all'organizzazione e al funzionamento della giustizia. Il contributo concorre, infatti, al finanziamento del servizio pubblico attraverso il quale è assicurata la tutela dei diritti.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'adempimento di un obbligo tributario non può costituire una condizione per l'accesso alla tutela giurisdizionale quando il giudizio sia diretto a contestare la legittimità dell'imposizione. Al di fuori di tale ipotesi, il legislatore può collegare all'adempimento di un dovere fiscale oneri per l'esercizio dell'azione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di stretta necessità. La compressione del diritto di agire in giudizio è ammissibile, in particolare, quando l'obiettivo perseguito non possa essere adeguatamente raggiunto mediante strumenti alternativi.

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto rispettati tali limiti. La disposizione era stata introdotta per contrastare l'elevato tasso di evasione del contributo unificato nei processi civili e per far fronte alle inefficienze della riscossione coattiva, soprattutto con riferimento agli importi più contenuti. La difficoltà di recuperare successivamente tali somme giustificava, secondo la Corte, l'introduzione di un meccanismo volto a favorirne il pagamento tempestivo.

Nel bilanciamento tra l'interesse pubblico all'adempimento degli obblighi tributari e il diritto alla tutela giurisdizionale, la Corte ha inoltre considerato la modestia dell'importo minimo richiesto. Pur riconoscendo che il mancato pagamento può limitare l'accesso al giudice, ha escluso che, nel caso concreto, tale conseguenza fosse sproporzionata rispetto alla finalità perseguita.

La Corte ha escluso anche le disparità di trattamento prospettate.

Quanto alla censura relativa all'uniformità dell'importo minimo, la Corte ha osservato che la previsione è diretta a garantire il versamento tempestivo di una quota altrimenti difficilmente recuperabile. Tale finalità giustifica che l'importo non sia commisurato, in ogni singolo caso, al valore della controversia. Con riguardo ai soggetti economicamente svantaggiati, i rimettenti non avevano adeguatamente considerato la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, quale strumento generale di tutela per chi non dispone di risorse sufficienti. Infine, la maggiore restrittività della nuova disciplina rispetto a quella previgente non comporta, di per sé, una violazione

del principio di eguaglianza, potendo il legislatore modificare nel tempo la disciplina di situazioni giuridiche anche analoghe.

Diversamente, la Corte ha rilevato profili di criticità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., con riguardo alla attribuzione al cancelliere del potere di rifiutare l'iscrizione a ruolo. In base alla disposizione censurata, il cancelliere, constatato il mancato pagamento e verificata l'assenza di un'esenzione applicabile, può impedire che la causa sia assegnata al giudice.

Tale meccanismo attribuisce a un organo amministrativo un potere idoneo a incidere direttamente sulla sorte della domanda giudiziale. La possibilità di contestare il rifiuto mediante gli ordinari rimedi giurisdizionali non esclude le criticità, poiché la parte sarebbe costretta ad avviare un ulteriore giudizio per ottenere l'iscrizione della causa originaria. L'aggravio procedurale può costituire un ostacolo all'esercizio del diritto di agire in giudizio e risultare sproporzionato, in particolare quando il decorso dei termini processuali rischi di compromettere definitivamente la tutela del diritto sostanziale.

La Corte ha dichiarato inammissibile – perché le esigenze prospettate implicano modifiche normative di sistema rientranti nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore – la questione relativa a tale profilo, senza pronunciarsi nel merito con una dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il superamento delle criticità richiede infatti, come anticipato, una modifica della disciplina processuale che implica scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore. La Corte rivolge quindi un monito al legislatore affinché intervenga sulla disciplina, individuando la soluzione più appropriata anche alla luce delle peculiarità dei diversi riti civili. In proposito il Giudice delle leggi prospetta, a titolo esemplificativo, alcune possibili opzioni: attribuire al giudice il potere di dichiarare l'improcedibilità della domanda; prevedere un reclamo immediato contro il diniego di iscrizione a ruolo; oppure consentire al giudice di assegnare alla parte un termine per regolarizzare il pagamento, con la possibilità di dichiarare l'estinzione del giudizio qualora l'inadempimento persista.

3.4. La sentenza n. 138 del 2026 in materia di partecipazione di soci non professionisti nelle società tra avvocati

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 41 e 111 Cost., dell'art. 4-*bis*, comma 2, lett. *a)*, della legge n. 247 del 2012 (introdotto dalla legge n. 124 del 2017), impugnato nella parte in cui consente la partecipazione alle società tra avvocati (STA) di un soggetto non professionista come mero socio di capitale. Ha comunque rivolto un invito al legislatore a regolamentare in maniera più compiuta taluni aspetti della disciplina delle STA che possono interferire in maniera significativa nella funzione di rilievo costituzionale che la Corte attribuisce, nell'ambito del giusto processo, alla professione forense.

La questione

Il Consiglio nazionale forense, nella sua funzione di organo incaricato della tenuta degli albi, era chiamato a decidere dell'impugnazione, proposta dall'Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) e da alcuni singoli avvocati, della decisione del Consiglio dell'ordine degli avvocati (COA) di Roma di rigetto della loro domanda di cancellazione dall'albo di una società tra avvocati (STA) di cui era socio un privato non professionista, sull'assunto che tale partecipazione non garantirebbe l'autonomia dell'avvocato.

Il CNF, condividendo i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dai ricorrenti, investiva quindi la Corte costituzionale della questione. In particolare, le censure si appunterebbero sull'art. 4-*bis* della legge n. 247 del 2012, introdotto dall'art. 1, comma 141, lettera *b)*, della legge n. 124 del 2017, nella parte in cui consente la partecipazione nelle società esercenti la professione forense di un «soggetto non avvocato e diverso da altro professionista iscritto in albi di altre professioni», ammettendo, dunque, la partecipazione di un «socio di puro capitale».

Secondo il giudice *a quo*, la norma che ammette nella compagine sociale delle STA anche soci non professionisti violerebbe, anzitutto, gli artt. 24 e 111 Cost. perché indebolirebbe l'indipendenza dei soci avvocati, quale strumento per garantire l'effettività del diritto di difesa e per assicurare «il processo giusto» e contrasterebbe inoltre con l'art. 41 Cost. perché darebbe luogo ad una distorsione della concorrenza tra professionisti, in quanto la commistione tra attività commerciale e attività professionale consentirebbe l'aggiramento di una parte delle incompatibilità previste per la generalità degli avvocati e attenuerebbe i doveri deontologici che su di loro gravano.

La decisione della Corte

La Corte, preliminarmente ricostruisce il quadro normativo in questione, ricordando come la prima regolamentazione dell'esercizio della professione forense in forma societaria (artt. 16-32 del d.lgs. 96 del 2001 e successiva norma di modifica contenuta in una delega al Governo non esercitata) prevedeva che i soci delle STA fossero esclusivamente avvocati.

La partecipazione di professionisti iscritti ad altri ordini e di non professionisti nelle società di avvocati «si deve al censurato art. 4-*bis*, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 247 del 2012, introdotto dall'art. 1, comma 141, lettera *b)*, della legge n. 124 del 2017, che ha trasposto al settore dell'attività legale quanto già previsto, in via generale, per le «società tra professionisti» delle altre attività professionali regolamentate (art. 10 della legge di stabilità 2012)», al «fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense» (art. 1, comma 141, della legge n. 124 del 2017), come richiesto anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La Corte, nella propria ricostruzione, non nasconde che una simile scelta legislativa era risultata piuttosto «controversa per i rischi collegati all'intervento di logiche "mercatiste" nella professione forense» e che lo stesso CNF aveva manifestato la propria contrarietà anche nel corso dei lavori preparatori, tuttavia non manca di evidenziare che il legislatore ha avuto cura di controbilanciarne l'effetto attraverso una serie di norme volte ad «arginare il "peso" dei non professionisti nell'assetto societario» e ad attribuire ai soci professionisti le decisioni fondamentali concernenti la società. In quest'ottica, ricorda che l'art. 4-*bis* esclude la partecipazione di società fiduciarie, *trust* o per interposta persona, prevede che la compagine societaria debba essere formata in misura prevalente da soci professionisti (avvocati o altri professionisti), cui devono appartenere due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, e che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere costituita da soci avvocati, mentre la carica di amministratore può essere rivestita dai soci, tanto professionisti quanto non professionisti.

A fronte dei più stringenti requisiti "strutturali" previsti per le società tra avvocati rispetto alle società tra professionisti in genere, giustificati dalle peculiarità dell'attività forense, prosegue la Corte, la regolamentazione dei doveri del professionista che opera in ambito societario sembra essere invece maggiormente rigorosa nelle STP.

L'art. 4-*bis*, nei commi da 3 a 6, afferma indubbiamente, questo il ragionamento della Corte, una serie di importanti principi (il principio della personalità della prestazione professionale, la necessità di possedere i requisiti necessari per la specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, la piena indipendenza e imparzialità nello svolgimento dell'incarico, con obbligo di dichiarazione dei possibili conflitti di interesse o delle

incompatibilità, la responsabilità nei confronti del cliente, la soggezione al codice deontologico forense), tuttavia manca di alcuni obblighi che sono invece richiesti nelle società tra professionisti quali: a) la designazione del socio professionista da parte dal cliente e, in mancanza, la comunicazione per iscritto al cliente del nominativo scelto dalla società prima dello svolgimento dell'incarico; b) l'opposizione del segreto da parte socio professionista nei confronti degli altri soci sulle attività professionali a lui affidate; c) il possesso di requisiti di onorabilità per l'ammissione del socio investitore; d) gli obblighi di informazione al primo contatto con il cliente, tra cui, in particolare, quelli riguardanti l'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, *in primis* quelle «determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento».

Taluni dei predetti obblighi sono stati integrati nella disciplina delle società tra avvocati contenuta nella delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, al momento della decisione ancora all'esame del Parlamento (A.S. n. 1917, ora legge n. 137 del 2026), ma – segnala la Corte – rispetto alle regole della STP «non sono state recepite quelle che garantiscono il segreto professionale e impongono obblighi informativi relativi alla presenza del socio non professionista».

Alla ricostruzione della normativa italiana di riferimento, la Corte affianca un riferimento al diritto unionale, citando in primo luogo la sentenza Halmer n. 295/2024 della Corte di giustizia UE, che ha giudicato giustificata da motivi imperativi di interesse generale e proporzionata la norma tedesca che vieta la partecipazione alla società tra avvocati di un investitore puramente finanziario, seppur restrittiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali. Da parte sua, la Commissione europea ha sottolineato che le restrizioni in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali hanno portata economica negativa, ammettendo tuttavia che le stesse sono necessarie «nelle professioni, come quella di avvocato, in cui vi è da assicurare l'indipendenza o la responsabilità personale dei professionisti». La Commissione ha comunque auspicato, secondo la logica della proporzionalità, l'utilizzo di meccanismi che restringano nel minor modo possibile la concorrenza.

Passando dalle questioni preliminari alla legittimità costituzionale vera e propria, la Corte ribadisce la legittimazione del CNF a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, in quanto, in relazione alla decisione delle controversie sulla tenuta degli albi, svolge una funzione giurisdizionale (lo stesso art. 36 della legge n. 247 del 2012, che attualmente assegna al Consiglio nazionale forense il potere decisorio sui reclami avverso i

provvedimenti «in materia di albi, elenchi e registri», nella sua rubrica definisce espressamente tale competenza come «giurisdizionale»).

Delimita quindi il *thema decidendum*, riferendolo, anziché all'intero art. 4-*bis* come indicato dal CNF, «alla sola norma, ricavabile dal comma 2, lettera *a)*, del medesimo articolo, che consente la partecipazione alla società tra avvocati di soci non iscritti né all'albo forense né ad albi di altre professioni e dunque a soci non professionisti».

Venendo dunque alle questioni di legittimità vere e proprie, la Corte le dichiara inammissibili a causa dell'incompleta ricostruzione del quadro normativo da parte del rimettente, essendosi il CNF limitato, nella propria ordinanza, a censurare l'art. 4-*bis*, ritenendo che la mera presenza dei soci non professionisti «integri "di per sé" un rischio per l'indipendenza della difesa e per le regole della libera concorrenza» e omettendo di esaminare «il contenuto precettivo dei commi da 3 a 6 del medesimo articolo, che pongono un complesso di norme tese a "prevenire [i paventati] conflitti di interesse e [i] condizionamenti dell'indipendenza del professionista forense operante in forma societaria"».

A parere della Corte, «sono proprio le restrizioni poste alla partecipazione nella compagine sociale della componente non professionale e le apposite regole che concernono l'esercizio della professione forense, se svolta in forma societaria, a poter costituire il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco». Un equilibrio assicurato da una normativa che eviti «la possibilità dell'esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati o autorizzati, ed il pericolo dello sfruttamento dell'opera intellettuale in forme non compatibili con la dignità e autonomia dei singoli professionisti», soprattutto considerata la necessaria funzione strumentale per l'esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. che la professione forense assolve (concetto più volte espresso dalla giurisprudenza costituzionale), funzione di cui l'indipendenza dell'avvocato e il pieno rispetto da parte sua delle regole deontologiche costituiscono elementi indispensabili. Risulta dunque «essenziale che siano stabilite adeguate garanzie tese a prevenire i pure innegabili rischi riconnessi a tale partecipazione, in termini di conflitti di interesse, di aggiramento del segreto professionale e di pressione economica del socio di capitale sul socio avvocato».

A tal fine, la Corte, pur segnalando che la citata delega per la riforma della professione forense, al momento della decisione all'esame del Parlamento, è orientata a sviluppare le garanzie già previste dal censurato art. 4-*bis* della legge n. 247 del 2012, ritiene comunque doveroso sottolineare che tali garanzie «per il rammentato rilievo costituzionale dell'attività difensiva – non potranno essere di livello inferiore a quelle dettate dall'art. 10 della legge n. 183 del 2011 e dal relativo regolamento di attuazione (d. interm. n. 34 del 2013) per le società tra professionisti.»

Attività parlamentare

Nel corso della attuale legislatura, il Parlamento ha esaminato e approvato il disegno di legge governativo recante «delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense», divenuto legge a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Senato nella seduta del 22 luglio 2026 (giorno successivo al deposito della sentenza in commento), dopo una prima lettura alla Camera dei deputati. La legge 28 luglio 2026, n. 137 recepisce solo in parte le garanzie previste per le società tra professionisti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e dal relativo regolamento di attuazione, che la Corte ha indicato come livello minimo per la disciplina delle società tra avvocati: tra i princìpi e criteri direttivi (articolo 2, comma 1, lettera h)) figurano infatti l'ammissione dei soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e la designazione da parte del cliente del socio professionista incaricato, con comunicazione scritta del nominativo in mancanza di designazione, mentre non sono riprodotte le previsioni sull'opponibilità del segreto professionale agli altri soci e sugli obblighi informativi verso il cliente relativi alla presenza di soci con finalità di investimento, carenza già rilevata dalla Corte con riferimento al testo allora all'esame del Senato. La legge introduce peraltro presidi ulteriori, non previsti per le società tra professionisti, quali il divieto per la società di prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista e i limiti alla partecipazione agli utili dei soci non professionisti. (*v.* Sezione 5ª – Attività parlamentare connessa ai moniti).

3.5. La sentenza n. 150 del 2026 in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nelle materie della sezione autonoma di Bolzano

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 150 del 2026 ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 7, terzo comma del d.P.R. n. 426 del 1984 ("Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano"), il quale preclude l'accesso allo strumento del ricorso straordinario [originariamente al Presidente della Repubblica e, attualmente, al Presidente del Consiglio di Stato] nelle materie riservate alla competenza della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige.

Nonostante la pronuncia di rigetto, la Corte invita comunque il legislatore a ricercare un nuovo bilanciamento in grado di adattare il ricorso straordinario al contesto autonomistico della Provincia autonoma di Bolzano, introducendo nella relativa disciplina le necessarie garanzie a tutela delle minoranze linguistiche.

La questione

Il Consiglio di Stato, in sede di parere su ricorso straordinario, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma del d.P.R. n. 426 del 1984, che preclude l'accesso allo strumento del ricorso straordinario nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano, con riferimento a diversi parametri di costituzionalità.

In primo luogo, è stato evidenziato il contrasto con l'art. 90 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 972), che ha previsto l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige e di una autonoma sezione per la provincia di Bolzano. Secondo il rimettente il suddetto art. 7, che attua puntualmente quanto disposto dall'art. 90 dello Statuto, dovrebbe limitarsi a regolare solo la disciplina ordinamentale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, con particolare riferimento alla sezione autonoma di Bolzano e non dovrebbe pertanto potersi estendere fino a precludere il ricorso ad un rimedio previsto *generaliter* dalla legge dello Stato. L'art. 7, terzo comma, inoltre, violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma Cost., in quanto impedirebbe ai soggetti che intendano impugnare un atto emesso da un organo di una P.A. che ha sede nella provincia di Bolzano, o la cui efficacia è comunque circoscritta al territorio provinciale, di avvalersi di un rimedio

generale di impugnazione dei provvedimenti amministrativi definitivi. Infatti, tale preclusione non consentirebbe agli interessati di usufruire di un rimedio "giustiziale" caratterizzato da specifici vantaggi (come un termine decadenziale più lungo e la non necessarietà del patrocinio di un difensore), con conseguente lesione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza. Peraltro, l'esigenza di tutelare le minoranze linguistiche nell'utilizzo della lingua tedesca nei rapporti con gli uffici giudiziari (cfr. art. 100 dello Statuto speciale) non sarebbe tale da giustificare la suddetta preclusione.

Il giudice *a quo* ha rinvenuto anche la lesione, da parte della disposizione censurata, dell'art. 24, primo comma Cost. Infatti, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, il ricorso straordinario è stato progressivamente accostato ai rimedi giurisdizionali, divenendo uno strumento "giustiziale" (non più solamente un semplice ricorso amministrativo), alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide solo alcuni tratti strutturali e funzionali. Pertanto, il mancato accesso a tale mezzo di impugnazione priverebbe gli interessati di una tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive.

Infine, la norma oggetto del giudizio di costituzionalità contrasterebbe con gli artt. 5 e 87, primo comma, Cost. In particolare, tali disposizioni che stabiliscono, rispettivamente, i principi di unità e di indivisibilità della Repubblica e prevedono che il Capo dello Stato rappresenti l'unità nazionale, risulterebbero violate dal fatto che la norma censurata preclude al Presidente della Repubblica di svolgere una propria funzione all'interno di una porzione del territorio nazionale, compromettendo così l'unità e indivisibilità della Repubblica.

La decisione della Corte

La Corte ha preliminarmente ricordato come la giurisprudenza amministrativa abbia sempre ritenuto non fondate questione analoghe a quella affrontata in questa sede, rinvenendo la non fondatezza nella "precipua natura e composizione della sezione autonoma del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, connessa alla particolare situazione demografica, sociale e culturale dei gruppi linguistici italiano e tedesco conviventi in Alto Adige". Infatti, la preclusione disposta dall'art. 7, terzo comma del d.P.R. n. 426 del 1984 risulterebbe attuativa del principio di tutela delle minoranze linguistiche sancito dall'art. 6 Cost. Lo Statuto della Provincia autonoma di Bolzano, infatti, prevede che le controversie riguardanti il territorio della medesima Provincia autonoma di Bolzano siano decise da un giudice a composizione paritetica, specificando altresì che nelle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione

di Bolzano fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano.

Ciò premesso, i giudici costituzionali hanno dichiarato non fondata la questione sollevata con riferimento all'art. 90 dello Statuto speciale, nonché quella relativa alla violazione degli artt. 5 e 87, primo comma Cost.

Nello specifico, in relazione all'art. 90 del d.P.R. n. 670 del 1972 è stato osservato che la preclusione stabilita dalla norma censurata è inquadrabile fra le misure attuative del principio di tutela delle minoranze linguistiche, poiché garantisce che le controversie riguardanti il territorio della Provincia autonoma di Bolzano siano decise da un giudice a composizione paritetica, in ragione delle esigenze di natura demografica, sociale e culturale dei gruppi linguistici italiano e tedesco. Pertanto, anche se la disposizione censurata non è propriamente afferente all'assetto organizzativo del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la stessa non può essere ritenuta in contrasto con lo Statuto speciale, in quanto è comunque riconducibile alle finalità dallo stesso perseguite, ossia la salvaguardia delle diverse caratteristiche etniche e culturali dei gruppi linguistici stanziati sul territorio (cfr. art. 2 dello Statuto speciale).

Con riguardo agli artt. 5 e 87, primo comma Cost., invece, i giudici costituzionali hanno sottolineato come la decisione sul ricorso straordinario non figuri tra gli specifici poteri riconosciuti dalla Costituzione al Capo dello Stato e, in ogni caso, non rientri tra quelle attribuzioni sintomatiche dell'unità nazionale di cui il Presidente della Repubblica è rappresentante (a tal proposito, giova ricordare che a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 19 del 2026, la decisione sul ricorso straordinario è ora adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato).

La Corte Costituzionale ha, poi, dichiarato inammissibili le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, primo comma Cost.

Ripercorrendo gli elementi qualificanti tale rimedio la Corte ha ricordato che: il termine decadenziale di proposizione del ricorso sia di 120 giorni; le controparti possono chiedere, mediante opposizione da proporsi entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, che il contenzioso sia definito in sede giurisdizionale; se viene avanzata la predetta opposizione e il ricorrente vuole insistere nel giudizio, lo stesso deve trasporre il giudizio dinanzi al giudice competente; se non viene proposta opposizione, il ricorso è istruito dal Ministero competente ed è trasmesso al Consiglio di Stato per il parere; la decisione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato (e non più con decreto del Capo dello Stato, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 19 del 2026) in maniera conforme al predetto parere.

La Corte ha, poi, ricordato le innovazioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009, in particolar modo la natura vincolante del parere reso dal Consiglio di Stato e la possibilità per quest'ultimo organo di sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di espressione del parere. A seguito di tali modifiche,

la stessa Corte Costituzionale ha rilevato nella sentenza n. 73 del 2014 che l'istituto del ricorso straordinario "ha perduto la propria connotazione puramente amministrativa ed ha assunto la qualità di rimedio giustiziale amministrativo, con caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo". Allo stesso modo, il Consiglio di Stato, nell'Adunanza plenaria n. 11 del 2024, ha asserito che l'incremento delle garanzie che assistono il ricorso straordinario, tuttavia, non ha comportato l'automatica assimilazione di tale rimedio alla giurisdizione. Pertanto, il ricorso straordinario si configura come "rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide soltanto alcuni profili strutturali e funzionali".

Premessa la suddetta ricostruzione, i giudici costituzionali hanno evidenziato come la radicale preclusione posta dall'art. 7, terzo comma del d.P.R. n. 426 del 1984 si pone in tensione con il principio di uguaglianza rapportato alla tutela di situazioni giuridiche soggettive dinanzi alla giurisdizione amministrativa, nella misura in cui è impedito, ai titolari di tali situazioni, l'accesso ad un rimedio appositamente approntato per la relativa protezione che è stato potenziato nel corso del tempo. Tuttavia, è stato parimenti rilevato come la suddetta preclusione, da un lato, non intacca la soglia minima del diritto di difesa dinanzi a un giudice terzo e imparziale e, dall'altro, è comunque strumentale alla tutela delle minoranze linguistiche.

La pronuncia si conclude con un monito rivolto al legislatore evidenziando la necessità di un bilanciamento diverso da quello oggi consolidato nella disposizione censurata, la quale appare decisamente sbilanciata a favore della tutela delle minoranze linguistiche, a scapito dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, riferiti alla protezione delle situazioni giuridiche soggettive. La Corte rileva tuttavia che esiste un ampio ventaglio di opzioni per ricomporre le criticità riscontrate, anche differenti da quelle prospettate dal giudice rimettente. La scelta dello strumento più idoneo, peraltro, esorbita dai confini del giudizio di legittimità costituzionale e spetta, allo stato, al legislatore, dovendosi rimodulare la disciplina del ricorso straordinario in ragione della specificità di un diverso contesto.

3.6. La sentenza n. 151 del 2026 in materia di decreto di trasferimento per vendita forzata

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 151 del 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 586 c.p.c., sollevate con riferimento alla mancata previsione, nel decreto di trasferimento emesso all'esito della vendita forzata, dell'ordine di annotare l'estinzione del diritto d'uso o, in subordine, di cancellarne la trascrizione. La questione riguardava il caso in cui la trascrizione dell'atto costitutivo del diritto d'uso fosse successiva all'iscrizione dell'ipoteca, il creditore ipotecario avesse chiesto la vendita del bene come libero e l'usuario avesse ricevuto l'avviso previsto dall'art. 498 c.p.c. La Corte ha tuttavia ritenuto auspicabile un intervento legislativo che introduca un meccanismo più semplice e coerente con gli effetti dell'espropriazione forzata.

La questione

Il Tribunale ordinario di Varese, in funzione di giudice dell'esecuzione, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare avente a oggetto beni gravati da un'ipoteca di primo grado e da una successiva trascrizione di un diritto d'uso, era chiamato a decidere sulle istanze presentate dal creditore procedente e dal professionista delegato volte a far inserire nel decreto di trasferimento l'ordine di cancellazione della trascrizione di tale diritto reale minore ovvero l'annotazione della sua avvenuta estinzione ai sensi dell'art. 2812, secondo comma, cod. civ., allo scopo di assicurare la piena e libera commerciabilità dell'immobile.

Esclusa la praticabilità di un'interpretazione analogica o adeguatrice delle norme vigenti per assenza di una copertura normativa e in ragione della tassatività delle formalità pubblicitarie, il giudice *a quo* investiva la Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione. Le censure si appuntavano sulla disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione ordini, con il medesimo decreto di trasferimento del bene pignorato, l'annotazione dell'estinzione del diritto d'uso – o, in subordine, la cancellazione della relativa trascrizione – allorché l'atto costitutivo sia stato trascritto successivamente all'iscrizione dell'ipoteca, il creditore ipotecario abbia chiesto di far subastare la cosa come libera e l'usuario abbia ricevuto l'avviso della pendenza del processo esecutivo ai sensi dell'art. 498 cod. proc. civ..

Secondo il rimettente, l'impossibilità di disporre una segnalazione pubblicitaria idonea ad attestare l'estinzione del diritto reale minore

violerebbe l'art. 24 Cost., in quanto la permanenza nei registri immobiliari di una trascrizione formalmente inopponibile ma apparentemente pregiudizievole genererebbe incertezza negli operatori, ostacolando la massima fruttuosità della vendita forzata e compromettendo l'effettività della tutela giurisdizionale esecutiva. La norma contrasterebbe altresì con l'art. 3 Cost. per intrinseca irragionevolezza, giacché il legislatore, pur avendo esteso nel 2005 l'ordine di cancellazione alle trascrizioni dei pignoramenti e alle iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento originario (formalità semplicemente inefficaci), non ha previsto analogo rimedio per i diritti reali minori destinati a estinguersi *de iure* con l'espropriazione, frustrando l'esigenza di una veritiera rappresentazione dei registri immobiliari. Infine, la disposizione lederebbe l'art. 42 Cost., dal momento che la permanenza di risultanze equivoche rischia di deprimere il prezzo di aggiudicazione, comprimendo ingiustificatamente il diritto di proprietà e il patrimonio del debitore esecutato.

La decisione della Corte

La Corte, preliminarmente, ricostruisce il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l'art. 586, primo comma, cod. proc. civ. individui in modo tassativo le formalità di cui il giudice dell'esecuzione ordina la cancellazione nel decreto di trasferimento, limitandole ai pignoramenti e alle iscrizioni ipotecarie. Per quanto attiene ai diritti reali minori costituiti successivamente all'iscrizione dell'ipoteca, il sistema della pubblicità dichiarativa trova il proprio punto di equilibrio nell'art. 2812 cod. civ., il quale assicura al creditore ipotecario la facoltà di far vendere il bene come libero e sancisce l'estinzione *de iure* di tali diritti per effetto dell'espropriazione, convertendoli nel diritto del titolare di far valere le proprie ragioni sul ricavato.

Con la sentenza n. 151 del 2026, la Consulta ha dichiarato le questioni non fondate. La Corte chiarisce che la scelta del legislatore di non estendere l'ordine di cancellazione o annotazione ai diritti reali minori rientra nell'ampia discrezionalità ad esso spettante in materia di conformazione del processo e dei registri immobiliari, la quale risponde alla necessità di bilanciare la sicurezza dei traffici con l'affidamento dei terzi. Il complesso delle norme codicistiche (artt. 2812, 2913, 2914, 2915, 2916 e 2919 cod. civ.) protegge già pienamente sia la posizione del creditore sia quella dell'aggiudicatario, ai quali tali formalità risultano inopponibili e inefficaci. Inoltre, tenuto conto che la cancellazione o l'annotazione produce effetti erga omnes, la Consulta sottolinea la necessità di adottare particolare cautela nel ricondurre un simile effetto a un provvedimento dell'esecuzione non reso all'esito di un giudizio a cognizione piena.

In relazione alla paventata lesione degli artt. 24 e 42 Cost., il Giudice delle leggi osserva che il rischio che gli operatori immobiliari siano indotti in errore da una valutazione sommaria delle risultanze pubblicitarie costituisce un mero inconveniente di fatto, non direttamente imputabile alla norma censurata e perciò inidoneo a integrare un *vulnus* costituzionale. L'ordinamento appresta già le idonee garanzie giuridiche affinché il bene sia posto in vendita e stimato come libero da vincoli estinti. Cionondimeno, la Corte riconosce che la permanenza di risultanze equivoche nei registri pubblici possa determinare ostacoli pratici nella successiva circolazione del bene o nell'accesso al credito, rivolgendo per l'effetto un espresso auspicio al legislatore affinché predisponga un meccanismo normativo più semplice e coerente per dare formale atto dell'estinzione dei diritti reali minori a seguito dell'espropriazione forzata.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 586 c.p.c. La disciplina codicistica assicura, nei casi e alle condizioni previste, l'estinzione del diritto reale minore e la sua inopponibilità all'aggiudicatario, anche se la relativa trascrizione permane nei registri immobiliari. La Corte ha nondimeno ritenuto auspicabile un intervento del legislatore che renda più semplice e coerente la rappresentazione degli effetti dell'espropriazione, così da prevenire incertezze e ostacoli pratici alla circolazione degli immobili.

3.7. La sentenza n. 152 del 2026 in materia di suicidio medicalmente assistito

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 152 del 24 luglio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 580 ("Istigazione o aiuto al suicidio") del codice penale, sollevate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna, in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione. Ha altresì dichiarato inammissibile, per difetto di motivazione, la questione sollevata rispetto all'articolo 580 del codice penale in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Con la pronuncia in esame, la Corte conferma che il requisito della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, quale condizione per la non punibilità dell'aiuto al suicidio, non è costituzionalmente illegittimo. Quest'ultimo svolge infatti, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019[19]. La Corte ribadisce, inoltre, che la scelta di estendere l'accesso al suicidio medicalmente assistito anche a pazienti le cui funzioni vitali non dipendano da tali trattamenti non è costituzionalmente obbligata ma, al tempo stesso, neppure preclusa al legislatore. A quest'ultimo, infatti, resta la facoltà di individuare soluzioni diverse, purché accompagnate dalle necessarie garanzie contro i rischi di abuso e di abbandono del malato.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Oggetto delle questioni di legittimità costituzionale è l'articolo 580 del codice penale[20], nel testo risultante dalla sentenza n. 242 del 2019, con la quale la Corte ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), agevola l'esecuzione del proposito di suicidio di una persona pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli[21], tenuta in vita da trattamenti di sostegno

[19] Riguardo a tale sentenza, cfr. il successivo paragrafo.

[20] Ai sensi dell'art. 580 del c.p., primo comma, chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni; se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

[21] Nelle motivazioni, la sentenza n. 242 afferma altresì che il paziente deve essere stato adeguatamente informato sia in ordine alle sue condizioni personali sia in ordine alle possibili

vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputi intollerabili, sempre che le condizioni e modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Le censure del suddetto giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna riguardano il frammento normativo «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale», del quale il giudice rimettente sollecita l'ablazione, così da estendere l'area di liceità della condotta di agevolazione dell'altrui suicidio a tutte le persone che, ferme le predette ulteriori condizioni sostanziali e procedurali individuate dalla giurisprudenza costituzionale, siano affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze, fisiche o psicologiche, ritenute intollerabili, ancorché le medesime persone non siano sottoposte a trattamenti di sostegno vitale. Come rilevato dalla Corte, l'ordinanza di rimessione non chiede invece né di affiancare al requisito in parola, in via alternativa, quello della «prognosi infausta a breve termine», richiamato ad altri fini dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 219 del 2017, né di includere nell'area di non punibilità le patologie neurodegenerative che determinino una dipendenza continuativa dall'assistenza di terzi, secondo quanto auspicato da alcuni intervenienti nel giudizio.

La materia del "fine vita", in assenza di una disciplina legislativa organica del suicidio medicalmente assistito, risulta attualmente disciplinata dalla legge n. 219 del 2017 e dagli interventi della Corte costituzionale. La legge n. 219 del 2017, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., riconosce a ogni persona capace di agire il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario, nonché di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali (articolo 1, comma 5); essa prevede, altresì, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e la possibilità, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, del ricorso alla sedazione palliativa profonda continua (articolo 2). Rileva altresì la legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.

Su tale quadro si è innestata la sentenza della Corte n. 242 del 2019[22] con la quale è stata definita l'area della liceità dell'agevolazione al suicidio, ossia,

soluzioni alternative al suicidio, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative e, eventualmente, alla sedazione profonda continua.

[22] Si ricorda che, con la precedente ordinanza n. 207 del 2018, la Corte ha individuato un'area di non conformità costituzionale della fattispecie incriminatrice, corrispondente ai casi in cui l'aspirante suicida sia una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che trovi assolutamente intollerabili, tenuta in vita a mezzo di trattamenti

come già si è accennato, quando risultino simultaneamente presenti le seguenti condizioni: il proposito di suicidio si sia autonomamente e liberamente formato; si tratti di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. Nella sentenza la Corte ha anche sollecitato il legislatore a disciplinare compiutamente la materia.

Nella successiva sentenza n. 50 del 2022, relativa all'inammissibilità della richiesta di referendum abrogativo parziale dell'articolo 579 del c.p. ("Omicidio del consenziente"), la Corte ha poi precisato che, quando viene in rilievo il bene della vita umana, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che ne assicuri una tutela minima.

Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale è stato successivamente oggetto della sentenza n. 135 del 2024 e della sentenza n. 66 del 2025, entrambe di non fondatezza. Con la prima pronuncia la Corte, pur confermando il requisito, ne ha fornito un'interpretazione estensiva, chiarendo che: esso ricorre anche quando il trattamento, pur non ancora in atto, sia indicato come necessario dal medico e sia rifiutato dal paziente, non potendo esservi distinzione, sul piano costituzionale, tra il paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l'interruzione, e quello che ne necessiti ma possa rifiutarne *ab origine* l'attivazione; nella nozione di trattamenti di sostegno vitale possono rientrare anche procedure normalmente eseguite da personale sanitario ma suscettibili di essere apprese da familiari o da *caregivers*[23]. Con la seconda pronuncia la Corte ha ribadito tali conclusioni, sottolineando che, per i casi di assenza di indicazione medica di un trattamento di sostegno vitale, resta l'ampio margine di discrezionalità del legislatore, e ha rinnovato con forza l'auspicio che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente

di sostegno vitale e capace di prendere decisioni libere e consapevoli. In quell'occasione, la Corte dispose il rinvio del giudizio al fine di consentire al Parlamento di intervenire con un'appropriata disciplina. Decorso inutilmente il termine, la Corte è intervenuta con la suddetta sentenza di illegittimità n. 242 del 2019, dichiarando costituzionalmente illegittima la fattispecie incriminatrice nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, nel rispetto delle condizioni summenzionate, agevola il proposito di suicidio.

[23] In particolare, la sentenza ha precisato che rientrano nella nozione di trattamenti di sostegno vitale anche procedure quali l'evacuazione manuale, l'inserimento di cateteri o l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali, normalmente compiute da personale sanitario ma suscettibili di essere apprese da familiari o *caregivers*, allorché la loro interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo.

ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito nella sentenza n. 242 del 2019, anche attraverso un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative.

Con la sentenza n. 132 del 2025, pronunciata su questioni sollevate dal Tribunale di Firenze in relazione all'articolo 579 del c.p. e dichiarate inammissibili per carenze istruttorie circa la disponibilità di dispositivi idonei a consentire l'autosomministrazione del farmaco letale da parte di una paziente tetraplegica, la Corte ha affermato che la persona rientrante nelle condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale è titolare di una situazione soggettiva tutelata e ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, ivi compreso il reperimento dei dispositivi di autosomministrazione disponibili.

Sul versante del riparto di competenze, infine, la sentenza n. 204 del 2025 e la sentenza n. 148 del 2026 hanno ricondotto, rispettivamente, la legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, e la legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, alla materia concorrente della tutela della salute, affermando che i principi fondamentali in materia di procedure di accesso al suicidio medicalmente assistito si desumono dalla legislazione statale vigente, letta alla luce delle pronunce costituzionali, ma dichiarando illegittime le disposizioni invasive delle competenze legislative statali (anche disposizioni ripetitive dell'assetto della giurisprudenza costituzionale).

Si ricorda altresì che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto agli Stati un ampio margine di discrezionalità nella disciplina del "fine vita", escludendo, da ultimo, nella sentenza *Dániel Karsai contro Ungheria*[24], che l'impossibilità di accedere al suicidio assistito per un paziente non dipendente da trattamenti di sostegno vitale integri una violazione del diritto al rispetto della vita privata.

Sul piano regionale, successivamente alle leggi della Regione Toscana n. 16 del 2025 e della Regione Sardegna n. 26 del 2025, oggetto delle richiamate sentenze n. 204 del 2025 e n. 148 del 2026, il consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale 28 luglio 2026, n. 10 (Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024 in materia di suicidio medicalmente assistito) che disciplina gli aspetti organizzativi e procedurali della verifica dei requisiti di accesso da parte del Servizio sanitario regionale; nel settembre 2026, il Consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnazione della legge dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 Cost., per asserita violazione degli articoli 2, 32 e 117, secondo comma, lettera *l)*, e terzo

[24] Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 13 giugno 2024, *Dániel Karsai contro Ungheria*, con la quale è stata esclusa la violazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in relazione al divieto di accesso al suicidio assistito per un paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica non dipendente da trattamenti di sostegno vitale.

comma, della Costituzione. Il consiglio regionale della regione Veneto ha approvato la legge regionale n. 17 del 8 settembre 2026 (Procedure per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito). Il Consiglio dei ministri, in data 5 novembre 2026, ha deliberato l'impugnazione della suddetta legge veneta dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 Cost., per asserita violazione degli articoli 2, 3, 32, 97, 117 e 123 della Costituzione.

I motivi del rinvio incidentale

La questione è stata sollevata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna, con ordinanza del 29 settembre 2025, nel procedimento penale a carico di tre persone indagate per il reato di concorso nell'aiuto al suicidio di una donna affetta da una forma avanzata di parkinsonismo e da paralisi sopranucleare progressiva, donna che, dopo avere manifestato il proposito di porre fine alla propria vita, era stata accompagnata presso una struttura in Svizzera, ove era deceduta l'8 febbraio 2023 mediante autosomministrazione di un farmaco letale. Il giudice *a quo*, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, ha escluso che la vicenda potesse essere ricondotta all'area di non punibilità tracciata dalla summenzionata sentenza n. 242 del 2019, in ragione dell'assenza del requisito della sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ha ritenuto, in primo luogo, che il requisito censurato determini un trattamento discriminatorio tra diverse tipologie di persone malate, in violazione dell'articolo 3 Cost., posto che chi non sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale potrebbe versare in una condizione di patologia irreversibile altrettanto dolorosa e, nel quadro vigente, è costretto ad attendere il peggioramento delle proprie condizioni per poter accedere alla procedura. A sostegno di tale assunto, il giudice *a quo* ha richiamato il parere reso dal Comitato nazionale per la bioetica il 18 luglio 2019[25], nonché la giurisprudenza costituzionale secondo cui, nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non corrisponde un incremento di tutela di altro interesse di pari rango (cfr. la richiamata sentenza della Corte n. 143 del 2013).

In secondo luogo, il requisito violerebbe il principio personalista di cui all'articolo 2 Cost., la libertà personale di cui all'articolo 13 Cost. e la libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico desumibile dagli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., che dovrebbero estendersi al momento delle

[25] Comitato nazionale per la bioetica, *Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito*, parere del 18 luglio 2019.

scelte di "fine vita"; in tale prospettiva, dirimente dovrebbe essere il concetto stesso di malattia e non il trattamento che questa riceve. Sarebbe inoltre irragionevole riconoscere al paziente, in base all'articolo 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017, il diritto di rifiutare sin dall'inizio qualsiasi trattamento sanitario e imporgli, per accedere al suicidio medicalmente assistito, di sottoporsi a un trattamento per poi rinunciarvi. Il rimettente ha infine evocato la violazione dell'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nel giudizio si sono costituite le persone indagate, che hanno concluso per l'accoglimento delle questioni. L'Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto la manifesta infondatezza, rilevando che censure sostanzialmente sovrapponibili sono già state respinte dalle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025.

La decisione della Corte costituzionale

In via preliminare, la Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità formulate dagli intervenienti *ad opponendum*. Quanto all'asserita incompetenza per territorio del giudice rimettente, la Corte ha ribadito che, alla luce del principio di autonomia del giudizio incidentale rispetto al processo principale, il difetto di competenza del giudice *a quo* costituisce causa di inammissibilità solo se rilevabile *ictu oculi* sulla base degli elementi offerti dalla stessa ordinanza di rimessione; ha inoltre osservato che il principio di legalità processuale impone una speciale cautela nel rilievo di ufficio di tale vizio, che nel procedimento penale può essere fatto valere solo con le modalità e nei termini fissati dagli articoli da 21 a 25 del codice di procedura penale, spettando dunque al giudice *a quo* e alle parti del giudizio principale ogni valutazione al riguardo. La Corte ha altresì escluso che le questioni costituiscano un surrettizio tentativo di impugnazione delle proprie precedenti pronunce, in violazione dell'articolo 137, terzo comma, Cost., rilevando che la sentenza n. 242 del 2019, in quanto pronuncia di accoglimento parziale, non impedisce di aggiungere una classe ulteriore di casi a quelli già sottratti alla punibilità, e che le sentenze di non fondatezza n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025 non precludono la riproposizione delle questioni. È stata infine rigettata l'eccezione di irrilevanza fondata sul mancato rispetto, nel caso concreto, delle condizioni procedurali di non punibilità, poiché l'eventuale accoglimento inciderebbe quantomeno sull'iter motivazionale della decisione del giudice rimettente.

La Corte ha invece rilevato d'ufficio l'inammissibilità della censura riferita all'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto priva di motivazione;

lacuna che la Corte ha ritenuto particolarmente significativa, considerato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella citata sentenza *Dániel Karsai contro Ungheria*, ha escluso che l'impossibilità di accedere al suicidio assistito in situazioni analoghe a quella in esame sia contraria agli articoli 8 e 14 della Convenzione.

Nel merito, la Corte ha reiterato la valutazione di non fondatezza già espressa nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025, a fronte di censure pressoché sovrapponibili, rilevando come il rimettente abbia omesso di confrontarsi con tali precedenti.

Con riferimento alla asserita violazione dell'articolo 3 Cost., la Corte, pur dichiarandosi pienamente consapevole dell'intensa sofferenza sperimentata da chi, affetto da patologie degenerative del sistema nervoso in stato avanzato, dipenda da terze persone per le necessità più basilari della vita quotidiana, ha ribadito di non avere riconosciuto, con la sentenza n. 242 del 2019, un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile determinata da una patologia irreversibile. La sentenza n. 242 ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l'accesso al suicidio medicalmente assistito a pazienti che, versando in quelle condizioni e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali, già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all'articolo 32, secondo comma, Cost., di porre fine alla propria vita rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza. Tale *ratio* non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno, o non hanno ancora, la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure; le due situazioni, pertanto, non sono omogenee e viene meno il presupposto stesso della censura di irragionevole disparità di trattamento. La Corte ha inoltre osservato che il rimettente, nel richiamare il suddetto parere del Comitato nazionale per la bioetica del 18 luglio 2019, non ha tenuto conto del successivo e più articolato documento reso dallo stesso Comitato il 20 giugno 2024 proprio sul tema dei trattamenti di sostegno vitale, nella cui relazione di maggioranza non si rinviene alcuna indicazione relativa alle asserite discriminazioni[26].

Quanto alle censure riferite agli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., la Corte ha ricordato che da tali disposizioni discende il diritto fondamentale del paziente di rifiutare qualsiasi trattamento medico, inclusi quelli necessari alla sopravvivenza, sul quale si fonda la valutazione di irragionevolezza del divieto assoluto di aiuto al suicidio; tuttavia, proprio la tutela della libertà di autodeterminazione, affinché questa sia genuina e responsabile, ne giustifica il bilanciamento con il dovere dello Stato di tutelare la vita umana, che si colloca in posizione apicale nell'ambito dei diritti fondamentali della

[26] Risposta del 20 giugno 2024 del Comitato nazionale per la bioetica al quesito formulato dal Comitato etico territoriale della Regione Umbria il 3 novembre 2023.

persona. Ogni scelta di legalizzazione di pratiche di suicidio medicalmente assistito, infatti, se amplia gli spazi riconosciuti all'autonomia individuale, crea al contempo rischi che l'ordinamento ha il dovere di evitare; rischi che non riguardano soltanto condotte apertamente abusive di terzi, ma anche la possibilità che, in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata da adeguate garanzie, si determini una «pressione sociale indiretta» su persone malate, anziane o sole, indotte a ritenersi un peso per i propri familiari e per la società.

In tale prospettiva, la Corte ha ribadito che il proprio compito non è quello di sostituirsi al legislatore nell'individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all'autodeterminazione e le contrapposte istanze di tutela della vita, bensì soltanto quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto, della tutela di ciascuno di tali principi. Ne consegue che la scelta di consentire l'accesso al suicidio medicalmente assistito anche a pazienti capaci di assumere decisioni libere e responsabili, affetti da patologie irreversibili che cagionino loro sofferenze, fisiche o psicologiche, intollerabili, ma le cui funzioni vitali non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, è costituzionalmente non obbligata, pur non essendo preclusa al legislatore, laddove questi appresti le necessarie garanzie contro i rischi di abuso e di abbandono del malato. Resta fermo, secondo la Corte, il dovere della Repubblica di assicurare alla persona malata una presa in carico effettiva e continuativa da parte del sistema sanitario e sociale, nonché un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio medicalmente assistito.

La Corte ha infine confutato, ancora una volta, l'assunto secondo cui il malato, per accedere legittimamente al suicidio assistito, dovrebbe prima chiedere di essere sottoposto a un trattamento di sostegno vitale per poi rinunciarvi, ribadendo che il diritto fondamentale scaturente dagli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, Cost. comprende, prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti in corso, quello di rifiutarne *ab origine* l'attivazione, sicché il requisito risulta integrato anche nei confronti del paziente che, secondo la valutazione medica, necessiti di tali trattamenti per sopravvivere e li rifiuti.

Attività parlamentare

Nel corso dell'attuale legislatura, presso le Commissioni riunite 2ª e 10ª del Senato, è iniziato l'esame di alcuni disegni di legge in materia di suicidio medicalmente assistito. Si rinvia, in merito, nella presente rassegna, alla tabella riassuntiva dell'attività parlamentare relativa ai moniti, nelle parti di essa relative alle precedenti sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025.

4. ALTRE PRONUNCE DI INTERESSE

4.1. La sentenza n. 120 del 2026 in materia di proporzionalità delle pene previste per il reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina

La Corte costituzionale, con la sentenza in titolo, ha dichiarato non fondate le censure di illegittimità costituzionalità avanzate in relazione al reato di cui all'art. 12-*bis* del testo unico immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), ritenendo le pene ivi previste non manifestamente irragionevoli né sproporzionate.

La questione

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa aveva, con propria ordinanza, sollevato questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 12-*bis* del testo unico immigrazione, che prevede il reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione (questi ultimi due in relazione all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

In particolare, il GUP di Siracusa denunciava l'intrinseca irragionevolezza del quadro edittale complessivamente recato dal predetto articolo, non solo a causa del minimo e del massimo edittale stabiliti al comma 1 (reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone ovvero derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone), ma anche per le numerose circostanze aggravanti contemplate al comma 3, per le quali peraltro il comma 4 espressamente esclude il possibile bilanciamento con le circostanze attenuanti (fatta eccezione per quelle relative alla minore età e alla minima partecipazione alla preparazione ed esecuzione del reato, di cui agli artt. 98 e 114 c.p.), che contribuirebbero ulteriormente ad incrementare oltre misura la pena detentiva comminabile.

Il sistema congegnato dal legislatore - argomenta il giudice *a quo* – sarebbe dunque connotato da una evidente sproporzione, non conforme ai parametri costituzionali e sovranazionali evocati, se confrontato con altre fattispecie simili presenti nell'ordinamento, quali la morte come conseguenza di altro delitto, di cui all'art. 586 c.p., o la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-*ter* c.p.

Tale irragionevolezza risulterebbe ancora più manifesta nei confronti dei c.d. “migranti-scafisti”, ovvero quei soggetti «che, lungi dall’essere parte di una organizzazione criminale, sono a loro volta “vittime” del sistema, venendo individuati come meri esecutori del progetto criminale».

Il giudice rimettente lamenta altresì la mancata previsione di un’ipotesi di lieve entità, che consentirebbe di modulare la pena sull’effettiva gravità del reato.

La decisione della Corte

Preliminarmente, la Corte effettua un breve inquadramento dell’ipotesi delittuosa censurata, ricordando che il delitto in questione è stato introdotto nell’ordinamento dal decreto-legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro) quale «ipotesi speciale di quello delineato dall’art. 586 c.p., da cui differisce proprio per lo specifico delitto da cui derivano, come conseguenza non voluta, la morte e le lesioni personali: non già qualsiasi delitto doloso, bensì l’ipotesi aggravata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina prevista dall’art. 12, comma 3, lettere *b)* o *c)*, t.u. immigrazione, rispetto alla quale integra un’autonoma fattispecie criminosa». L’inasprimento sanzionatorio rispetto alle due ipotesi di partenza costituisce - a parere della Corte – la principale novità e il profilo caratterizzante del nuovo delitto.

La Corte analizza quindi gli elementi costitutivi del reato: sotto il profilo soggettivo, distinguendo tra la condotta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, imputabile a titolo di dolo, dagli eventi lesivi cagionati dalla condotta in esame che sono invece, per espressa previsione di legge, non voluti, e sotto il profilo oggettivo, individuando nell’ordinata gestione dei flussi migratori il «bene giuridico “strumentale”, attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici ‘finali’, di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollata” (sentenza n. 250 del 2010 e ivi numerosi precedenti in senso conforme), quali, in particolare, gli equilibri del mercato del lavoro, le risorse (limitate) del sistema di sicurezza sociale, l’ordine e la sicurezza pubblica» (sentenza n. 63 del 2022)».

Passando all’esame delle censure sollevate nell’ordinanza di rimessione, la Corte rileva che si tratta di tre distinti profili, a ciascuno dei quali corrisponde un diverso *petitum*: la riduzione del minimo edittale della pena detentiva previsto dai commi 1 e 3, l’introduzione dell’attenuante della lieve entità ed infine la rimozione del divieto di bilanciamento tra circostanze posto dal comma 4.

Con riguardo al primo profilo, la Corte ricorda che secondo la propria costante giurisprudenza, «le valutazioni discrezionali di dosimetria della

pena spettano al legislatore, con il solo limite delle scelte sanzionatorie che si rivelino arbitrarie o manifestamente irragionevoli» (a sostegno, cita numerose sentenze, tra le ultime, la n. 35 del 2026 e la n. 202 del 2025).

Approfondendo dunque il tema al fine di verificare se nel caso di specie possa ravvisarsi una manifesta irragionevolezza della pena prevista dal legislatore, la Corte sottopone la norma al sindacato sulla proporzionalità "intrinseca". Da questo punto di vista, la Corte ritiene che non vi è dubbio che si tratti di una «risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza», sia nel minimo (venti anni di reclusione) sia nel massimo (trenta anni di reclusione), tuttavia non è da ritenersi manifestamente sproporzionata rispetto all'intrinseca gravità dei fatti contemplati dalla norma incriminatrice censurata.

Dagli stessi lavori preparatori emerge, d'altronde, che tale reato è stato introdotto proprio al fine di realizzare un inasprimento sanzionatorio rispetto alla pena che sarebbe stata comminabile, prima della novella legislativa, in base all'art. 12, comma 3, lettere *b)* o *c)*, t.u. immigrazione in concorso formale, ex art. 586 c.p., con i delitti di omicidio o di lesioni personali plurimi colposi. La soglia edittale, fissata allo scopo di «scoraggiare il dilagante fenomeno del trasporto di migranti irregolari realizzato in condizioni che espongono i migranti stessi a grave pericolo per la loro vita e incolumità», è dunque giustificata dall'elevatissimo disvalore delle condotte descritte all'art. 12-*bis* «che compromettono i beni giuridici tutelati in misura massima» e che sono peraltro soggette ad obblighi sovranazionali di maggiore punibilità (la Corte cita in proposito il Protocollo di Palermo, addizionale alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti, e il *Facilitators Package* dell'Unione Europea[27]).

Con riferimento specifico alle circostanze aggravanti contemplate al comma 3, la Corte, dopo aver circoscritto la questione di legittimità alla sola aggravante del fatto riguardante «l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone», prevista dall'art. 12, comma 3, lettera *a)*, t.u. immigrazione, unica effettivamente ricorrente nella fattispecie concreta, afferma che «trattandosi di circostanza a effetto comune, che implica un aumento della pena della fattispecie base fino a un terzo, la sua previsione non si traduce in una risposta sanzionatoria manifestamente sproporzionata rispetto all'intrinseca gravità della tipologia dei fatti tipizzati».

La Corte affronta quindi la questione del c.d. "migrante-scafista", termine con cui «si indica il migrante irregolare – del tutto estraneo all'eventuale

[27] Il *Facilitators Package* costituisce il quadro giuridico adottato dall'UE nel 2002 per definire il reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'UE e per stabilire le relative sanzioni penali. Il pacchetto è così composto è composto dalla direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali e dalla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio del 28 novembre 2002 relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

sodalizio criminale che ha organizzato il trasporto – cui viene assegnato, in via occasionale ed episodica, il compito di condurre il mezzo di trasporto o altro ruolo logistico». A parere della Corte, l'ordinamento contiene già gli strumenti che consentono al giudice di valutare il caso concreto ed evitare di comminare un trattamento sanzionatorio sproporzionato: in particolare, «il giudice potrà ricorrere, per accertare o calibrare la responsabilità del cosiddetto migrante-scafista, rispettivamente, alle cause scriminanti o alle circostanze attenuanti comuni». In primo luogo, è fuori di dubbio che il "migrante-scafista" potrà invocare l'esimente dello stato di necessità, ben potendo la collaborazione dallo stesso prestata per sottrarsi a minacce, violenze o condizioni di detenzione degradanti integrare quel «pericolo attuale di un danno grave alla persona», non «altrimenti evitabile», richiesto dall'art. 54, primo comma, c.p. Qualora il predetto soggetto non fosse scriminabile sulla base dello stato di necessità, il giudice potrebbe comunque fare ricorso alle circostanze attenuanti, in particolare a quella del contributo di minima importanza prevista dall'art. 114, primo comma, c.p., che è tra l'altro, ai sensi del comma 4 dell'art. 12-*bis*, «pienamente bilanciabile con le aggravanti cosiddette "blindate"».

Infine, non convincono la Corte le argomentazioni proposte dal giudice *a quo* che desume la sproporzione della pena inflitta ai sensi dell'art. 12-*bis* dalla comparazione con altri delitti che il giudice rimettente assume siano con esso confrontabili: *in primis* il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettere *b)* o *c)*, t.u. immigrazione, in concorso formale, ex art. 586 c.p., con l'omicidio e le lesioni plurimi colposi, in relazione al quale la Corte aveva già evidenziato che il delitto di cui all'art. 12-*bis* si pone in rapporto di specialità.

Neppure l'accostamento con il delitto di cui all'art. 452-*ter* c.p., che per il delitto di inquinamento ambientale commina la pena della reclusione da cinque a dieci anni aumentata fino al triplo, con il limite di venti anni, nel caso di morte di più persone ovvero di morte anche di una sola persona e di lesioni ad una o più persone, persuade la Corte, stante la diversa tipizzazione delle condotte e la disomogeneità sul piano dell'offensività delle fattispecie poste a confronto. Peraltro, come dedotto dalla difesa statale, nell'ordinamento vi sono altre ipotesi di delitti aggravati dall'evento morte puniti con sanzioni anche più severe di quelle comminate dall'art. 12-*bis*, commi 1 e 3, t.u. immigrazione, come i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione e il delitto di tortura (trenta anni).

«La previsione di una fattispecie criminosa speciale, rispetto ad altre già presenti nell'ordinamento, caratterizzata da un diverso e più severo trattamento sanzionatorio» - conclude la Corte - «non comporta una disparità di trattamento lesiva dell'art. 3 Cost. e rientra, al contrario, negli apprezzamenti discrezionali del legislatore «sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa» (sentenza n. 95 del 2019), che incontrano il solo limite della non manifesta irragionevolezza».

Poiché tale manifesta irragionevolezza non è stata riscontrata dalla Corte, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12-*bis*, comma 1 e comma 3, lett. *a)* (circostanza aggravante relativa all'ingresso o alla permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone) del d.lgs. n. 286 del 1998 sollevate sono dichiarate non fondate (inammissibile invece quella relativa la divieto di bilanciamento di cui al comma 4).

4.2. La sentenza n. 127 del 2026 in materia di impianti fotovoltaici collocati in zone agricole

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 127 del 2026, si è pronunciata sulla disciplina che prevede il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Sono oggetto della pronuncia l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63/2024 (legge n. 101/2024) e l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 190/2024 (cd. Testo unico FER) che rimanda all'articolo 11-*bis* del medesimo decreto legislativo, alla luce dei quali, in zona agricola, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita esclusivamente nel ristretto novero di aree specificamente individuate dal legislatore nazionale.

In particolare, la disciplina dell'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra all'interno delle zone classificate come agricole è caratterizzata da vincoli restrittivi originariamente introdotti dal citato articolo 5 del decreto-legge n. 63/2024, e poi confermati e integrati dall'articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 190/2024 (cd. Testo unico sulle FER).

Ai sensi di tale disciplina, l'installazione di tali impianti in aree agricole è soggetta a un divieto generale, derogabile esclusivamente qualora i progetti ricadano nelle seguenti specifiche fattispecie:

- siti con impianti preesistenti: aree in cui sono già installati impianti fotovoltaici, ma unicamente per interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione; tali interventi sono ammessi a condizione che non comportino alcun incremento dell'area occupata;
- aree degradate: cave e miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale (incluse le porzioni non più suscettibili di sfruttamento), nonché discariche o lotti di discarica chiusi o ripristinati;
- infrastrutture di trasporto: siti e impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali;
- sedimi aeroportuali: siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei rispettivi sedimi (compresi quelli ricadenti nel perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- poli industriali e fasce di rispetto: aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali (a condizione che non siano destinati alla produzione

agricola, zootecnica o alla produzione energetica da fonte rinnovabile), unitamente alle aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- fasce autostradali: aree adiacenti alla rete autostradale contenute entro una distanza non superiore a 300 metri.

Il divieto appena descritto non trova applicazione – e l'installazione è quindi consentita in zona agricola a prescindere dall'ubicazione nelle aree sopra elencate – in due ipotesi:
- comunità energetiche: i progetti che prevedono impianti fotovoltaici a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER);
- progetti PNRR e PNC: i progetti attuativi delle misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), oppure i progetti strutturalmente necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

È in ogni caso fatta salva la possibilità di installare impianti agrivoltaici in zona agricola, a condizione che i moduli siano collocati in posizione adeguatamente elevata da terra secondo la definizione di cui alla lettera f-*bis)* dell'articolo 4 del d.lgs. n. 190/2024.

La novella rappresentata dall'articolo 11-*bis* del d.lgs. n. 190/2024 ha poi introdotto uno specifico requisito tecnico a garanzia della continuità agricola: per poter installare un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente ha ora l'obbligo di dotarsi di una dichiarazione asseverata, redatta da un professionista abilitato, che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile (PLV). Tale dichiarazione asseverata è allegata al progetto in sede di autorizzazione e messa a disposizione dell'amministrazione per le successive attività di controllo. In caso di violazione, nei cinque anni successivi alla realizzazione dell'impianto, il comune competente verifica la persistente idoneità del sito all'uso agro-pastorale e può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000 a 100.000 euro, oltre a poter disporre l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al *dossier* del Servizio Studi della Camera dedicato alla normativa statale sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

I motivi della rimessione

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con quattro ordinanze di rimessione del 13 maggio 2025 (nn. 136, 137, 138 e 139 del 2025), ha ritenuto che l'opzione del legislatore per un divieto generalizzato di installazione di fotovoltaici con moduli a terra sia

potenzialmente irragionevole e sproporzionata, anche per contrasto con il principio eurounitario di massima diffusione delle rinnovabili, sollevando dunque questione di legittimità costituzionale. I parametri di costituzionalità evocati dal TAR sono gli articoli 3 e 9 della Costituzione e, attraverso gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, i princìpi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal regolamento (UE) 2018/1999, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 127/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate. In particolare la Consulta ha affermato quanto segue:

- "[A]lla luce del complesso sistema di deroghe ed eccezioni delineato dal legislatore […] [n]on si rinviene […] un'argomentazione idonea a dimostrare che le possibilità di utilizzo dei terreni agricoli per la produzione di energia solare – che vanno dagli impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra, consentiti in via di principio sulle aree agricole, sino alle ulteriori fattispecie previste dalla normativa censurata – risultino tanto esigue da compromettere il conseguimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili".
- Il suolo agricolo, anche per espressa ammissione della normativa europea (si richiama la direttiva (UE) 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo) è "una risorsa sempre più scarsa", per cui la tutela del suolo e della produzione agricola e la promozione delle energie rinnovabili si configurano "come politiche tra loro interdipendenti e strettamente connesse". Più precisamente, secondo la Corte, "[l']interesse alla realizzazione degli impianti energetici FER non può considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio e delle coltivazioni", essendo paesaggio, tipicamente, anche il paesaggio agrario. Ciò implica che il contemperamento fra i vari interessi e beni costituzionalmente rilevanti in materia "è estremamente complesso e involge apprezzamenti di tipo economico, politico e sociale che sono riservati al legislatore nell'esercizio dell'attività di bilanciamento che gli compete": e, nel caso di specie, gli apprezzamenti legislativi sottoposti allo scrutinio della Corte "si contengono entro la soglia della ragionevolezza".
- La disciplina dettata dal legislatore nazionale supera anche il test di proporzionalità, poiché il divieto in parola "non si risolve affatto in una preclusione assoluta alla realizzazione di impianti di produzione di energia solare, ma si limita a escludere l'utilizzazione di una tecnologia che risulta particolarmente gravosa in termini di consumo del suolo". Nello specifico,

la scelta del legislatore, secondo la Corte costituzionale, "è idonea, poiché opera sul bene scarso – il suolo – che qui è in giuoco; è necessaria, in quanto l'obiettivo di preservare la produzione agricola non potrebbe essere perseguito se si consentisse di collocare moduli a terra; è proporzionale in senso stretto, in quanto impone un sacrificio tollerabile per i privati, atteso che gli stessi possono perseguire i loro obiettivi imprenditoriali semplicemente investendo sugli impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra".

4.3. La sentenza n. 129 del 2026 in materia di qualificazione della Fondazione Milano Cortina 2026 come organismo di diritto pubblico

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 129 del 2026, depositata il 16 luglio 2026, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2024, sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano. La norma della cui costituzionalità si dubitava era di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020. Essa prevede, tra l'altro che la Fondazione Milano Cortina 2026 operi in regime di diritto privato.

Secondo la Corte, il quadro normativo aveva il medesimo significato anche precedentemente all'adozione della norma di interpretazione autentica. In questo senso, anche in caso di accoglimento della questione di legittimità, il giudice *a quo* avrebbe dovuto applicare una norma di identica portata.

Si osservi che la Corte non si è espressa su eventuali profili di illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020.

Le disposizioni oggetto della sentenza

La Fondazione Milano Cortina 2026, costituita con atto notarile nel 2019 quale soggetto privato senza scopo di lucro, è stata riconosciuta dall'articolo 2 del decreto-legge n.16 del 2020 che le ha attribuito la funzione di Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026. I fondatori sono soggetti pubblici (CONI, Comitato italiano paralimpico, Regioni Lombardia e Veneto, Comuni di Milano e di Cortina d'Ampezzo e, dal 2023, Presidenza del Consiglio e Province autonome di Trento e di Bolzano). Il citato decreto-legge precisa che la Fondazione opera in regime di diritto privato. Tale precisazione è stata introdotta in sede di conversione ed è stata riprodotta dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022, che ha sostituito l'allora vigente testo dell'articolo 2.

L'articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2024 dispone, per la parte rilevante in questa sede, che:

«l'articolo 2 del decreto-legge n.16 del 2020 […] si interpreta nel senso che le attività svolte dalla Fondazione "Milano Cortina 2026" non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico» (comma 1); la Fondazione «opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali» (comma 2).

Il giudizio a quo

Il procedimento penale e la rilevanza

Il GIP è stato investito della richiesta di archiviazione del pubblico ministero in un procedimento penale a carico di sette indagati per i reati di turbata libertà degli incanti e di corruzione propria. I fatti riguardano due gare per l'«Ecosistema Digitale» della Fondazione Milano Cortina, che sarebbero state turbate con il contributo di alcuni suoi dirigenti. Per la corruzione, il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione, ritenendo non raggiungibile la prova dell'accordo corruttivo; per la turbativa, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 citato del decreto-legge n. 76 del 2024 e, in subordine, ha chiesto l'archiviazione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Quanto alla rilevanza, avendo «sottratto» la Fondazione alle norme di diritto pubblico, il citato articolo 11 inciderebbe su entrambe le fattispecie: il reato di corruzione propria presuppone che il soggetto coinvolto abbia la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; la turbativa postula l'operatività di una procedura di evidenza pubblica, almeno nella forma della gara informale. Tali elementi sono assenti nei rapporti tra soggetti di diritto privato.

La natura della Fondazione secondo il rimettente

Il GIP richiama la definizione di organismo di diritto pubblico contenuta nel codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023): è tale il soggetto dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare esigenze di interesse generale attraverso un'attività priva di carattere industriale o commerciale, e sottoposto a influenza pubblica dominante[28]. Il rimettente ritiene presenti tutti e tre i requisiti.

La personalità giuridica discenderebbe dal riconoscimento prefettizio della Fondazione. Il requisito teleologico sarebbe integrato perché la Fondazione realizza un evento garantito dallo Stato e riconducibile ai valori dello sport, che hanno rilievo costituzionale. Secondo il GIP, la sentenza del TAR Piemonte del 2004, che escluse la natura pubblicistica del comitato organizzatore dei Giochi di Torino 2006 (TOROC), sarebbe superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di giustizia, che ammette la coesistenza di attività di interesse generale e di attività lucrative in capo al medesimo ente (causa C-567/15).

[28] Tale nozione è mutuata da quella presente anche nel precedente Codice dei contratti pubblici (art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) vigente all'epoca dei fatti alla base delle indagini.

Quanto alla dominanza pubblica, il rimettente richiama la dotazione iniziale versata dai fondatori pubblici, le garanzie dello Stato e degli enti territoriali previste dal contratto con il Comitato olimpico internazionale, che costituirebbero un finanziamento indiretto, e la composizione del consiglio di amministrazione, designato in maggioranza da enti pubblici. La clausola sull'operatività «in regime di diritto privato» si limiterebbe a riprodurre la regola generale dell'articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990, secondo cui la pubblica amministrazione agisce secondo il diritto privato negli atti non autoritativi, e non osterebbe dunque alla qualificazione pubblicistica.

Le questioni sollevate

Su queste premesse, il GIP ritiene che l'articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2024 violi:

- l'articolo 3 Cost., perché, sotto le vesti di interpretazione autentica, avrebbe portata innovativa retroattiva e sottrarrebbe irragionevolmente la Fondazione all'evidenza pubblica e i suoi esponenti alle relative norme incriminatrici;
- l'articolo 77 Cost., per la disomogeneità della disposizione rispetto al contenuto del decreto-legge, dedicato in larga parte alla ricostruzione dopo calamità naturali, indice della carenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza;
- gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici: la norma censurata negherebbe la qualifica di organismo di diritto pubblico a un ente al quale essa spetterebbe in base al diritto dell'Unione;
- l'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 9, 15 e 30 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Convenzione di Mérida), ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, perché determinerebbe una sostanziale depenalizzazione della corruzione in contrasto con gli obblighi internazionali di incriminazione.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni perché basate su un'erronea ricostruzione del quadro normativo che ridonda in un'erronea o incompleta individuazione dell'oggetto delle questioni, con l'effetto che anche una pronuncia di accoglimento sarebbe *inutiliter data*.

Le eccezioni di inammissibilità

Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, e le parti costituite avevano sollevato numerose eccezioni: tra le altre, l'identità di significato tra disposizione censurata e disposizione interpretata, il difetto di rilevanza per ciascuno dei due reati e l'impossibilità di effetti *in malam partem* per gli indagati. La Corte ha accolto, nella sostanza, la prima, ritenendo assorbite le altre.

Non può invece rimproverarsi al rimettente di non aver censurato anche l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020: ritenendo opposti i significati delle due disposizioni, non aveva ragione di dubitare della legittimità costituzionale della prima norma. È però proprio questa premessa ad essere stata giudicata erronea dalla Corte.

L'interpretazione della disposizione del 2020

Ai fini dell'ammissibilità rileva soltanto il significato della disposizione interpretata, non la sua compatibilità con il diritto dell'Unione, che attiene al merito. La Corte valorizza anzitutto i lavori parlamentari: dagli interventi svolti alla Camera il 15 aprile 2020 sul disegno di legge di conversione (A.C. 2434-A) emerge in modo inequivoco che l'espressione: «in regime di diritto privato» mirava a sottrarre la Fondazione alle procedure di evidenza pubblica, presupponendo che essa non fosse organismo di diritto pubblico.

Tale intenzione trova conferma nelle finalità espresse dalla norma: l'osservanza degli impegni internazionali, l'attuazione delle direttive del CIO e il rispetto della Carta olimpica, compreso il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo.

La Corte respinge inoltre l'accostamento con l'articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990. Quest'ultimo è una regola generale, derogabile dalla legge, rivolta all'intera amministrazione pubblica.

La Corte riconosce che la forma privata dell'ente è di per sé neutra ai fini della qualifica di organismo di diritto pubblico (sentenza n. 153 del 2011); tuttavia il legislatore del 2020, e più esplicitamente quello del 2024, ha inteso escludere tale qualifica, sulla base di una valutazione la cui legittimità, non è in discussione nella sentenza in esame. Né sarebbe possibile un'interpretazione costituzionalmente o eurounitariamente orientata della disposizione del 2020, dato il suo univoco tenore.

La natura ricognitiva dell'articolo 11 e le conseguenze

L'articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2024 si limita quindi a rinsaldare il significato già proprio della disposizione del 2020, posto in dubbio dal

procedimento istruttorio avviato dall'ANAC nel 2024 e dall'iniziativa della Procura di Milano.

Anche in caso di accoglimento, il rimettente dovrebbe applicare una norma di identica portata, senza che muti in modo significativo il percorso motivazionale. Da qui l'inammissibilità di tutte le questioni, con assorbimento delle ulteriori eccezioni.

4.4. La sentenza n. 136 del 2026 in materia di estensione del termine per impugnare in favore del difensore dell'imputato giudicato in assenza

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, per insussistenza della ventilata lesione del principio di eguaglianza e di un'irragionevole disparità di trattamento, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 585, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 150 del 2022), impugnato nella parte in cui non limita al solo difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza la concessione dell'aumento di quindici giorni dei termini per proporre impugnazione.

La Consulta ha affermato che la proroga del termine conserva un'autonoma ratio garantista correlata alla condizione oggettiva dell'assenza dell'imputato, la quale giustifica ampiamente la discrezionalità del legislatore nell'assicurare a qualsiasi difensore un lasso di tempo più disteso per rintracciare l'assistito e concordare la strategia di impugnazione, a prescindere dalla limitazione dell'onere di presentare uno specifico mandato a impugnare al solo difensore d'ufficio operata dalla legge n. 114 del 2024.

La questione

La Corte d'appello di Roma, nell'ambito di un giudizio di impugnazione avverso una sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato giudicato in assenza e assistito da un difensore di fiducia, era chiamata a decidere sulla tempestività dell'impugnazione, proposta da quest'ultimo oltre il termine ordinario, previo avvalimento dell'aumento di quindici giorni previsto per la difesa dell'assente, sull'assunto che tale estensione temporale spetti indistintamente a ogni categoria di difensore.

La Corte territoriale, dubitando della legittimità della disposizione al fine di valutare la ricevibilità dell'appello, investiva quindi la Corte costituzionale della questione. In particolare, le censure si appunterebbero sull'art. 585, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui non limita al solo «difensore d'ufficio» dell'imputato giudicato in assenza la concessione dell'ulteriore termine di quindici giorni per proporre impugnazione, ammettendo, dunque, il godimento di tale beneficio anche in capo al difensore nominato di fiducia.

Secondo il giudice a quo, la norma che attribuisce il prolungamento del termine per impugnare anche al difensore di fiducia dell'assente violerebbe, anzitutto, l'art. 3 Cost. perché determinerebbe un'irragionevole

equiparazione tra il difensore d'ufficio e quello di fiducia dell'imputato giudicato in assenza, accordando a entrambi un termine maggiorato pur a fronte di oneri ormai difformi – essendo l'obbligo di deposito dello specifico mandato a impugnare circoscritto al solo difensore d'ufficio dall'art. 2, comma 1, lettera o), della legge 9 agosto 2024, n. 114 – e contrasterebbe inoltre con il medesimo art. 3 Cost. perché darebbe luogo a un'ingiustificata disparità di trattamento tra il difensore di fiducia dell'imputato presente e quello dell'imputato assente, in quanto riserverebbe unicamente a quest'ultimo un termine più favorevole in mancanza di specifici adempimenti formali stabiliti dalla legge a carico del suo legale.

La decisione della Corte

La Corte, preliminarmente, ricostruisce il quadro normativo in questione, ricordando come la disciplina delegata di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (attuativo della legge delega 27 settembre 2021, n. 134) avesse originariamente configurato un sistema di garanzie e oneri tra loro strettamente coordinati per il giudizio in assenza. In tale assetto, l'introduzione dell'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p. – che imponeva a qualsiasi difensore dell'imputato assente il deposito di uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza – risultava bilanciata dal contestuale inserimento dell'art. 585, comma 1-*bis*, c.p.p., volto ad accordare un ampliamento di quindici giorni dei termini ordinari per proporre gravame.

Il superamento dell'originaria simmetria si deve alla legge 9 agosto 2024, n. 114, la quale ha circoscritto l'obbligo del mandato specifico al solo difensore d'ufficio, mantenendo tuttavia inalterato il disposto dell'art. 585, comma 1-*bis*, c.p.p. a beneficio di ogni difensore dell'imputato giudicato in assenza.

La Corte, nella propria ricostruzione, non tace che la modifica legislativa del 2024 ha spezzato il parallelismo formale prefigurato dalla legge delega del 2021 tra l'onere del mandato ad impugnare e la concessione del termine supplementare. Tuttavia, con la sentenza n. 136 del 2026, la Consulta chiarisce che la proroga dei termini di impugnazione conserva un'autonoma ratio garantista, idonea a giustificarne la legittimità costituzionale anche ove riferita al difensore di fiducia dell'assente. In quest'ottica, il Giudice delle leggi evidenzia che la condizione oggettiva dell'assenza comporta un'estraniazione dell'imputato dal processo che è *in re ipsa*, rendendo fisiologicamente più complessi i contatti tra il legale e l'assistito. Rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore prevedere un lasso temporale più disteso affinché qualsiasi difensore dell'assente possa rintracciare il proprio rappresentato, illustrargli la decisione e concordare l'eventuale proposizione del gravame, indipendentemente dal venir meno dello specifico adempimento formale di cui all'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p.

4.5. La sentenza n. 141 del 2026, relativa all'ambito di lavoratori stranieri aventi diritto all'assegno sociale

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 141 del 24 giugno - 21 luglio 2026, ha dichiarato non fondate, o, per alcuni profili, inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale relative all'esclusione dal diritto all'assegno sociale per gli stranieri (non cittadini di Paesi dell'Unione europea) aventi diritto al soggiorno in base a titoli diversi dal permesso di soggiorno di lungo periodo e che consentano comunque lo svolgimento di attività lavorativa in Italia – esclusione di cui all'articolo 80, comma 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Le disposizioni oggetto della sentenza e i motivi del ricorso

Il citato articolo 80, comma 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, pone, per il riconoscimento agli stranieri (non cittadini di Paesi dell'Unione europea) dell'assegno sociale e di altre provvidenze, la condizione del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Le questioni di legittimità costituzionale in oggetto – relative all'esclusione dal diritto all'assegno sociale per i titolari di altri permessi di soggiorno che consentano lo svolgimento di attività lavorativa in Italia – sono state sollevate dalla sezione lavoro della Corte di cassazione, con ordinanza dell'8 marzo 2023.

L'ordinanza di rimessione ricorda che, nell'ordinamento dell'Unione europea, in base alle norme ora trasposte nella direttiva 2024/1233/UE[29] (articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 12, paragrafo 1, alinea e lettera e)), vige il principio, nei settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento n. 883/2004/CE[30], della parità di trattamento tra cittadini di Paesi dell'Unione europea e stranieri aventi diritto al soggiorno in base a titoli che consentano lo svolgimento di attività lavorativa.

Riguardo all'ambito dei settori della sicurezza sociale, il citato regolamento n. 883/2004/CE reca una definizione generale di prestazione di sicurezza sociale nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3, mentre il paragrafo 3 prevede che le disposizioni del medesimo regolamento si applichino anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui al successivo articolo 70 e al relativo allegato X; quest'ultimo, per l'Italia,

[29] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, "relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione)".

[30] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, "relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale".

ricomprende anche l'istituto dell'assegno sociale. Successivamente alla suddetta ordinanza della Corte di cassazione, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 5 marzo 2026 (causa C-151/24), emessa in base al rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte costituzionale proprio in relazione alle questioni di legittimità in oggetto, ha affermato che l'estensione delle norme del citato regolamento alle prestazioni richiamate dal suddetto paragrafo 3 dell'articolo 3 non costituisce una integrazione della nozione (di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2) di prestazione di sicurezza sociale e che, di conseguenza, uno Stato membro, per le prestazioni richiamate dal medesimo paragrafo 3, non è tenuto all'applicazione del suddetto principio di parità di trattamento (enunciato nelle norme ora trasposte nella direttiva 2024/1233/UE)[31].

La suddetta ordinanza della Corte di cassazione – emessa, come detto, prima della sentenza del 5 marzo 2026 della Corte di giustizia dell'Unione europea – prospetta l'illegittimità dell'esclusione degli stranieri summenzionati dall'ambito dell'assegno sociale; l'illegittimità è prospettata per violazione: del principio del rispetto degli obblighi unionali – di cui all'articolo 11 e articolo 117, primo comma, della Costituzione –, in relazione alla disciplina unionale suddetta[32]; del principio di eguaglianza – di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione –, da interpretare, secondo l'ordinanza, per quanto riguarda gli stranieri non cittadini di Stati dell'Unione europea, anche alla luce delle suddette norme unionali; del principio – di cui all'articolo 38, primo comma, della Costituzione – che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, principio che, secondo l'ordinanza, non concerne esclusivamente i titolari di cittadinanza[33].

La decisione della Corte costituzionale

La sentenza ha dichiarato non fondate, o, per alcuni profili, inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale relative all'esclusione dal diritto all'assegno sociale per gli stranieri (non cittadini di Paesi dell'Unione europea) aventi diritto al soggiorno in base a titoli diversi dal permesso di soggiorno di lungo periodo e che consentano comunque lo svolgimento di

[31] Riguardo alla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, cfr. anche nel successivo paragrafo.

[32] L'ordinanza richiama altresì l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), il quale reca princìpi generali in materia di sicurezza sociale e assistenza sociale. La questione sollevata con riferimento a quest'ultimo articolo (in relazione all'articolo 117, primo comma, della Costituzione) è stata ritenuta inammissibile dalla sentenza n. 141 in esame (cfr. il punto 8.5 di quest'ultima).

[33] Anche a quest'ultimo riguardo, l'ordinanza richiama il citato articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

attività lavorativa in Italia.

La dichiarazione di inammissibilità ha riguardato in particolare[34] la questione sollevata con riferimento all'articolo 38, primo comma, della Costituzione; tale questione è stata ritenuta inammissibile in quanto già dichiarata infondata con la precedente sentenza n. 50 del 4 dicembre 2018-15 marzo 2019[35].

Riguardo alle altre questioni, la sentenza n. 141 in esame dà atto del suddetto esito – con la sentenza del 5 marzo 2026 della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. *supra*) – della questione pregiudiziale posta dalla medesima Corte costituzionale. Quest'ultima rileva che la sentenza della Corte unionale, sulla base della formulazione del regolamento n. 883/2004/CE, riconduce all'ambito dell'assistenza sociale le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui ai citati articolo 70 e allegato X del medesimo regolamento n. 883/2004/CE; tali prestazioni – ha ricordato la sentenza della Corte unionale – sono intese (ferme restando quelle peculiari per le persone con disabilità) a fornire copertura in via complementare, suppletiva o accessoria per i rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale (di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento) e il finanziamento delle stesse è per intero a carico della fiscalità generale (e non a carico di contributi specifici, benché esse possano consistere[36] in integrazioni di "prestazioni contributive")[37]. Nell'ambito di tali finalità, le prestazioni in oggetto possono anche risultare come l'unica copertura per alcuni soggetti, privi di tutela previdenziale per un determinato rischio, garantendo ai medesimi, come recita l'articolo 70 citato, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato.

La Corte costituzionale rileva che dalla sentenza della Corte unionale sulla questione pregiudiziale consegue che debbano essere respinte le questioni di legittimità inerenti alla violazione del suddetto principio di parità di trattamento (principio enunciato nelle norme ora trasposte nella direttiva 2024/1233/UE) e, nei termini di connessione sopra ricordati[38], del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione.

---

[34] Riguardo a un'ulteriore dichiarazione di inammissibilità, cfr. *supra*, in nota.

[35] Con tale pronuncia, la Corte ha dichiarato non fondata, in riferimento all'articolo 38, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui subordina il riconoscimento dell'assegno sociale allo straniero extra UE al possesso del permesso di soggiorno di lunga durata.

[36] Come esplicita il medesimo articolo 70 del regolamento n. 883/2004/CE.

[37] Riguardo ai settori di sicurezza sociale (di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento), si ricorda che nel relativo ambito possono rientrare anche regimi non contributivi (cfr. il suddetto paragrafo 2).

[38] Cfr. alla fine del precedente paragrafo.

4.6. La sentenza n. 142 del 2026 in materia di gestione del patrimonio forestale e di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 142 del 19 maggio 2026, resa nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli da 25 a 29 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49.

La Corte ha invece dichiarato non fondate le ulteriori questioni promosse dal ricorrente, aventi ad oggetto l'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale – che eleva da 1.000 a 3.000 metri quadrati la superficie annua di taglio boschivo eseguibile senza autorizzazione o dichiarazione – nonché gli articoli 13, comma 2, e 17, commi 2 e 3, in materia di competenze regionali e di pianificazione dell'attività antincendi boschivi (AIB); ha altresì dichiarato inammissibili le questioni relative al citato articolo 9, comma 1, nella parte in cui erano promosse in relazione alla legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991) e al regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, c.d. direttiva Habitat (d.P.R. n. 357/1997), assunti quali norme interposte.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Risultano nello specifico oggetto della sentenza le seguenti disposizioni della legge della Regione Toscana n. 49/2025:

- l'articolo 9, comma 1, che eleva da 1.000 a 3.000 metri quadrati la superficie dei tagli boschivi eseguibili annualmente per ogni proprietà senza autorizzazione o dichiarazione e precisando che essi devono essere finalizzati esclusivamente all'autoconsumo, con divieto di commercializzazione;
- l'articolo 13, comma 2, che prevede, in tema di competenze della Regione nell'attività antincendi boschivi, la competenza della Regione all'addestramento, aggiornamento e specializzazione del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB;
- l'articolo 17, commi 2 e 3, che disciplina il contenuto del piano operativo AIB;
- gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29, che nel complesso attribuiscono alle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, alla Città metropolitana di Firenze e alle altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali la competenza al rilascio delle autorizzazioni ai fini

del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali (cioè gli enti individuati all'articolo 3-ter della legge regionale n.39/2000, cui la norma rinvia).

I motivi del ricorso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, 13, comma 2, 17, commi 2 e 3, e da 25 a 29 della citata legge regionale, ritenendo che l'intervento legislativo regionale ledesse le seguenti disposizioni costituzionali:

- quanto all'articolo 9, comma 1 impugnato, sussisterebbe il contrasto con gli artt. 9 e 117, comma 2, lettera *s)* della Costituzione, per invasione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e, in via interposta, con l'articolo 7, comma 3, del d.lgs. n. 34/2018, che impone alle regioni, nel disciplinare le pratiche silvicolturali, di garantire sempre la tutela dell'ambiente e la sostenibilità della gestione forestale (l'ulteriore, asserito contrasto con la legge quadro sulle aree protette, legge n. 394/1991, e al regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, c.d. direttiva Habitat, approvato con d.P.R. n. 357/1997, è stato invece ritenuto inammissibile in quanto non definito in esatti termini normativi e non motivato puntualmente);
- quanto invece agli impugnati articoli 13, comma 2, e 17, commi 2 e 3, sussisterebbe il contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettere *h)* e *s)* della Costituzione, per invasione delle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e, in via interposta, con l'articolo 3, comma 3, legge n. 353/2000, che disciplina gli elementi essenziali da definire nel piano operativo AIB e ne impone la revisione annuale, ponendo una disciplina ritenuta dal governo quale standard minimo non derogabile di tutela ambientale;
- quanto infine agli impugnati articoli da 25 a 29, per l'asserito contrasto con gli articoli 9 e 117, comma 2 lettera *s)* della Costituzione, per invasione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e, in via interposta, con l'articolo 61, comma 5, del T.U. ambiente (d.lgs. 152/2006), che dispone l'esercizio integrale da parte delle regioni delle funzioni relative al vincolo idrogeologico relative al R.D.L. n. 3267/1923, c.d. legge Serpieri. Quanto all'ultima norma parametro invocata, il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 189/2021, n. 159/2012 e n. 187/2011) secondo cui le funzioni amministrative riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva statale, una volta attribuite dallo Stato alle regioni, non potrebbero essere da queste ultime ulteriormente

riallocate presso enti infraregionali, ciò comportando l'alterazione di un assetto di competenze definito a livello legislativo nazionale.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto parzialmente fondati i motivi del ricorso e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 della legge della Regione Toscana n. 49 del 2025, facendo salve le restanti disposizioni impugnate.

In via preliminare, come già illustrato, sono state dichiarate inammissibili le questioni relative all'articolo 9, comma 1, promosse in relazione alla legge n. 394/1991 e al d.P.R. n. 357/1997, in quanto il ricorrente ha rinviato genericamente a interi corpi normativi, senza indicare le specifiche disposizioni statali assunte a norme interposte, venendo così meno all'onere di definizione delle questioni nei loro esatti termini normativi e di puntuale motivazione delle censure.

Nel merito, quanto all'articolo 9, comma 1, la Corte ha ribadito il proprio costante orientamento secondo il quale la tutela dell'ambiente, gravando su un bene complesso e unitario, ha carattere finalistico e naturalmente trasversale e costituisce un limite alle competenze concorrenti e residuali delle regioni, alle quali resta salva la facoltà di adottare norme di tutela più elevata rispetto agli standard minimi statali, salvi i casi in cui la legislazione statale abbia fissato punti di equilibrio rispondenti a una *ratio* più complessa e articolata (così, sentenze n. 21/2022, n. 24/2022, n. 144/2022, n. 191/2022, n. 229/2022, n. 148/2023, n. 163/2023 e n. 16/2024). Con specifico riferimento al patrimonio boschivo, la competenza residuale regionale in materia di agricoltura e foreste è circoscritta alla funzione economico-produttiva, mentre i profili ambientali sono ascritti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenza n. 170/2019).

Su tali premesse, le questioni sono state ritenute non fondate. La modifica regionale è intervenuta in assenza di una disciplina statale che stabilisca la massima superficie boschiva nella quale il taglio può essere eseguito senza titolo abilitativo, in quanto la norma interposta evocata non fissa grandezze determinate né indica criteri quantitativi, limitandosi a rimettere alle regioni la definizione delle pratiche selvicolturali più idonee alle necessità di tutela dell'ambiente. La disposizione impugnata, se esaminata in modo sistematico e non atomistico, si rivela parte di una complessiva razionalizzazione della normativa regionale sul taglio dei boschi, fondata su una rinnovata ponderazione di interessi riservata al legislatore regionale, che non comporta alcuna diminuzione di standard minimi inderogabili di tutela ambientale, tra l'altro mai determinati dal legislatore statale (come eccepito dalla Regione, nell'ambito della novella il legislatore regionale ha eliminato la facoltà del

proprietario di eseguire in economia tagli destinati all'autoconsumo su superfici superiori a 1.000 metri quadrati e inferiori a un ettaro, riservando i tagli superiori a 3.000 metri quadrati, in determinati casi, alle imprese boschive specializzate iscritte nell'elenco di cui all'articolo 38-*bis* della legge regionale n. 39/2000).

Sono state dichiarate non fondate anche le questioni relative agli articoli 13, comma 2, e 17, commi 2 e 3. A giudizio della Corte, la legge-quadro n. 353/2000, per i suoi profili collegati all'ambiente, costituisce disciplina non derogabile dalle regioni se non nel senso dell'innalzamento del livello di tutela. Tuttavia, essa non impone a queste ultime di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività formative, configurando al riguardo una mera facoltà, né la disposizione regionale impugnata preclude la stipulazione di accordi e convenzioni con tale Corpo. Quanto al contenuto del piano operativo AIB, gli elementi asseritamente omessi risultano, in realtà, previsti dalla novella stessa (articolo 74, comma 2, nuova lettera *d)* del della legge regionale n. 39/2000) ovvero da altre disposizioni regionali non incise dalla novella o non oggetto di impugnazione (articoli 10, 11 e 76 della medesima legge regionale). Quanto, in particolare, agli interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, la Corte ha osservato che l'articolo 3, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 353/2000 attribuisce alle regioni una mera facoltà di previsione, dal cui mancato esercizio non deriva alcuna lesione. Infine, l'articolo 17, comma 3, si è limitato ad adeguare un rinvio interno alla nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 74, novella che risulta, secondo la Corte, priva dell'efficacia lesiva prospettata dal ricorrente.

Sono state invece accolte le questioni relative agli articoli da 25 a 29. La disciplina dell'autorizzazione preventiva degli interventi nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, quale misura generalizzata di difesa del suolo e vincolo conformativo alla proprietà (R.D.L. n. 3267/1923) è riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, di competenza legislativa esclusiva statale, come da costante giurisprudenza della Corte (limitandosi alle sentenze citate dalla stessa Corte, n. 232/2009, n. 246/2009, n. 254/2009, n. 341/2010, n. 109/2011, n. 138/2021, n. 100/2026). L'avvenuto conferimento alle Regioni, da parte dello Stato (per mezzo del citato articolo 61, comma 5, T.U. ambiente), delle funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico, ricomprende anche il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 del R.D.L. n. 3267/1923. Poiché soltanto il legislatore statale è legittimato a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative, anche allocandole presso enti diversi dai comuni ogni volta che l'esigenza di esercizio unitario trascenda l'ambito comunale, la regione non può riallocare presso enti infraregionali le funzioni ad essa conferite. Secondo la Corte, che richiama la propria giurisprudenza riferita alla materia della tutela dell'ambiente (sentenze n. 641/1987, n. 246/2017, n. 189/2021), la potestà

legislativa esclusiva esprime le ineludibili esigenze di protezione di un bene unitario e di valore primario quale l'ambiente, le quali sarebbero vanificate ove si consentisse alla regione di rimetterne la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale.

In questa prospettiva la Corte ha rilevato che la disciplina regionale previgente, che attribuiva la competenza autorizzativa alla Regione per le riserve naturali regionali e ai singoli enti parco per i parchi regionali, era coerente con la scelta allocativa statale, non potendo gli enti parco, benché formalmente esterni all'organizzazione degli uffici regionali, considerarsi estranei alla competenza e alla struttura regionale (sentenza n. 67/1997). Le disposizioni impugnate hanno invece trasferito la medesima competenza a enti infraregionali, modificando con legge regionale un assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale.

Per effetto della pronuncia, le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali della Regione Toscana tornano a essere svolte dalla Regione stessa o da enti inclusi nella struttura regionale, in ragione dell'esigenza di un loro esercizio unitario, come stabilito dall'articolo 61, comma 5, T.U. ambiente, e dall'articolo 62, comma 3, dello Statuto della Regione Toscana.

4.7. La sentenza n. 144 del 2026 in materia di sospensione dei procedimenti autorizzativi degli impianti FER nelle aree non idonee della Regione Sardegna

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 2026, depositata il 23 luglio 2026 e resa in un giudizio in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge della Regione Sardegna n. 31 del 2025. La disposizione censurata sospendeva, fino all'adozione di un regolamento regionale, i procedimenti di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) in aree non qualificate come idonee e vietava, per le stesse aree, la presentazione di nuove istanze.

Si osservi che, come evidenziato anche nel comunicato stampa della Corte, la qualificazione di un'area come non idonea non implica un divieto assoluto di installazione degli impianti per la produzione di energia da FER. Tale qualificazione si limita ad escludere che in quelle zone sia possibile accedere a procedimenti autorizzatori semplificati, lasciando che i singoli progetti per l'installazione di impianti FER siano valutati attraverso i procedimenti ordinari, senza che ciò comporti una preclusione preliminare che vanifichi il principio europeo di massima diffusione delle energie rinnovabili (sul punto cfr. C. cost. sent. n. 134 del 2025).

Per approfondimenti in relazione ai regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si rinvia al seguente dossier.

Secondo la Corte, la norma censurata esorbitava dalle competenze statutarie della Regione poiché in contrasto con il principio fondamentale, di derivazione europea, della massima diffusione delle energie rinnovabili, violando così gli articoli 3 e 4 dello statuto speciale della Regione. Per la Corte, inoltre, la norma impugnata era in contrasto anche con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Le disposizioni oggetto della sentenza

La legge della Regione Sardegna n. 31 del 2025 modifica la legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti FER. L'art. 1, comma 1, lettera *b)*, oggetto della pronuncia, inserisce nell'art. 1 della legge reg. n. 20 del 2024 il comma 7-*bis*. Tale disposizione demanda a un regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo, il compito di individuare direttive per la corretta applicazione della disciplina della realizzazione di

impianti FER ricadenti in aree non incluse tra le aree idonee. Fino all'adozione di tale regolamento, sono bloccate le istanze (e non possono essere presentate di nuove) per l'autorizzazione a realizzare di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra quelle idonee. Sono fatte salve le istanze relative ad impianti di l'autoconsumo o per le comunità energetiche.

I motivi del ricorso

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12 gennaio 2026 (n. 1 del 2026), ha promosso questioni di legittimità costituzionale della disposizione, ritenendo che essa ledesse:

- gli artt. 3 e 4, lettera *e)*, dello statuto speciale per la Sardegna, che attribuiscono alla Regione la competenza legislativa in materia di «produzione e distribuzione dell'energia elettrica» nel rispetto, tra l'altro, dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, unitamente all'art. 117, terzo comma, Cost. (principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Quale norma interposta è richiamato l'art. 20, comma 6, del decreto legislativo n.199 del 2021, che vietava moratorie o sospensioni dei procedimenti autorizzativi nelle more dell'individuazione delle aree idonee;
- l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza e della disparità di trattamento;
- l'art. 41 Cost., nella parte in cui tutela la libertà di iniziativa economica privata;
- l'art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.

Secondo il ricorrente, la disposizione introdurrebbe un arresto *ex lege*, automatico e generalizzato, dell'*iter* autorizzatorio di un'intera categoria di interventi, incidendo sui regimi amministrativi che lo Stato ha disciplinato in modo uniforme e violando il divieto di moratorie proprio nella fase in cui la normativa statale esigerebbe continuità procedimentale. Il termine di novanta giorni per il regolamento non escluderebbe il vizio, poiché il blocco opererebbe subito e senza rimedi in caso di inerzia dell'ente regionale nell'adozione del regolamento. La norma riprodurrebbe il meccanismo già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 28 del 2025 (sulla legge reg. Sardegna n. 5 del 2024) e contrasterebbe con la sentenza n. 184 del 2025 (v. Rassegna n. 4 del 2025).

Sotto il profilo dell'art. 3 Cost., la sospensione colpirebbe allo stesso modo procedimenti appena avviati e procedimenti prossimi alla conclusione, a prescindere dagli investimenti sostenuti e finirebbe per creare una disparità tra operatori in ragione di fattori casuali come il momento di presentazione dell'istanza. Inoltre, la norma comprimerebbe in modo sproporzionato la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e determinerebbe una paralisi dell'azione amministrativa, subordinata a un evento futuro e incerto (art. 97 Cost.).

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto fondate le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 4, lettera *e)*, dello statuto speciale della Regione Sardegna e all'art. 3 Cost., e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. Le censure riferite agli artt. 41 e 97 Cost. sono risultate assorbite.

Le eccezioni di inammissibilità

In via preliminare, la Corte ha disatteso le due eccezioni sollevate dalla Regione autonoma Sardegna. La prima lamentava la mancata corrispondenza tra la deliberazione del Consiglio dei ministri, che richiamava i principi del decreto-legge n. 175 del 2025, e il ricorso, che indicava come parametro interposto il solo art. 20, comma 6, del decreto legislativo n. 199 del 2021. La Corte ha ricordato che è richiesta una corrispondenza sostanziale quanto all'oggetto, ai parametri e al nucleo delle censure, non un'identità letterale; nel caso di specie la deliberazione individuava chiaramente l'oggetto dell'impugnazione e il richiamo al decreto-legge si collocava nel medesimo contesto normativo.

Con la seconda eccezione la Regione osservava che l'art. 20, comma 6, era stato abrogato dal d.l. n. 175 del 2025, in vigore dal 22 novembre 2025, prima della notificazione del ricorso, e che il divieto di moratorie, contenuto in tale disposizione, transitorio, aveva già esaurito la sua efficacia con l'individuazione delle aree idonee. Per la Corte rileva invece che il parametro fosse vigente al momento dell'adozione della legge regionale: la successiva abrogazione non lo elide retroattivamente, e la norma va scrutinata con riguardo al contesto ordinamentale in cui è stata emanata.

Il quadro normativo di riferimento

Nel percorso logico seguito dalla Corte, l'esame del merito muove dalla ricostruzione della disciplina in materia di fonti rinnovabili. In ambito europeo sono richiamate la direttiva (UE) 2018/2001, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, il regolamento (UE) 2021/1119, che fissa la neutralità climatica entro il 2050 e la riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto al 1990, e il regolamento (UE) 2022/2577 sull'accelerazione della diffusione delle rinnovabili. Sul piano interno, la Corte richiama il decreto legislativo n. 199 del 2021, adottato nell'esercizio di un intreccio di competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e di energia e il decreto legislativo n. 190 del 2024, n. 190, che all'art. 3 ha recepito il principio europeo di prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli impianti FER. La Corte, richiamando la propria

giurisprudenza, ricorda l'importanza e la necessità del principio di garantire la massima diffusione degli impianti per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabili (cfr. sentenze n. 275 del 2012 e n. 27 del 2023).

Il superamento dei limiti statutari

La Corte ha ricondotto la disposizione alla competenza statutaria in materia di «produzione e distribuzione dell'energia elettrica» (art. 4, lettera *e)*, dello Statuto), da esercitare in armonia con i principi dell'ordinamento e nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. La Regione l'aveva invece ricondotta anche alla competenza in materia di edilizia e urbanistica (art. 3, lettera *f)*), comprensiva a suo avviso del paesaggio, sottolineando il carattere temporaneo e circoscritto della misura.

La Corte ha ribadito che la transizione energetica non assorbe le competenze regionali in materia urbanistica, paesaggistica e di governo del territorio, e che le Regioni possono incidere sulla localizzazione degli impianti mediante strumenti pianificatori; tali competenze, tuttavia, non possono tradursi in moratorie generalizzate né compromettere la continuità del sistema autorizzativo nazionale (sentenze n. 184 e n. 28 del 2025). Per la Corte la disposizione impugnata si risolve in una moratoria, in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal d.lgs. n. 199 del 2021 e, in particolare, con il divieto posto dall'art. 20, comma 6. Tali principi, attuativi degli obblighi europei, vincolano anche le autonomie speciali nell'esercizio delle competenze statutarie in materia di energia. Non rilevano, in senso contrario, né la temporaneità della sospensione né la sua limitazione alle aree non idonee.

La violazione dell'art. 3 Cost.

Fondata è stata ritenuta anche la censura relativa all'art. 3 Cost. La Corte ha ricordato che la qualificazione di un'area come non idonea «non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico» (sentenza n. 134 del 2025), dato il rilievo cruciale dello sviluppo delle rinnovabili per la tutela dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni (sentenza n. 216 del 2022). La misura impugnata opera invece in modo automatico e generalizzato, senza graduazione in base allo stadio dei procedimenti, e preclude in via preventiva le nuove domande: essa è perciò intrinsecamente irragionevole, peraltro ostacolando gli obiettivi di decarbonizzazione senza un'adeguata giustificazione.

Le censure riferite agli artt. 41 e 97 Cost. sono risultate assorbite.

4.8. La sentenza n. 145 del 2026 in materia di riparto delle competenze tra Stato e regioni nel recepimento della direttiva sulla qualità dell'aria

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 145 del 23 luglio 2026, resa nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale sulle questioni promosse dalle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto (con ricorsi distinti, riuniti dalla Corte per l'identità delle norme oggetto di censura, l'analogia delle censure e la parziale coincidenza dei parametri costituzionali evocati) aventi ad oggetto l'articolo 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

Le disposizioni oggetto della sentenza

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 145 del 23 luglio 2026, resa nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale sulle questioni promosse dalle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto (con ricorsi distinti, riuniti dalla Corte per l'identità delle norme oggetto di censura, l'analogia delle censure e la parziale coincidenza dei parametri costituzionali evocati) aventi ad oggetto l'articolo 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

I motivi del ricorso

La Regione Lombardia ha promosso questioni di legittimità costituzionale relative:

- all'intero articolo 12 della legge n. 91/2025:
  - per violazione degli articoli 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, in particolare del principio di leale collaborazione, asseritamente violato per l'omessa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 281/1997);
  - per violazione dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione;
  - per violazione degli articoli 3, 97 e 118 della Costituzione, con riferimento rispettivamente ai princìpi di ragionevolezza, buon andamento e adeguatezza.

- all’articolo 12, comma 2, per violazione degli articoli 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, in particolare del principio di leale collaborazione, asseritamente violato per la previsione dell’adozione dei decreti legislativi previo parere della Conferenza unificata, e non previa intesa;
- all’articolo 12, comma 3, con specifico riferimento alla clausola di invarianza finanziaria per l’attuazione dei decreti, per violazione degli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, in quanto asseritamente priva di copertura finanziaria e lesiva dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, del buon andamento, dell’equilibrio di bilancio e delle prerogative regionali.

Le Regioni Piemonte e Veneto, con distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale relative:

- all’articolo 12, comma 2, per violazione degli articoli 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, in particolare del principio di leale collaborazione, asseritamente violato per la previsione dell’adozione dei decreti legislativi previo parere della Conferenza unificata, e non previa intesa;
- all’articolo 12, comma 3, con specifico riferimento alla clausola di invarianza finanziaria per l’attuazione dei decreti, per violazione degli articoli 81, terzo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione, in quanto l’adeguamento dell’ordinamento agli obblighi imposti dalla direttiva non sarebbe realisticamente possibile in assenza di risorse, sostanziandosi in una violazione dell’obbligo di copertura o, alternativamente, degli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo;
- all’articolo 12, comma 1, lettera b), per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con riferimento alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione, con riferimento ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza per l’allocazione delle funzioni amministrative fra i livelli di governo, in quanto, attribuendo in via ordinaria alle autorità regionali e locali le misure per il risanamento dell’aria e limitando l’intervento statale a specifici casi, ignorerebbe la comprovata inadeguatezza di tali livelli a garantire gli obiettivi europei;
- ulteriore doglianza, riferita al medesimo oggetto, viene poi sollevata per violazione degli articoli 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione alla direttiva (UE) 2024/2881, con contestuale lesione indiretta delle competenze legislative e amministrative regionali di cui agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, in quanto tale norma impedirebbe, in modo irrazionale e contrario al principio di buon andamento, sia alle regioni del bacino padano che allo Stato di conseguire

gli obiettivi della direttiva (UE) 2024/2881, costringendo le regioni a esercitare le proprie attribuzioni concorrenti in modo costituzionalmente illegittimo.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte, dopo aver respinto le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura generale dello Stato nei confronti di tutti i ricorsi per difetto di «ridondanza» e carenza di interesse ad agire, ha invece accolto, in rito, l'eccezione di inammissibilità, per genericità della motivazione, riferita alla censura di violazione dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, promossa dalla Regione Lombardia; per lo stesso motivo, essa ha accolto l'eccezione di inammissibilità riguardante la pretesa violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dedotta dalle Regioni Piemonte e Veneto. Infine, la Corte ha accolto l'eccezione di inammissibilità riguardante le censure relative alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12, comma 3, prospettate in riferimento all'articolo 119 della Costituzione (anche in combinato disposto con altri parametri), ritenendo le doglianze generiche, in quanto le ricorrenti non hanno dimostrato la portata e la gravità degli effetti finanziari lamentati.

L'esame nel merito dei rimanenti motivi di ricorso ha condotto la Corte a dichiarare non fondate le questioni. Quanto al motivo di ricorso basato sulla supposta violazione degli articoli 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, in particolare del principio di leale collaborazione, a causa dell'omessa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, la Corte ha richiamato la costante giurisprudenza sul principio di leale collaborazione, evidenziando che esso non governa il procedimento di approvazione delle leggi statali, ancor più in caso di competenza legislativa esclusiva dello Stato (da ultimo, sentenza n. 192/2024 e, con riferimento alle competenze legislative esclusive dello Stato, sentenza n. 63/2024, che richiama la sentenza n. 6/2023); ciò non esclude, in casi specifici, incluso l'intreccio fra materie e competenze anche ove l'attuazione di una disciplina è rimessa a decreti legislativi (sentenza n. 169/2020), l'uso dello strumento dell'intesa.

Tuttavia, nel caso in esame, il vizio denunciato consiste nella mancata espressione del parere della Conferenza Stato-Regioni sull'emendamento che ha introdotto la disposizione di delega e integra quindi un vizio procedimentale derivante dalla violazione di una norma di legge ordinaria. La Corte ha ritenuto tale caso un'applicazione del principio posto dalla sentenza n. 237/2017, secondo cui è precluso alla legge, per quanto rinforzata, regolare la procedura legislativa di altra legge, ancorché di rango diverso, restando la legge non costituzionale priva di competenza su tale oggetto. Tale conclusione è a maggior ragione applicabile in questo caso,

riguardante il rapporto tra un decreto legislativo (il decreto legislativo n. 281 del 1997) e una legge di delegazione. Né, secondo la Corte, per il caso in esame è prospettabile l'applicazione della sentenza n. 195/2024, che ha affermato la necessità di una collaborazione più intensa nell'ambito della materia della finanza pubblica allargata: nel caso in esame non sussistono infatti le particolari esigenze e circostanze a fondamento di tale deroga. La Conferenza Stato-Regioni, infatti, aveva già espresso il proprio parere sul disegno di legge e l'acquisizione di un ulteriore parere sull'emendamento non era imposta da esigenze di razionalità delle scelte di bilancio, essendo prevista una clausola di invarianza finanziaria.

La Corte ha ritenuto non fondato anche l'asserito contrasto dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 91/2025 con gli articoli 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, consistente nella violazione del principio di leale collaborazione per avere la norma previsto l'adozione dei decreti legislativi previo parere, anziché previa intesa. Il collegio ha ribadito il principio stabilito nelle sentenze n. 251/2016 e n. 72/2019 per cui l'applicazione del principio, nell'ambito dell'attuazione di disposizioni di legge statale, è necessaria in presenza di un inestricabile intreccio di materie di competenza esclusiva statale, concorrente e residuale, nessuna delle quali prevalente sotto il profilo qualitativo o quantitativo. Nel caso in esame, al contrario, risulta prevalente la materia "tutela dell'ambiente", che è di competenza legislativa esclusiva statale; lo strumento del parere della Conferenza unificata, in questo caso, assicura l'adeguato e sufficiente coinvolgimento delle regioni.

Il successivo motivo di ricorso, basato sul contrasto dell'articolo 12 con gli articoli 3, 97 e 118 della Costituzione, rispettivamente riguardo ai profili di ragionevolezza, buon andamento e adeguatezza, è stato ritenuto non fondato. La Corte ha ribadito il costante orientamento secondo il quale, nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale, il legislatore ha discrezionalità in merito all'allocazione delle funzioni amministrative, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, ritenuta insussistente nel caso in esame.

La Corte ha anche esaminato la più circoscritta asserzione di contrasto dell'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 91/2025, con l'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, con riferimento alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione (princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza per la corretta allocazione delle funzioni amministrative tra gli enti territoriali della Repubblica), dichiarandola non fondata. L'adozione da parte dello Stato della norma impugnata, invero, è essa stessa esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente; pertanto è esclusa la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*. L'articolo 118,

primo comma, invece, ponendo i princìpi per l'allocazione delle funzioni amministrative, ha superato il previgente principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative; pertanto l'attribuzione delle stesse ad un ente diverso da quello titolare della competenza legislativa è conforme a Costituzione.

L'ultimo motivo di ricorso esaminato, fondato sul contrasto dell'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 91/2025 con gli articoli 3 e 97 della Costituzione con riferimento ai profili di ragionevolezza e buon andamento, con contestuale lesione indiretta delle competenze legislative e amministrative regionali derivanti dagli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, è anch'esso ritenuto non fondato, in forza del già esaminato orientamento per cui, nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale, il legislatore ha discrezionalità in merito all'allocazione delle funzioni amministrative, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, ritenuta insussistente nel caso in esame. La lamentata lesione indiretta delle competenze legislative e amministrative regionali, invece, è ritenuta non rilevante, in quanto essa appare, per un verso, proposta per dimostrare la ridondanza dei vizi lamentati, e per altro verso sorretta dai medesimi argomenti posti a fondamento della violazione dei parametri ritenuti sostanziali (e già ritenuti non fondati).

4.9. L'ordinanza n. 147 del 2026 in materia di cittadinanza *iure sanguinis*

La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 147 del 2026, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, al fine di verificare la compatibilità della nuova disciplina italiana in materia di cittadinanza, di cui all'art. 3-*bis* della legge n. 91 del 1992 con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE. In attesa della pronuncia della Corte di giustizia, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Risulta nello specifico oggetto del giudizio di legittimità costituzionale l'art. 3-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, nella parte in cui prevede una preclusione all'acquisto della cittadinanza italiana per i soggetti nati all'estero, anche anteriormente all'entrata in vigore della disposizione, in possesso di un'altra cittadinanza, salvo che ricorrano le condizioni previste dalla medesima norma[39].

I motivi dell'ordinanza di rimessione

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Mantova e dal Tribunale di Campobasso nell'ambito di due distinti giudizi: il primo promosso dai genitori di un minore brasiliano, nato e residente in Brasile, al fine di ottenere l'accertamento dello status di cittadino italiano del figlio, in quanto figlio di una madre riconosciuta cittadina italiana dal Tribunale ordinario di Brescia;

[39] Le condizioni previste dalla disposizione sono alternativamente: lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025; lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

il secondo promosso da due cittadini argentini e due cittadini brasiliani, che chiedevano l'accertamento del proprio status di cittadini italiani *iure sanguinis*, in quanto discendenti di un cittadino italiano emigrato, rispettivamente, in Argentina e in Brasile, senza mai naturalizzarsi. I rimettenti rilevano, anzitutto, che le domande di accertamento della cittadinanza sarebbero state fondate alla luce della disciplina previgente, che consentiva la trasmissione dello status civitatis *iure sanguinis* senza limiti generazionali. L'applicazione della nuova normativa impedirebbe, invece, il riconoscimento della cittadinanza agli interessati che non rientrino nelle eccezioni tassativamente previste dall'art. 3-*bis*. Secondo il Tribunale di Campobasso, tale intervento legislativo, incidendo retroattivamente su situazioni che si assumevano già consolidate al momento della nascita, determinerebbe una sostanziale revoca *ex tunc* di un diritto acquisito, senza prevedere un termine ragionevole entro il quale gli interessati possano richiederne il riconoscimento. I rimettenti ritengono, anzitutto, che la disciplina censurata violi gli artt. 2 e 3 Cost. In particolare, essa inciderebbe in modo arbitrario su un diritto inviolabile dell'uomo e determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra coloro che hanno presentato la domanda di accertamento della cittadinanza entro il 27 marzo 2025 e coloro che l'hanno presentata successivamente, nonostante la possibile identità delle rispettive situazioni. Viene altresì denunciata la violazione dell'art. 22 Cost., che vieta la privazione della cittadinanza per motivi politici, sul presupposto che la disposizione censurata produrrebbe, nella sostanza, una revoca retroattiva dello status civitatis già acquisito, sebbene il legislatore la qualifichi come preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza. Il Tribunale di Mantova prospetta, inoltre, la violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la disciplina censurata limiterebbe irragionevolmente, anche sotto il profilo temporale, l'accesso alla tutela giurisdizionale per l'accertamento di un diritto che si assume acquisito *ab origine*. Il rimettente lamenta, altresì, la violazione degli artt. 1, secondo comma, 56 e 58 Cost., poiché la mancata attribuzione della cittadinanza italiana inciderebbe sull'esercizio dei diritti politici attivi e passivi e, di conseguenza, sulla partecipazione alla vita democratica e all'esercizio della sovranità popolare. Ulteriori censure sono state formulate in relazione all'art. 72, quarto comma, Cost., sul presupposto che la materia, rientrando tra quelle soggette a riserva di legge d'assemblea, non possa essere disciplinata mediante decreto-legge, e all'art. 77 Cost., in ragione dell'asserita insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il Tribunale di Mantova richiama, infine, l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 14 CEDU e all'art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, lamentando una possibile violazione del principio di non discriminazione. Il Tribunale di Campobasso prospetta, invece, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 9 TUE e 20 TFUE, che collegano la cittadinanza dell'Unione al possesso della cittadinanza di uno Stato membro. Secondo il rimettente, la disciplina censurata determinerebbe la «perdita automatica e generalizzata» anche

della cittadinanza europea, senza consentire una valutazione individuale delle conseguenze della misura sulla situazione degli interessati e sui diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione, in violazione del principio di proporzionalità elaborato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'Avvocatura generale dello Stato sostiene la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, qualificando l'art. 3-*bis* del d.l. n. 36 del 2025 come intervento volto a limitare la trasmissione della cittadinanza, senza incidere su *status* già acquisiti. La disposizione sarebbe inoltre compatibile con il diritto dell'Unione europea, poiché distinta dalle ipotesi di revoca della cittadinanza esaminate dalla Corte di giustizia e funzionale a prevenire l'attribuzione dello *status civitatis* in assenza di un effettivo legame con lo Stato e con l'Unione, anche in considerazione delle ricadute sulla sicurezza pubblica e sulla spesa sociale.

La decisione della Corte costituzionale

Prima di affrontare le questioni sottoposte al suo esame, la Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, richiamando le considerazioni svolte nella sentenza n. 63 del 2026 in ordine alla natura della disciplina introdotta dall'art. 3-*bis* della legge n. 91 del 1992 e al fondamento costituzionale del vincolo di cittadinanza. Tale ricostruzione si pone in linea di continuità con quanto già affermato nella sentenza n. 142 del 2025, nella quale la Corte aveva sottolineato la correlazione tra cittadinanza e territorio dello Stato, inteso come spazio nel quale si riflettono un humus culturale comune e la condivisione dei principi costituzionali. La sentenza n. 63 del 2026 (v. Rassegna n. 2 del 2026) ha ulteriormente sviluppato tale prospettiva, individuando nella partecipazione alla vita della comunità nazionale e nella condivisione dei suoi destini politici gli elementi caratterizzanti del legame civico. La cittadinanza viene così ricondotta, nella ricostruzione della Corte, a un rapporto effettivo tra l'individuo e la comunità statale, fondato sulla solidarietà, sulla reciprocità dei diritti e dei doveri e sull'impegno per il progresso della società, in contrapposizione a una concezione basata esclusivamente sulla discendenza genealogica. Nello stesso solco, la sentenza n. 63 del 2026 ha chiarito che l'art. 3-*bis* configura «una preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana» da parte dei suoi destinatari, escludendo che la disciplina possa essere qualificata come revoca di uno status già acquisito. La distinzione è centrale nell'impianto argomentativo della Corte: mentre la revoca opera *ex nunc*, in relazione a circostanze sopravvenute, la disposizione censurata produce effetti *ex tunc*, considerando i destinatari come soggetti che non avrebbero mai acquistato la cittadinanza, salvo il ricorrere delle condizioni derogatorie previste dalla legge. Secondo la Corte, tale qualificazione trova

giustificazione nel fatto che, per gli interessati, lo status di cittadino italiano non era giuridicamente certo, in quanto non ufficialmente riconosciuto. Sulla base di queste promesse, la Corte ha ravvisato nella disciplina previgente, caratterizzata dalla trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* senza limiti generazionali, una concezione del popolo marcatamente etno-nazionalistica, idonea a consentire anche a soggetti privi di un legame effettivo (*genuine link*) con la comunità nazionale di partecipare alle decisioni politiche che la riguardano. Il ragionamento investe direttamente i fondamenti della democrazia rappresentativa: la possibilità che persone sostanzialmente estranee alla vita dello Stato incidano sulla formazione degli indirizzi politici, sulla composizione delle maggioranze o sull'esito dei referendum rischierebbe, secondo la Corte, di indebolire la legittimazione del principio maggioritario agli occhi dei cittadini effettivamente inseriti nella comunità nazionale. La disciplina della cittadinanza viene così ricondotta all'esigenza di un legame concreto con lo Stato, che non si esaurisca nella mera appartenenza genealogica. Quanto al rapporto tra cittadinanza nazionale e cittadinanza europea, la Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui le misure nazionali che comportano la perdita della cittadinanza dell'Unione sono soggette a un controllo di proporzionalità, volto a verificarne le conseguenze concrete sulla situazione degli interessati. Nella sentenza n. 63 del 2026, la Corte costituzionale aveva escluso l'applicabilità alla disciplina censurata dei principi elaborati dalla Corte di giustizia in materia di perdita della cittadinanza europea, sul presupposto che l'art. 3-*bis* non disponesse la perdita di uno status già riconosciuto, ma configurasse una preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana. In assenza di uno status giuridicamente certo e di diritti europei concretamente esercitabili, aveva pertanto dichiarato non fondata la questione relativa agli artt. 9 TUE e 20 TFUE. Nell'ordinanza 147 del 2026, la Corte torna, tuttavia, a confrontarsi con il medesimo problema, in seguito alle reiterate richieste delle parti di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. La Corte costituzionale, pur ribadendo la posizione già assunta nella sentenza 63 del 2026, ritiene opportuno sottoporre alla CGUE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, la questione se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino a una disciplina come quella introdotta dall'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, che preclude originariamente l'acquisto della cittadinanza italiana anche a persone nate all'estero prima della sua entrata in vigore e titolari di un'altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione. La scelta viene ricondotta al principio di leale cooperazione tra gli ordinamenti (art. 4, paragrafo 3, TUE) e alla competenza esclusiva della Corte di giustizia a fornire l'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione.

4.10. La sentenza n. 148 del 2026 relativa alla legge della Regione Sardegna n. 26 del 2025 in materia di suicidio medicalmente assistito

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148 del 2026, si è pronunciata sul ricorso in via principale presentato dal Governo avverso la legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, recante «Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019», nonché, specificamente, avverso i suoi articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

La Corte ha respinto le censure statali riferite all'intera legge regionale e quelle ai suoi articoli 1, 6 e 7, dichiarando, tuttavia l'illegittimità costituzionale di specifiche disposizioni degli articoli 2, 3 e 4, nonché dell'intero articolo 4, comma 10, e dell'articolo 5.

Si ricorda che, con la predetta sentenza n. 242 del 2019, la Corte costituzionale ha stabilito che è lecito l'aiuto al suicidio nella misura in cui questo avvenga nel rispetto di alcune condizioni sostanziali e procedurali. In particolare: il richiedente deve essere in primo luogo una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute assolutamente intollerabili; deve inoltre essere tenuto in vita attraverso trattamenti di sostegno vitale; la volontà di addivenire al suicidio deve altresì essersi formata in maniera autonoma e libera, nella piena capacità del soggetto di prendere decisioni libere e consapevoli[40]; l'accertamento di tali requisiti e il conseguente vaglio delle modalità esecutive spettano al Servizio sanitario nazionale, previa acquisizione del parere del comitato etico territorialmente competente.

Le disposizioni oggetto della sentenza e i motivi del ricorso

La legge della Regione autonoma Sardegna n. 26 del 2025 è stata approvata al dichiarato fine di definire, in attuazione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, i tempi e le modalità organizzative per l'erogazione, da parte del Servizio sanitario regionale, dell'assistenza sanitaria necessaria all'accesso al suicidio medicalmente assistito. L'articolo 1 ne enuncia la finalità; l'articolo 2 individua i soggetti ammessi alle prestazioni, facendo rinvio ai requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale e a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della

[40] Nelle motivazioni, la sentenza afferma altresì che il paziente deve essere stato adeguatamente informato sia in ordine alle sue condizioni personali sia in ordine alle possibili soluzioni alternative al suicidio, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative e, eventualmente, alla sedazione profonda continua.

legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento; l'articolo 3 istituisce, presso ciascuna azienda sanitaria regionale, una commissione multidisciplinare permanente incaricata di verificare la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura; l'articolo 4 disciplina le fasi del procedimento per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, incluso il coinvolgimento del comitato etico territorialmente competente; l'articolo 5 disciplina le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito, ponendo a carico delle aziende sanitarie regionali il supporto tecnico e farmacologico necessario alla autosomministrazione del farmaco; gli articoli 6 e 7 sanciscono, rispettivamente, la gratuità delle prestazioni e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 5; l'articolo 8 reca una clausola di cedevolezza rispetto alla futura disciplina statale, mentre l'articolo 9 regola l'entrata in vigore della legge.

Il ricorso governativo ha addotto tre distinti motivi. Con il primo motivo si è denunciata la violazione – da parte dell'intera legge regionale e, in particolare, del suo articolo 1 – dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile e penale –, sostenendo che la disciplina del suicidio medicalmente assistito incida su diritti personalissimi e delinei un istituto che innova il diritto civile e trova diretta applicazione nell'ambito penale; in via subordinata, è stata dedotta la violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost., relativo alla competenza concorrente in materia di tutela della salute, nonché degli articoli 3 e 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna, sul presupposto che, anche trattandosi di competenza concorrente, sarebbe preclusa alla Regione ogni disciplina in assenza della previa determinazione, da parte del legislatore statale, dei principi fondamentali della materia. Con il secondo motivo, si è denunciata la violazione – da parte dell'intera legge regionale e, più specificamente, dei suoi articoli 2, 6 e 7 – dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost., che riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sostenendo che solo la legge statale possa disciplinare un istituto incidente sul diritto alla vita e che la legge regionale, nel qualificare erroneamente le prestazioni previste come ulteriori rispetto ai livelli essenziali, si sia illegittimamente appropriata della relativa competenza legislativa. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto ai primi due, sono stati censurati specificamente gli articoli 3 e 4 della legge regionale, ai quali si è imputato di sovrapporre le funzioni della istituita commissione multidisciplinare permanente a quelle riservate dalla legislazione statale ai comitati etici territoriali, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) citata, Cost., in relazione all'articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché dell'articolo 117, secondo comma, lettera m)

citata, Cost., in relazione all'articolo 1, commi 556, 557 e 558, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, chiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili o comunque non fondate, sostenendo che la disciplina regionale rientri nella competenza concorrente in materia di tutela della salute e sia stata adottata proprio al fine di uniformarsi alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale alle aziende sanitarie.

Nel giudizio sono state altresì depositate due opinioni, ai sensi dell'articolo 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ad opera del Centro studi "Scienza & vita" e dell'Associazione Family Day-Difendiamo i nostri figli APS, entrambe volte a sostenere la fondatezza delle questioni proposte dal Governo.

Riguardo al quadro normativo statale, la citata sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale ha, come accennato, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, per contrasto con gli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola, con le modalità previste dalla legge n. 219 del 2017, l'esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona in possesso dei summenzionati requisiti, sempre che tali condizioni e le modalità esecutive siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. La Corte, con la successiva sentenza n. 135 del 2024, ha poi precisato che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale deve ritenersi sussistente già in presenza della relativa indicazione medica e che nella nozione di trattamenti di sostegno vitale possono rientrare anche procedure normalmente eseguite da personale sanitario ma suscettibili di essere apprese da familiari o da caregiver. Con la sentenza n. 66 del 2025, la Corte ha ribadito la legittimità della subordinazione dell'accesso al suicidio medicalmente assistito alla condizione della necessità, secondo valutazione medica, di un trattamento di sostegno vitale e ha rinnovato l'auspicio di un tempestivo intervento del legislatore e del Servizio sanitario nazionale. Con la sentenza n. 132 del 2025, la Corte, pur dichiarando inammissibili per difetto di motivazione le questioni sollevate in ordine alla somministrazione del farmaco letale da parte di un terzo, ha ribadito che la persona in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale ha una situazione soggettiva tutelata, comprensiva del diritto di essere assistita dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito. Con la sentenza n. 152 del 2026, la Corte ha nuovamente ribadito la centralità del requisito del sostegno vitale, chiarendo di non avere mai riconosciuto un generale diritto di porre fine alla propria vita in ogni condizione di sofferenza intollerabile, ma di avere unicamente ritenuto irragionevole precludere

l'accesso alla procedura ai pazienti che già dispongano, ai sensi della legge n. 219 del 2017, del diritto di rifiutare i trattamenti necessari alla propria sopravvivenza[41].

La Corte ha costantemente ricondotto i principi fondamentali della materia, in assenza di un'organica legge statale, al complesso delle disposizioni legislative vigenti, lette alla luce della propria giurisprudenza. Vengono in rilievo, in particolare: gli articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, che disciplinano le modalità di rifiuto e di interruzione dei trattamenti sanitari di sostegno vitale e che sono stati assunti dalla sentenza n. 242 del 2019 come punto di riferimento per la configurazione della procedura di suicidio medicalmente assistito; la legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, inserendole tra i livelli essenziali di assistenza; la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Si ricorda altresì, quale parametro interposto evocato dal ricorso statale, l'articolo 1, commi 556, 557 e 558, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che regola le modalità, necessariamente condivise tra Stato e Regioni, di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Il precedente più immediato della decisione in commento è rappresentato dalla sentenza della Corte n. 204 del 2025, avente per oggetto, a seguito di un ricorso governativo dai contenuti largamente sovrapponibili a quello presente, la legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, recante anch'essa modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024. In quella occasione, la Corte ha affermato che la disciplina meramente organizzativa e procedurale dell'assistenza al suicidio medicalmente assistito rientra nella materia concorrente della tutela della salute e che l'esercizio della relativa competenza regionale non è precluso dall'inerzia del legislatore statale, potendo i principi fondamentali della materia desumersi dalla legislazione vigente; la Corte ha tuttavia dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge toscana, tra cui quelle che concernevano la definizione sia di requisiti di accesso alla procedura sia di termini procedimentali non uniformi sul territorio nazionale e la disposizione che qualificava le prestazioni regionali in oggetto come livello di assistenza "superiore" rispetto ai livelli essenziali.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha respinto le censure rivolte all'intera legge regionale. In particolare, quanto alla dedotta violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale, la Corte ha osservato che la legge regionale

[41] Riguardo alla suddetta sentenza n. 152, cfr. la relativa scheda nel presente numero della rassegna.

non modifica l'area di non punibilità delle condotte di aiuto al suicidio, che resta quella definita dalla suddetta sentenza n. 242 del 2019. Quanto alla dedotta violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, la Corte ha rilevato che la legge regionale non si colloca in un vuoto normativo, poiché la disciplina statale già regola la rinuncia e il rifiuto dei trattamenti sanitari di sostegno vitale, sicché la legge regionale si limita a disciplinare nel dettaglio le modalità attuative di garanzie e procedure già presenti nell'ordinamento. Quanto alla dedotta violazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la Corte ha escluso che la legge regionale introduca nuovi livelli essenziali di assistenza, ritenendo che essa si limiti a disciplinare l'attività che il Servizio sanitario regionale è già tenuto a svolgere secondo l'ordinamento vigente. Quanto, infine, alla censura relativa alla mancata previa determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, la Corte ha ribadito che tali principi possono desumersi, come già affermato nella suddetta sentenza n. 204 del 2025, dal complesso della legislazione statale vigente in materia, sicché l'esercizio della competenza legislativa regionale non risulta precluso dall'inerzia del legislatore statale.

Passando all'esame delle singole disposizioni, la Corte ha ritenuto l'articolo 1 della legge regionale immune da censure, in quanto meramente ricognitivo della finalità della legge. Ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 – che individua i soggetti ammessi alle prestazioni, facendo rinvio ai requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale e a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) citata, della Costituzione, ritenendo che il rinvio ivi contenuto alla giurisprudenza costituzionale realizzi una novazione dei principi ordinamentali in essa contenuti, così irrigidendo nella legislazione regionale i requisiti per l'accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni della scriminante di cui all'articolo 580 del codice penale; per gli stessi motivi è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle connesse previsioni, contenute nell'articolo 2, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 4, commi 2 e 6, di rinvio all'articolo 2, comma 1. La Corte ha ritenuto l'articolo 3, per il resto, immune da censure, qualificando l'istituzione della commissione multidisciplinare permanente come disposizione di carattere organizzativo, riconducibile a una disciplina di dettaglio in materia di tutela della salute; la Corte ha peraltro sottolineato il carattere volontario della partecipazione dei componenti, coerente con l'affermazione, già contenuta nella sentenza n. 242 del 2019, secondo cui non sussiste un obbligo del personale sanitario di partecipare all'esecuzione della procedura.

Con riferimento all'articolo 4, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, che fissava in trenta giorni il termine per la conclusione del procedimento di verifica, del comma 7, nelle parti relative ai termini per gli adempimenti della commissione multidisciplinare e per il parere del comitato etico, del comma 8, nella parte in cui imponeva un termine di tre giorni per la redazione (da parte della suddetta commissione) della relazione finale, e del comma 9, nella parte in cui imponeva un termine di sette giorni per la richiesta di erogazione del trattamento di suicidio medicalmente assistito, ritenendo che la fissazione di termini procedimentali rigidi violi tanto la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile quanto la competenza statale nella determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute; i termini in oggetto, secondo la Corte, devono essere definiti in modo uniforme sul territorio nazionale nonché conformarsi (al contrario di quelli rigidi e stringenti posti dalle norme censurate) al principio fondamentale di consentire l'eventuale svolgimento di approfondimenti. La Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 12 del medesimo articolo 4, che disciplinava la facoltà dell'interessato di sospendere o annullare l'erogazione del trattamento, ritenendo tale previsione incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito, nel quale non vi è propriamente alcuna erogazione di trattamento sanitario suscettibile di sospensione o di annullamento, distinguendosi tale istituto dalle ipotesi di eutanasia attiva. Sono state invece ritenute legittime le restanti disposizioni dell'articolo 4, tra cui i termini di cinque e di due giorni previsti, rispettivamente, per la convocazione della commissione e per la comunicazione dell'esito della verifica all'interessato, trattandosi di termini meramente finalizzati ad assicurare la sollecita presa in carico della richiesta e la sollecita comunicazione all'interessato dell'esito della valutazione.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'articolo 4, comma 10, e dell'intero articolo 5, che ponevano a carico delle aziende sanitarie regionali l'obbligo di fornire il supporto tecnico e farmacologico necessario alla autosomministrazione del farmaco entro un termine di sette giorni dalla richiesta, ritenendo che tali disposizioni non fossero di dettaglio e che rientrassero nell'ambito dei principi fondamentali riservati alla competenza legislativa statale in materia di tutela della salute. La Corte ha peraltro precisato che tale dichiarazione di illegittimità non pregiudica il diritto della persona, in relazione alla quale siano stati positivamente verificati i requisiti di accesso, di ottenere dal Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi necessari e l'assistenza sanitaria durante l'esecuzione della procedura, trattandosi di diritto già riconosciuto, con portata autoapplicativa, dalla sentenza n. 132 del 2025.

Sono state infine ritenute non fondate le censure relative agli articoli 6 e 7, concernenti, rispettivamente, la gratuità delle prestazioni e la copertura

finanziaria degli oneri derivanti dal precedente articolo 5, non ravvisandosi in tali disposizioni alcuna violazione della competenza statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni, nonché quelle relative all'articolo 8, il quale, a seguito delle dichiarazioni di illegittimità pronunciate dalla medesima sentenza, non configura più un'ipotesi di cedevolezza invertita[42], bensì una fisiologica clausola di compatibilità con l'eventuale sopravvenuta disciplina statale. Sono state altresì respinte, per le medesime ragioni già esposte con riferimento alla sentenza n. 204 del 2025, le censure svolte in via subordinata avverso gli articoli 3 e 4 della legge regionale in relazione alla pretesa sovrapposizione (di cui la Corte nega la sussistenza) tra la commissione multidisciplinare permanente e i comitati etici territoriali, nonché in relazione alla disciplina statale dei livelli essenziali di assistenza (rispetto alla quale gli articoli in oggetto, secondo la Corte, non sono invasivi, in quanto essi non prevedono un livello essenziale di assistenza, ma si limitano a regolare profili organizzativi delle strutture sanitarie regionali).

Merita infine ricordare che la Corte, nella sentenza n. 148 in esame, ha fatto applicazione di ulteriori principi già affermati dalla propria giurisprudenza in tema di rapporti tra fonti statali e regionali, quali quello per cui il ricorso può utilmente rilevare l'estraneità della materia impugnata rispetto alle competenze statutarie della Regione ad autonomia speciale, anche senza una puntuale disamina delle singole disposizioni statutarie (sentenza n. 39 del 2022), quello per cui non è consentita alle Regioni una legislazione meramente suppletiva o anticipatrice rispetto a quella riservata allo Stato (sentenza n. 438 del 2008 e, con riguardo alle disposizioni anticipate di volontà relative a trattamenti sanitari, sentenza n. 262 del 2016), nonché quello per cui la clausola di cedevolezza regionale, cosiddetta cedevolezza invertita, non può operare, se non per le materie di competenza regionale (sentenze n. 1 del 2019, n. 398 del 2006 e, da ultimo, n. 196 del 2025). Si ricorda che si tratta del caso in cui una disciplina regionale interviene provvisoriamente quando lo Stato è inerte (non emana una legge di sua competenza o un principio fondamentale atteso). L'efficacia della disciplina così emanata cessa automaticamente non appena lo Stato adotta la propria normativa.

[42] Riguardo alle clausole di cedevolezza invertita, cfr. anche *infra*.

4.11. La sentenza n. 155 del 2026 in materia di delegificazione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 155 del 2026, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), in riferimento agli articoli 70, 76, 97 e 113 della Costituzione per l'erroneo presupposto interpretativo da cui muovono, ovvero che la disposizione censurata abbia autorizzato una delegificazione.

La disposizione oggetto della sentenza

Risulta oggetto della pronuncia in commento l'articolo 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il MASAF e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, la revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, con facoltà di modificarne, altresì, la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti.

Ai fini della questione rileva la disciplina del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN).

Il Comitato è stato istituito dall'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, con compiti di organo tecnico consultivo per quanto concerne l'applicazione della legge stessa. Il medesimo articolo ne ha definito la composizione, stabilendo che fosse costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e rinnovato ogni cinque anni. Il Comitato è stato costituito soltanto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2009.

Nel frattempo, il legislatore aveva avviato un riordino delle commissioni, dei comitati e degli organismi operanti presso le amministrazioni statali (articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006; articolo 68 del decreto-legge n. 112 del 2008), che è stato sostanzialmente portato a compimento dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012. Quest'ultima disposizione ha previsto il trasferimento definitivo delle attività svolte dagli organismi collegiali, dalla data della loro scadenza, ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. In applicazione di tale

disposizione il CTFVN, alla scadenza del mandato quinquennale (18 giugno 2014), non è stato rinnovato.

In attuazione della disposizione censurata (articolo 1, comma 453, legge n. 197 del 2022), il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato il decreto 22 maggio 2023, con cui ha provveduto alla nuova istituzione del CTFVN, prevedendone una composizione diversa da quella definita dall'articolo 8 della legge n. 157 del 1992 e rinviando la nomina dei componenti a un successivo decreto (adottato il 1° agosto 2023).

I motivi del ricorso

Il Consiglio di Stato, sezione sesta, con ordinanza del 19 febbraio 2026, ha sollevato, nell'ambito di un giudizio promosso dall'ARCI caccia nei confronti del MASAF, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022, in riferimento, tra gli altri, agli articoli 70, 76, 97 e 113 della Costituzione.

Il giudice rimettente muove dal presupposto che l'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, seppure non espressamente abrogato dalla legge n. 197 del 2022, debba comunque ritenersi implicitamente abrogato in base alle regole generali che governano il conflitto di norme. L'assetto della legge del 1992 sarebbe stato sostituito da quello previsto dalla disposizione censurata, la quale, autorizzando il Ministro a ricostituire e modificare con proprio decreto la composizione dei comitati, avrebbe operato una delegificazione sulla base di una norma assolutamente generica. Tale delegificazione sarebbe stata, inoltre, consentita con un atto del Ministro anziché con un regolamento del Governo, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1988.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato.

La Corte ha anzitutto richiamato la nozione di delegificazione quale emerge dalla propria giurisprudenza. "Elemento comune alle diverse forme di delegificazione è il trasferimento della funzione normativa, su materie e attività determinate, dalla sede legislativa ad altra sede; tale trasferimento, necessariamente operato con legge, determina che un soggetto o un organo diverso da quello cui spetta ordinariamente la funzione legislativa possa regolare una determinata materia, adottando una disciplina sostitutiva di quella già dettata dalla legge (sentenza n. 130 del 2016)". Ciò risponde all'esigenza di contrastare la tendenza a irrigidire nella forma della legge anche profili di minore impatto sulla vita delle istituzioni e della comunità

(sentenza n. 138 del 2023). Oggetto della delegificazione in senso stretto non è l'eliminazione della disciplina di una determinata materia, ma il suo trasferimento dalla sede legislativa a quella regolamentare; ne deriva che deve considerarsi elemento tipico dei procedimenti delegificatori la identità temporale tra effetto abrogativo ed entrata in vigore del regolamento (sentenza n. 130 del 2016), come nel caso previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Si è dinanzi a una delegificazione, pertanto, "solo quando (in materia non coperta da riserva assoluta di legge) un atto legislativo preveda che l'effetto abrogativo di disposizioni di legge sia collegato temporalmente alla successiva emanazione di un regolamento (sentenza n. 297 del 2012): la legge che autorizza la delegificazione non priva della loro forza le leggi che saranno sostituite dai regolamenti, ma ne predetermina l'abrogazione, che avverrà solo se verrà adottato ed entrerà in vigore l'atto regolamentare (sentenza n. 130 del 2016; in questi stessi termini, anche sentenze n. 192 del 2024, n. 99 del 2018, n. 200 del 2009 e n. 378 del 2004)".

Ciò premesso, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, sollevate in riferimento agli articoli 70, 76, 97 e 113 della Costituzione, per l'erroneo presupposto da cui muovono, ovvero che la disposizione censurata abbia autorizzato una delegificazione. Alla luce del quadro normativo ricostruito, la Corte ha escluso che, per quel che concerne il CTFVN, la disposizione censurata abbia autorizzato una delegificazione.

Invero, afferma la Corte, l'articolo 8 della legge n. 157 del 1992 – che regolava l'istituzione, la composizione e il funzionamento del CTFVN – "deve ritenersi implicitamente abrogato già dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha trasferito le attività degli organismi collegiali, a decorrere dalla loro scadenza, ai competenti uffici delle amministrazioni; scadenza che, per il CTFVN istituito dalla legge n. 157 del 1992, si è verificata nel giugno 2014". Ad avviso della Corte, pertanto, nel momento in cui è entrato in vigore l'articolo 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022, nessuna norma di rango primario disciplinava l'esistenza, la composizione e le funzioni del CTFVN, derivandone l'assenza del primo dei presupposti della delegificazione, ovvero "la vigenza di norme di legge di cui sia predeterminabile l'abrogazione, a far data dalla successiva adozione delle norme regolamentari".

Una volta esclusa la natura delegificatoria della disposizione censurata, la Corte ha ritenuto che i decreti istituitivi del nuovo CTFVN rappresentino espressione dell'esercizio del potere normativo, riconducibile all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, conferito dall'articolo 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022 (v. Consiglio di Stato, adunanza generale, pareri 7 dicembre 1989, n. 126, 127 e n. 131).

La Corte, dunque, considera la fattispecie in esame un "tipico caso di sistema di normazione "a cascata" (Consiglio di Stato, adunanza generale,

parere 21 novembre 1991, n. 141), composto da atti-fonte di natura necessariamente omogenea, in cui l'ordine normativo risulta progressivamente costituito dalla normativa primaria e da quella secondaria dalla prima prevista a completamento della fattispecie che innova l'ordinamento". La disposizione censurata, infatti, autorizza espressamente il Ministro a provvedere con l'obiettivo di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione delle misure di sostegno finanziario.

5. L'ATTIVITÀ PARLAMENTARE CONNESSA AI MONITI[43]

TABELLA DI SINTESI[44]

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Ordinanza n. 18/2021 del 14 gennaio – 11 febbraio 2021 V. Rassegna n. 1 del 2021 Sentenza n. 131/2022 del 27 aprile 2022 – 31 maggio 2022 Camera Doc. VII, n. 890 (XVIII legislatura) Senato Doc. VII, n. 155 (XVIII legislatura)	Disciplina dell'attribuzione del cognome dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 262, primo comma, c.c.). Possibilità di trasmettere all'atto di nascita, di comune accordo tra i genitori, il solo cognome materno. Attribuzione del cognome ed eguaglianza fra genitori.	Al **Senato** è stato avviato l'esame del **disegno di legge** n. 2, recante "Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli", e dei connessi disegni di legge nn. 21 "Modifiche al codice civile in materia di cognome", 131 "Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli" e 918 "Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli". Il d.d.l. n. 2 è stato assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede redigente il 14 novembre 2022 e nuovamente assegnato alla medesima Commissione in sede referente il 1° aprile 2025. I connessi provvedimenti nn. 21, 131 e 918 sono stati incardinati l'11 gennaio 2024. In data 16 aprile è stato altresì assegnato alla Commissione giustizia l'Atto Senato n. 1438. In linea generale, i disegni di legge intervengono, da un lato, sulla disciplina civilistica relativa al cognome dei figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno e, dall'altro, sulla normativa relativa al cognome dei coniugi, dando la possibilità di scelta di un cognome comune o prevedendo la conservazione del proprio cognome

[43] In questo capitolo si dà conto dell'attività parlamentare connessa ai moniti della Corte costituzionale illustrati nel capitolo 3, nonché nei precedenti numeri della Rassegna.

[44] In colore celeste sono indicati i provvedimenti il cui *iter* si è già concluso con l'approvazione definitiva della legge o con l'emanazione del decreto legislativo.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
V. Rassegna n. 2 del 2022		per ciascun coniuge oppure consentendo l'aggiunta al cognome di un coniuge del cognome dell'altro. I provvedimenti in oggetto sono attualmente in corso di esame in Commissione 2ª Giustizia, presso la quale hanno avuto luogo alcune audizioni. Dopo la seduta in merito del 10 febbraio 2026, in cui è stato abbinato agli A.S. nn. 2, 21, 131 e 918 anche l'A.S. n. 1438 (v. *supra*), nel corso della seduta del **24 marzo 2026**, la presidente, su richiesta della relatrice, ha chiesto ai gruppi di far pervenire indicazioni per la formulazione del testo base. Nel corso dell'ultima seduta che si è tenuta in data **12 maggio 2026**, la relatrice ha evidenziato alla Presidenza di aver predisposto un testo base sul quale tuttavia ritiene opportuno un confronto informale con i rappresentanti di tutti i Gruppi prima di procedere alla sua presentazione formale.
Sentenza n. 22/2021 del 26 gennaio – 17 febbraio 2021 Camera Doc. VII, n. 601 (XVIII legislatura) Senato Doc. VII, n. 109 (XVIII legislatura) V. Rassegna n. 1 del 2021	Assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa di ente vigilato da una Regione (nello specifico la pronuncia riguarda il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive - CORAP)	L'art. 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021, ha inserito all'art. 15 del decreto-legge n. 98 del 2011 il comma 5-*bis*, volto a consentire di **sottoporre alla liquidazione coatta amministrativa anche gli enti vigilati da regioni** o dalle province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano raggiunto un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero non possano fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. La norma prevede che in tal caso la liquidazione coatta amministrativa sia disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti necessari.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Ordinanza n. 97/2021 del 15 aprile – 11 maggio 2021 V. Rassegna n. 2 del 2021 Ordinanza n. 122/2022 del 10 – 13 maggio 2022 V. Rassegna n. 2 del 2022	Ergastolo ostativo per reati di mafia	Il decreto-legge **31 ottobre 2022 n. 162**, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, è intervenuto, tra l'altro, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. L'articolo 1: esclude dal novero dei reati ostativi i delitti contro la pubblica amministrazione; estende il regime differenziato per l'accesso ai benefici anche ai reati non ostativi, ma che siano caratterizzati da nesso teleologico con tali reati; trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo; sostituisce la disciplina della collaborazione impossibile o irrilevante con una nuova regolamentazione dell'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, applicabile a tutti i detenuti ed internati che non collaborano con la giustizia; prevede l'ampliamento delle fonti di conoscenza cui la magistratura di sorveglianza deve ricorrere e la modifica del relativo procedimento, nonché l'onere in capo al detenuto di fornire elementi di prova contraria in caso di indizi, emergenti dall'istruttoria, dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di loro ripristino. L'articolo 2 interviene sulla disciplina in materia di liberazione condizionale con riguardo alle

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		condizioni di accesso all'istituto da parte dei condannati all'ergastolo per i c.d. reati ostativi, prevedendo l'innalzamento della durata del periodo di pena da espiare per l'accesso alla liberazione condizionale del detenuto per reati ostativi non collaborante, nonché l'allungamento della durata della libertà vigilata in caso di condanna all'ergastolo. Sono inoltre apportate modifiche alla disciplina dell'effetto estintivo della liberazione condizionale e delle prescrizioni di libertà vigilata con riguardo ai medesimi soggetti. L'articolo 3 prevede una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati "ostativi" commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale.
Sentenza n. 150/2021 del 22 giugno – 12 luglio 2021 Camera Doc VII, n. 700 (XVIII legislatura) Senato Doc VII, n. 124 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 3 del 2021	Diffamazione aggravata commessa a mezzo stampa	Al **Senato** della Repubblica risulta in corso l'esame del **disegno di legge n. 573** recante "Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione", e dei connessi disegni di legge nn. 81, 95, 466 e 616. In particolare, gli Atti Senato si propongono l'intento di riformare la legge sulla stampa, il Codice penale e il codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione. Il disegno di legge è stato incardinato il 23 marzo 2023 (seduta n. 52), successivamente è iniziato un ciclo di audizioni e, allo stato attuale risulta in corso di esame in Commissione: l'ultima seduta in cui è stato discusso è quella del **22 ottobre 2024**, in cui è stata chiesta la disgiunzione dell'A.S. 616.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Sentenza n. 152/2021 del 10 giugno – 12 luglio 2021 Camera Doc VII, n. 702	Diniego automatico di rilascio della patente di guida per i destinatari di misure di prevenzione	Si segnala che in materia interviene lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il **13 ottobre 2026**, recante **nuovo codice della strada**. Il testo (A.G. 448) è stato trasmesso al Parlamento per l'acquisizione dei pareri parlamentari in attuazione della delega di cui all'articolo 35 della legge n. 177 del 2024. Lo schema mantiene il diniego automatico di rilascio della patente per i destinatari di misure di prevenzione (articolo 175, comma 1, lettera *b*)). Introduce però un limite di dieci anni dalla cessazione della misura (articolo 175, comma 2), che sembrerebbe operare anche per il conseguimento di una nuova patente dopo la revoca (articolo 156, comma 2). La revoca è invece configurata come potere discrezionale del Prefetto (articolo 156, comma 1), che risulta essere in coerenza con le pronunce della Corte. Resta quindi la differenziazione tra diniego e revoca su cui la Corte aveva auspicato un migliore coordinamento.
Sentenza n. 240/2021 del 11 novembre – 7 dicembre 2021 Camera Doc VII, n. 775 (XVIII legislatura) V. Rassegna n. 4 del 2021	Riforma degli enti di area vasta (legge n. 56/2014): elezione dei sindaci delle città metropolitane e principio di uguaglianza del voto	A partire dalla seduta del **6 dicembre 2022**, la Commissione Affari costituzionali del **Senato** ha avviato l'esame (con successivi abbinamenti) dei **disegni di legge S. 57, S. 203, S. 313, S. 367, S. 417, S. 443 e S. 556**. In data 6 giugno 2023 è stato adottato il testo base (testo unificato), che prevede l'elezione diretta del presidente della provincia (articolo 6) del consiglio provinciale (articolo 7), del sindaco metropolitano (articolo 8) e del consiglio metropolitano (articolo 9). Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 12 del 3 luglio 2023. Nel corso dell'esame si sono svolte delle audizioni informali. L'ultima seduta della Commissione in cui sono stati discussi

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		congiuntamente i provvedimenti anzidetti ha avuto luogo in data **20 settembre 2023**.
Sentenza n. 259/2021 del 2 dicembre – 24 dicembre 2021 Camera Doc VII, n. 787 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 4 del 2021	Riforma dei reati contro il patrimonio	Nella seduta del **15 ottobre 2024**, l'Assemblea del **Senato** ha approvato il **disegno di legge n. 778** che modifica il terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale (Furto in abitazione e furto con strappo) introducendo pene più severe in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 61 (cd. circostanze aggravanti comuni quali l'aver agito per motivi abietti o futili o l'aver commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro) e 625 (circostanze aggravanti specifiche per il reato di furto quali: se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione, se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento, se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso) del codice penale, ovvero del concorso tra più circostanze aggravanti, indipendentemente dal fatto che si tratti di circostanze comuni o aggravanti. Viene inoltre introdotta tra le circostanze aggravanti sia comuni sia specifiche per il reato di furto l'aver profittato di pubbliche calamità (cd. sciacallaggio). Il testo è stato trasmesso alla **Camera (C. 2096)**, dove però **l'*iter* non è stato ancora avviato**.
Sentenza n. 22/2022 del 16 dicembre 2021 – 27 gennaio 2022	Applicazione concreta delle norme vigenti in materia di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) nei confronti degli autori di reato affetti da patologie psichiche.	Al **Senato** risulta in corso l'esame del **disegno di legge n. 1179** "Disposizioni in materia di tutela della salute mentale" – adottato come testo base nella seduta n. 265 del 26 febbraio 2025 – e dei congiunti disegni di legge nn. 734 recante "Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all'attuazione e allo sviluppo dei

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Camera Doc VII, n. 809 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 1 del 2022		princìpi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180", 938 "Disposizioni in materia di tutela della salute mentale", 1171 "Disposizioni per lo sviluppo evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all'età geriatrica". Inizialmente, in data 19 marzo 2024 è stato proposto un ciclo di audizioni in merito al contenuto dei disegni di legge nn. 734 e 938. Nella seduta n. 222 del 31 luglio 2024 è iniziata la discussione congiunta anche dei disegni di legge nn. 1171 e 1179. Nella seduta n. 286 dell'8 aprile 2025 è stato fissato un termine – 7 maggio 2025 – per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1179. In data **3 luglio 2026** la Presidenza ha dato atto della presentazione di ulteriori emendamenti da parte del relatore, fissando termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Le nuove proposte emendative e subemendative sono state illustrate nell'ultima seduta dell'**8 luglio 2026**. La proposta di legge adottata come testo base disciplina, tra l'altro, la definizione di percorsi sanitari di assistenza psichiatrica e dati epidemiologici all'interno degli istituti penitenziari e delle REMS (articolo 6). In particolare, alle persone con disagio psichico o affette da disturbo mentale che si trovino in istituti penitenziari o nelle REMS deve essere garantito un sostegno adeguato, che inizia con la presa in carico, mediante il coordinamento e l'intervento integrato del competente Servizio sanitario regionale, degli uffici di esecuzione penale esterna e dei servizi sociali comunali, e prosegue attraverso l'attività diretta delle équipe multidisciplinari dei Dipartimenti di salute mentale (DSM). La proposta, nel prevedere che le REMS sono strutture

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		afferenti al DSM e che il loro funzionamento è orientato all'integrazione con i servizi forniti dal DSM medesimo, con la finalità della tutela della salute della persona, individua i principi organizzativi e di funzionamento cui le residenze si conformano.
Sentenza n. 28/2022 del 12 gennaio 2022 – 1° febbraio 2022 Camera Doc VII, n. 815 (XVIII legislatura) Senato Doc VII, n. 137 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 1 del 2022	Effettività della pena pecuniaria.	Il **decreto legislativo n. 150 del 2022** ha dato attuazione alla legge n. 134 del 2021 concernente la riforma del codice penale. Tale decreto ha, tra l'altro, previsto una procedura più snella per l'esecuzione della pena pecuniaria e ha introdotto una serie di vantaggi per i condannati, favorendo la riabilitazione sociale (si vedano in particolare gli articoli 38 e 39).
Sentenza n. 96/2022 del 23 marzo – 14 aprile 2022 Camera Doc VII, n. 866 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 2 del 2022	Modalità telematiche per notificazioni e depositi.	Il **decreto legislativo n. 150 del 2022**, con il quale è stata data attuazione alla legge n. 134 del 2021 concernente la riforma del codice penale, ha introdotto la facoltà per il difensore e per le parti del processo penale di utilizzare modalità telematiche per l'effettuazione di notificazioni e depositi presso l'autorità giudiziaria; in particolare, la disposizione reca una modifica all'articolo 153 codice di procedura penale, estendendo l'applicazione delle modalità telematiche di cui all'articolo 148 per le notificazioni anche, specificamente, alle notificazioni al pubblico ministero effettuate direttamente dal difensore o dalle parti (si veda l'articolo 10, comma 1, lettera *d)*).

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Sentenza n. 47/2023 del 7 febbraio – 21 marzo 2023 Camera Doc VII, n. 105 V. Rassegna n 1 del 2023	Contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti posti in essere dall'Agenzia delle entrate	Il **decreto legislativo n. 219/2023** (Atto del Governo n. 97), in attuazione della legge di delega fiscale (legge n. 111 del 2023), con la lettera *o)* del comma 1 dell'articolo 1 ha abrogato l'articolo 12, comma 7, oggetto del monito della Corte, introducendo inoltre l'articolo 6-*bis* nella legge n.212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente), rubricato "principio del contraddittorio" e precisando che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo escludendo tale diritto solo per gli atti privi di contenuto provvedimentale, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Sentenza n. 71/2023 del 23 febbraio – 14 aprile 2023 Camera Doc VII, n. 125 V. Rassegna n 2 del 2023	Meccanismi di perequazione nella disciplina del Fondo di solidarietà comunale	Con la **legge di bilancio per il 2024** (legge 30 dicembre 2023, n. 213), commi da 494 a 501, le risorse "vincolate" sono state eliminate dal Fondo di solidarietà comunale ed è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. La dotazione del nuovo Fondo corrisponde, per

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		ciascuna annualità a decorrere dal 2025, all'ammontare delle predette risorse ed è destinata ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna. Tali risorse rientreranno nel perimetro del FSC tra il 2029 e il 2031, secondo gli importi definiti dalla legge di bilancio per il 2024, quando si prevede saranno raggiunti gli obiettivi di servizio alle quali tali risorse sono attualmente dedicate.
Sentenza n. 130/2023 del 19 – 23 giugno 2023 Camera Doc VII, n. 173 V. Rassegna n 2 del 2023 Ordinanza n. 25/2026 del 12 febbraio – 5 marzo 2026 V. Rassegna n. 1 del 2026	Differimento e rateizzazione del versamento dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici. Con l'ordinanza n. 25/2026, la Corte ha rinviato la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale all'udienza del 14 gennaio 2027, all'esito della quale potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di un intervento riformatore che pianifichi l'eliminazione dei meccanismi dilatori.	L'art. 16, comma 2, del DL 25/2025 ha previsto che, oltre ai soggetti inabili al lavoro, anche gli invalidi e gli inidonei rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, ampliando dunque il novero dei dipendenti pubblici che, in ragione della loro condizione di fragilità, possono beneficiare dell'erogazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto nel termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriori dilazioni. Nella legge di bilancio 2026 (L.199/2025), all'articolo 1, comma 198, si prevede che il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio comunque denominate nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età (o di servizio) è ridotto da 12 a 9 mesi a decorrere dal 2027. Da ultimo, l'articolo 50 del disegno di legge di bilancio per il 2027 (A.C. 3174-*bis*), attualmente all'esame della Camera dei deputati, interviene con riferimento ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (anche per collocamento a riposo d'ufficio) dei dipendenti pubblici, prevedendo: al comma 1, la progressiva riduzione dei termini di liquidazione dei

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		trattamenti di fine servizio, comunque denominati - dai nove mesi previsti per chi matura i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027, a sei mesi (nel 2028) e a tre mesi (nel 2029), a seconda del periodo di maturazione dei requisiti, fino alla loro sostanziale eliminazione a decorrere dal 1° gennaio 2030; al comma 2, il graduale superamento della corresponsione rateale di tali trattamenti, innalzando i limiti relativi all'ammontare complessivo della prestazione, ai quali è legato il pagamento del trattamento in un unico importo annuale o in più importi rateali annuali, e stabilendo, infine, che le predette indennità siano riconosciute in una unica soluzione indipendentemente dall'importo da percepire a decorrere dal 1° gennaio 2035. Presso la Commissione XI della Camera dei deputati è ancora in corso l'esame delle proposte di legge C. 1254 e C. 1264, riguardanti materia di analogo tenore. L'ultima seduta del Comitato ristretto, costituito in data 26 marzo 2025, ha avuto luogo in data **1° ottobre 2026**. Nella successiva seduta dell'8 ottobre la Commissione XI ha convenuto all'unanimità, di concludere l'esame in sede referente senza conferire il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea, rilevata la difficoltà di elaborare un nuovo testo. L'avvio della discussione sulle linee generali della pdl C. 1254 – iscritta nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione – è previsto per la giornata di lunedì 19 ottobre 2026.
Sentenza n. 190/2023 del 21 settembre –	Attuazione della revisione del sistema nazionale della riscossione secondo i principi e criteri	Il Parlamento ha esaminato ed ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione AG.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
17 ottobre 2023 Camera Doc VII, n. 223 V. Rassegna n 1 del 2023 Ordinanza n. 81/2024 del 5 marzo – 9 maggio 2024 V. Rassegna n 2 del 2024	contenuti nella delega conferita dalla legge 9 agosto 2023, n. 111	152. Ad esito di tale procedimento è stato pubblicato il **decreto legislativo n. 110 del 2024**. Tale decreto contiene varie misure di razionalizzazione del sistema di riscossione nazionale prevedendo la pianificazione delle attività di riscossione sia a livello nazionale che locale in particolare: si precisano gli obblighi per gli agenti della riscossione tra i quali sono richiamati il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali e degli atti interruttivi della prescrizione con le medesime modalità; viene previsto il discarico automatico delle quote affidate all'Agente della riscossione non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, definendo inoltre i casi nei quali il discarico automatico è escluso; è introdotta una nuova disciplina del riaffidamento dei carichi volta a consentire – oltre al riaffidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione per un tempo limitato – la gestione diretta dell'ente creditore della riscossione coattiva ovvero l'affidamento ad un soggetto gestore selezionato mediante procedura di evidenza pubblica; si prevede una specifica disciplina dei controlli sull'attività dell'agente della riscossione. Non sono invece introdotte, in tale sede, modifiche concernenti la disciplina delle notifiche. In dettaglio la Commissione VI della Camera dei deputati ha espresso il proprio parere il 28 maggio 2024. Il 12 giugno 2024 si è pronunciata la Commissione 6a del Senato. Con specifico riferimento alla disciplina delle notifiche, il decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni in

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		materia di procedimento accertativo, contiene diverse disposizioni in materia di notificazioni (si tratta del decreto legislativo conseguente all'esame dell'Atto del Governo n. 105), in particolare nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione, in materia di termini di notifica con riferimento agli atti di recupero. Infine, attraverso una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, viene introdotta una nuova disciplina concernente le notificazioni al domicilio digitale, prevedendosi, in particolare che, tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio al domicilio digitale individuato a seconda che il destinatario sia una pubblica amministrazione o un gestore di pubblici servizi, un'impresa individuale o costituita in forma societaria o un professionista, una persona fisica o un altro ente di diritto privato.
Ordinanza n. 30/2024 del 6 – 27 febbraio 2024 V. Rassegna n. 1 del 2024	Confluenza di disposizioni di decreto-legge in altro decreto-legge nell'ambito del procedimento di conversione	La Commissione Affari costituzionali del **Senato**, a partire dalla seduta del 20 settembre 2023, ha avviato l'esame della proposta di legge costituzionale **A.S. 574** di riforma dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza, cui sono state successivamente abbinate le proposte di legge **A.S. 892, 976, 1137, 1244, 1246, 1392 e 1480**. In particolare, la proposta di legge **A.S. 1137** introduce nell'articolo 77 della Costituzione la previsione che i decreti-legge non possano assorbire in tutto o in parte il contenuto di

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		decreti in fase di conversione o di disegni di legge di cui sia già iniziato l'esame parlamentare e reiterare il contenuto di decreti non convertiti in legge. Anche nel nuovo testo dell'articolo 77 della Costituzione previsto dalla proposta di legge **A.S. 86 1244** è indicato che le disposizioni di un decreto-legge non convertito non possono essere approvate con la legge di conversione di un altro decreto. Nel corso dell'esame si sono svolte delle audizioni informali. Il 2 luglio 2025 è stato costituito un comitato ristretto che si è, da ultimo, riunito in data **20 gennaio 2026**.
Sentenza n. 132/2024 del 6 giugno – 16 luglio 2024 Camera Doc VII, n. 360 V. Rassegna n 3 del 2024	Riforma della disciplina della responsabilità amministrativa, che definisca un nuovo punto di equilibrio nella ripartizione del rischio dell'attività tra l'apparato e l'agente pubblico, alla luce del vigente modello di amministrazione.	Nella XIX legislatura è stata approvata la **legge 7 gennaio 2026, n. 1** (pubblicata sulla GU del 7 gennaio 2026, n. 4). La legge interviene modificando la definizione di "colpa grave", estendendo il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo, introducendo forme di copertura assicurativa per il danno erariale e ampliando i contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo della Corte dei conti. Inoltre, attribuisce alla Corte nuove competenze consultive in materia di contabilità pubblica e delega il Governo a riorganizzare le funzioni della Corte per aumentarne l'efficienza, prevedendo anche interventi sui rimborsi delle spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità amministrativa.
Sentenza n. 133/2024 del 9 maggio – 18 luglio 2024	Adozione dei costi standard totali quali criteri di riparto del fondo per il concorso finanziario dello Stato	Il decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200 (art. 9, co. 2-*ter*) ha confermato anche per l'anno 2026 l'applicazione di specifiche modalità di ripartizione del c.d. Fondo TPL, differendo al 31 dicembre 2026 il termine per l'emanazione del decreto

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Camera Doc VII, n. 361 V. Rassegna n 3 del 2024	agli oneri del trasporto pubblico locale	interministeriale MIT-MEF con cui dovranno essere definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio ai fini della ripartizione del medesimo Fondo con i nuovi criteri, la quale viene conseguentemente rinviata a decorrere dall'anno 2027. Successivamente, è intervenuto il d.lgs. n. 147 del 2026, adottato in attuazione della delega fiscale, ha disposto, all'articolo 33, comma 2, lett. *d)*, la soppressione, a decorrere dall'anno 2027, del trasferimento statale relativo al Fondo TPL (5.259,6 milioni di euro annui), sostituito da una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito IRPEF, la cui misura e i cui criteri di assegnazione transitori sono rimessi a un DPCM da adottare entro il 31 dicembre 2026, previa intesa in Conferenza unificata. Nella fase transitoria, le quote del fondo istituito presso il MEF sono assegnate prioritariamente in misura pari ai trasferimenti soppressi e, per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard; allo Stato sono affidati il coordinamento e il monitoraggio dei livelli adeguati di servizio. Tuttavia l'articolo 33 è stato impugnato dinanzi alla Corte costituzionale da diverse Regioni.
Sentenza n. 135/2024 del 1° – 18 luglio 2024 Camera Doc VII, n. 363 V. Rassegna n 3 del 2023	Disciplina dei requisiti sostanziali e procedurali del suicidio assistito, nel rispetto dei principi costituzionali.	Presso le Commissioni riunite Giustizia (2a) e Affari sociali (10°) del **Senato** è in corso l'esame congiunto dei disegni di legge **S.65, S.104, S.124, S.570, S.1083, S.1408** in materia di morte medicalmente assistita. L'esame dei provvedimenti è iniziato in data 4 aprile 2024 e, dopo un ampio ciclo di audizioni, nella seduta del 3 dicembre 2024 è stato costituito un comitato ristretto che ha portato in data 2 luglio 2025 all'adozione di un testo unificato, su cui sono stati presentati gli emendamenti (tra cui alcuni dei relatori, cui sono stati presentati

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		numerosi subemendamenti). Conclusasi la fase dell'illustrazione degli emendamenti nella seduta del 9 ottobre 2025, nella seduta del **16 ottobre 2025** sono stati auditi rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, sul tema specifico delle apparecchiature per l'autosomministrazione dei farmaci, nonché rappresentanti del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali. In data **15 gennaio 2026** l'Ufficio di presidenza ha disposto la programmazione dei lavori della Commissione in merito alle suddette proposte di legge. In data **26 maggio 2026** è stato riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato. Il termine è stato fissato per il **9 giugno 2026**. Nelle sedute successive si è svolto un nuovo ciclo di audizioni informali. Il testo unificato si compone di 4 articoli. L'articolo 1 stabilisce il principio fondamentale dell'inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita, affermando che la Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona senza distinzioni in relazione all'età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale, dichiarando nulli gli atti civili e amministrativi contrari a tale finalità, salvo le tassative eccezioni previste dalla legge stessa. L'articolo 2 aggiunge il comma 2-*bis* all'articolo 580 del codice penale, che esclude la punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito suicidario di una persona che presenti i seguenti specifici requisiti: deve essere maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali, affetta da patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili,

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		ma pienamente capace di intendere e di volere. La valutazione di tali condizioni è affidata a un Comitato Nazionale di Valutazione appositamente istituito dal successivo art. 4. L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle cure palliative, modificando la legge 38 del 2010 al fine di rafforzare l'obbligo delle Regioni di garantire l'accesso a tali cure. Viene introdotto un sistema di monitoraggio dei progetti regionali di potenziamento delle cure palliative attraverso un osservatorio istituito presso Agenas, con la previsione di un meccanismo sanzionatorio che prevede la nomina di un commissario ad acta. L'articolo 4 è oggetto di un emendamento integralmente sostitutivo dei relatori volto ad attribuire l'accertamento dei requisiti di non punibilità dell'agevolazione al suicidio a strutture già esistenti anziché ad un nuovo Comitato nazionale di valutazione, da istituire presso il Servizio sanitario nazionale. La relativa istruttoria è quindi affidata al Comitato etico territoriale, mentre il Centro di coordinamento nazionale è competente per la decisione definitiva. Per e finalità del disegno di legge è integrato da specifiche figure professionali (un giurista, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, uno psichiatra, un medico legale, uno psicologo, un infermiere e un farmacologo). L'emendamento 4.100 inserisce inoltre un articolo 4-*bis*, che comunque ripropone il divieto di impiego del personale, delle strumentazioni e dei farmaci del

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		Sistema sanitario nazionale per agevolare il proposito di fine vita, già contemplato nell'art. 4 del testo unificato.
Sentenza n. 192/2024 del 14 novembre 2024 – 3 dicembre 2024 Camera Doc. VII, n. 407 Senato Doc. VII, n. 101 V. Rassegna n. 4 del 2024	Attuazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.	Il **decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147**, recante "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale" adottato in attuazione degli articoli 13 e 14 della legge n. 111 del 2023 (legge delega in materia fiscale), interviene, tra l'altro, sull'attuazione del federalismo fiscale regionale, prevedendo una fase transitoria che precede la piena operatività dei fondi perequativi disciplinati dal d.lgs. n. 68 del 2011. Nel dettaglio, **l'articolo 33, comma 1, lettera *a)*,** sostituisce integralmente l'articolo 2 del D.lgs. n. 68/2011 e prevede che a decorrere dal 2027 sia sostituita la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF con l'attribuzione, alle regioni a statuto ordinario, di una compartecipazione al gettito IRPEF, istituendo un apposito fondo per le regolazioni finanziarie tra Stato e regioni a statuto ordinario. La *ratio* consiste nella necessità di mantenere un'unica aliquota IRPEF sia per i contribuenti delle regioni a statuto ordinario sia per quelli delle autonomie speciali, evitando disparità contributive, e al contempo prevedere forme di perequazione transitoria. **L'articolo 33, comma 1, lettera *e)***, riforma l'avvio della fase a regime concernente l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e i fondi perequativi finalizzati al finanziamento delle spese di cui all'articolo 14 del medesimo D.Lgs. 68/2011. In particolare, si prevede che l'istituzione del fondo perequativo alimentato dalla

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		compartecipazione IVA per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e le altre disposizioni si applicheranno decorsi tre anni di operatività transitoria del nuovo fondo per le regolazioni finanziarie tra Stato e regioni. Al termine di questo periodo transitorio, le risorse del nuovo fondo di compartecipazione IRPEF confluiranno nei due distinti fondi perequativi previsti dall'articolo 15: uno per le funzioni relative ai LEP (soggette a perequazione integrale basata su fabbisogni e costi standard) e uno per le materie non inerenti ai LEP (soggette a perequazione basata sulla capacità fiscale).
Sentenza n. 201/2024 del 30 ottobre – 17 dicembre 2024 Camera Doc VII, n. 415 V. Rassegna n 4 del 2024	Aggiornamento dei LEA secondo le procedure e le modalità previste e in linea con le indicazioni del progresso scientifico e medico e istituzione di ambulatori finalizzati alla diagnosi e alla cura della fibromialgia, con il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore.	La 10ª Commissione del **Senato** ha avviato, in data **14 marzo 2023**, l'esame in sede redigente delle proposte di legge recanti "Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante" (**A.S. 546** e abbinate). Il **26 febbraio 2025** è stato adottato come testo base la proposta di legge **A.S. 946** ("Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico"). Tale testo ha come finalità la tutela del diritto generale alla salute del malato reumatico e in particolare delle persone affette da malattie reumatologiche, tra cui la fibromialgia (art. 1). Secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 1, le regioni assicurano la definizione, l'erogazione e il monitoraggio di un Piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato per le persone affette, tra le altre patologie, da fibromialgia, comprensivo delle terapie avanzate e dei farmaci innovativi appropriatamente prescrivibili. È stata poi fissata la data del 6 maggio 2025, come termine per la

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		presentazione degli emendamenti. L'ultima seduta in cui sono state discusse le proposte anzidette ha avuto luogo il **9 giugno 2026**.
Sentenza n. 39/2025 del 24 marzo – 10 aprile 2025	Individuare una diversa configurazione del processo di Cassazione sulla convalida del trattenimento dello straniero espulso o richiedente protezione internazionale, rispettando i principi costituzionali e, in particolare, il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa	Con l'art. 12, comma 2, *lett. f)* e *g)* del **D.L. n. 100 del 2026**, il legislatore è intervenuto in materia di ricorso per cassazione sui provvedimenti di trattenimento. In primo luogo, è stato abrogato l'art. 14, comma 6 del D.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione) contenente la previgente disciplina sulle impugnazioni avverso ai provvedimenti di convalida e proroga del trattenimento (*lett. f*). In secondo luogo, viene dettata una nuova disciplina sulla ricorribilità in Cassazione dei predetti provvedimenti, attraverso l'introduzione del nuovo art. 14.1 del D.lgs. n. 286 del 1998 (*lett.g*). Il **D.L. n. 100 del 2026 è stato convertito**, con modificazioni, **dalla legge n. 145 del 2026**.
Sentenza n. 66/2025 del 27 marzo – 20 maggio 2025 Camera Doc. VII n. 478 V. Rassegna n. 2 del 2025 Sentenza n. 152 del 2026 del 23 giugno 2026 – 24 luglio 2026	Rinnovo dell'appello al legislatore per uno sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, così da evitare un ricorso improprio al suicidio assistito, nonché rinnovo dell'auspicio che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente per una concreta e puntuale attuazione della sentenza n. 242 del 2019, ferma restando la possibilità per il	A partire dalla seduta del **4 aprile 2024** le Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato hanno avviato l'esame (con successivi abbinamenti) dei disegni di legge **A.S. 65**, **104**, **124**, **570**, **1083**, **1408** e delle **petizioni** n. **198**, **667** e **1028** in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita. Con riferimento all'esame si rinvia a quanto già esposto in relazione alla sentenza n. 135 del 2024. Inoltre, presso la XII Commissione della Camera dei deputati in data **24 settembre 2025** è stata approvata la **risoluzione n. 8-00083** riguardante l'attuazione della legge n. 38 del 2010, al fine di garantire l'accesso alle cure palliative e a promuovere l'istituzione di servizi di cure

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Camera Doc. VII n. 730 V. Rassegna n. 3 del 2026	legislatore di dettare una diversa disciplina.	palliative intraospedalieri su tutto il territorio nazionale.
Sentenza n. 70/2025, del 10 marzo – 23 maggio 2025 Camera Doc VII, n. 482 Senato Doc. VII, n. 125 V. Rassegna n. 2 del 2025	Cancellazione del professionista dall'albo degli avvocati durante la pendenza di un'azione disciplinare nei suoi confronti.	L'**art. 2**, **comma 2**, **lett. cc)**, **n. 9.4)** della legge n. 137 del 2026, recante "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense", prevede, quali criterio direttivo al quale dovrà attenersi il legislatore delegato, "l'interruzione del procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina con conseguente sospensione della prescrizione in seguito alla cancellazione dall'albo o registro dell'iscritto, dopo la comunicazione della notizia dell'illecito e le modalità di riattivazione dello stesso in caso di reiscrizione".
Sentenza n. 96 del 2025 del 9 giugno 2025 – 3 luglio 2025 Camera Doc. VII n. 505 V. Rassegna n. 3 del 2025	Doverosità dell'intervento legislativo volto, da un lato, a introdurre con urgenza una disciplina compiuta, la quale stabilisca, in astratto e in generale per tutti gli stranieri trattenuti, contenuti e modalità delimitativi della discrezionalità dell'amministrazione, in modo che il trattenimento assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni; dall'altro lato si definisca una più immediata ed efficace tutela processuale dei diritti anzidetti, anche attraverso	La Commissione Affari costituzionali del **Senato**, a partire dalla seduta del 13 maggio 2026, ha avviato l'esame del disegno di legge **S. 1869** recante "Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024". L'articolo 1 della proposta introduce il nuovo Capo II-*bis* all'interno del testo unico sull'immigrazione, disciplinando in particolare: i diritti fondamentali e la dignità della persona trattenuta; gli obblighi informativi all'atto dell'accesso; le modalità di accertamento sanitario e di assistenza medica; l'esercizio del diritto alla corrispondenza telefonica; i servizi di cura, assistenza e promozione sociale; i soggetti legittimati all'accesso alle strutture, distinguendo tra chi accede senza autorizzazione e chi necessita di

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	l'individuazione del giudice competente e la predisposizione di un modulo procedimentale nel quale il trattenuto possa agire direttamente.	autorizzazione prefettizia; le attività di monitoraggio e vigilanza; il rinvio a un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno per la disciplina attuativa; il reclamo giurisdizionale avverso le violazioni degli obblighi previsti dal capo medesimo, con le relative modalità di udienza. L'ultima seduta della Commissione in cui è stato discusso il provvedimento ha avuto luogo in data **19 maggio 2026** nel corso della quale è stato proposto un ciclo di audizioni.
Sentenza n. 122/2025 del 24 giugno – 24 luglio 2025 Camera Doc. VII n. 530 V. Rassegna n. 3 del 2025	Richiamo al legislatore statale e regionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a dare pronta attuazione alle disposizioni inerenti ai LEA, e a procedere puntualmente al loro periodico aggiornamento, posto che la obsolescenza delle prestazioni rientranti nei LEA incide negativamente sul diritto alla salute, che deve essere tutelato in maniera adeguata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche e in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale.	Per quanto concerne l'aggiornamento dei LEA, in data **4 febbraio 2026** la 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputi hanno reso i prescritti pareri parlamentari con osservazioni sullo "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario" (**A.G. 370).** Inoltre, in data **1° aprile 2026** la 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato ha reso il prescritto parere parlamentare sullo "Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza." (**A.G. 391**), mentre la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputi lo ha reso nella seduta del 15 aprile. Il 30 settembre 2026 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		DPCM 7 agosto 2026 e il decreto del Ministero della salute 3 agosto 2026 che aggiornano il DPCM 17 gennaio 2017 sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Si segnala, inoltre, che la legge di bilancio 2026 (**art. 1, comma 350, legge n. 199/2025**) ha vincolato, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per assicurare al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica.
Sentenza n. 159/2025 del 23 giugno – 31 ottobre 2025 Camera Doc. VII n. 565 V. Rassegna n. 4 del 2025	Sollecito al legislatore a dare coerenza sistematica all'intero disegno normativo in materia di sostegno alle lavoratrici madri, con interventi strutturali che abbiano capacità di sostenere appieno la maternità.	La legge di bilancio 2026, in tema di sostegno alla maternità, è intervenuta riconoscendo, in presenza di determinati requisiti, una decontribuzione parziale in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome - ponendo a regime tale disciplina dal 2027 sia per le lavoratrici con due figli sia per quelle con tre o più figli – prevedendo altresì un'integrazione al reddito di 60 euro per le medesime lavoratrici, nelle more dell'attuazione di tale disciplina. È stato inoltre ampliato l'ambito di applicazione dei congedi parentali e per quelli per la malattia del figlio. Sono stati infine previsti sgravi contributivi totali al fine di favorire l'assunzione di lavoratrici madri con almeno 3 figli di età minore di 18 anni e l'applicazione del criterio di priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale (o la rimodulazione della percentuale di

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		lavoro in caso di contratto a tempo parziale) in favore di madri e padri di almeno 3 figli conviventi. Si ricorda, infine, che alla Camera è ancora in corso l'esame delle abbinate proposte di legge C. 79, C. 152 e C. 2776, recanti disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, nonché dei *caregiver* familiari (avviato dalla Commissione Lavoro nella seduta del 21 gennaio 2026). Nella seduta del 18 febbraio è stato nominato un **Comitato ristretto**, che si è riunito, da ultimo, nella seduta del **1° aprile 2026.**
Sentenza n. 183/2025 del 18 novembre – 9 dicembre 2025 Camera Doc. VII n. 584 V. Rassegna n. 4 del 2025	Revisione del meccanismo di determinazione dell'onere fiscale minimo (OFM) applicato alla vendita delle sigarette.	Con l'articolo 1, comma 119, lettera *a)* n.3) della **legge 199 del 2025** (legge di bilancio 2026), il legislatore ha stabilito che a decorrere dal 2026 l'onere fiscale minimo sulle sigarette è determinato per legge con un importo specifico fisso per unità di prodotto, fissato in 216 euro annui per mille sigarette per il 2026, 221 euro nel 2027 e in 228 euro a decorrere dal 2028.
Sentenza n. 185/2025 del 7 ottobre – 16 dicembre 2025 Camera Doc. VII n. 586 V. Rassegna n. 4 del 2025	Traffico di influenze: introduzione di una organica disciplina delle attività di *lobbying*.	Il 29 gennaio 2026, la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la proposta di legge **A.C. 2336** che ha per oggetto la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi. Il provvedimento è stato quindi trasmesso al Senato (**A.S. 1780)** dove l'esame in Commissione è stato avviato il **19 maggio 2026** (insieme ai provvedimenti S.125, S. 68, S. 368, S. 608) in sede redigente. L'ultima seduta in cui è stato discusso il provvedimento ha avuto luogo in data **14 ottobre 2026**, durante la quale l'esame è stato rimesso in sede referente.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		L'intervento normativo si fonda sui principi di pubblicità, partecipazione democratica, pluralismo, trasparenza, valorizzazione delle competenze tecniche e conoscibilità dei processi decisionali (articolo 1). Sotto il profilo definitorio e applicativo, vengono individuati i decisori pubblici, i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi (articolo 2). La disciplina reca un perimetro di esclusioni soggettive e oggettive. Sono escluse dall'ambito di applicazione alcune categorie di soggetti, tra cui i partiti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (articolo 3). Tra gli strumenti di regolazione, il testo istituisce presso il CNEL il registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, destinato a sostituire gli altri registri vigenti, ferma restando l'autonomia degli organi costituzionali. Nel registro devono figurare i dati identificativi del rappresentante e del portatore di interessi. L'iscrizione è obbligatoria quando l'attività sia svolta professionalmente, in modo continuativo e non meramente occasionale; è facoltativa, invece, negli altri casi. Sono, altresì, previsti un'agenda degli incontri tra decisori pubblici e rappresentanti di interessi iscritti un Codice deontologico dei rappresentanti di interessi (articoli 4-7). Le funzioni di vigilanza sono attribuite a un Comitato di sorveglianza, composto da dieci membri e presieduto dal presidente del CNEL. Al Comitato compete la tenuta del registro, l'adozione delle disposizioni necessarie al suo funzionamento, la vigilanza

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		sull'esattezza e l'aggiornamento dei dati, la pubblicazione delle relazioni annuali degli iscritti, la redazione di una propria relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi da trasmettere entro il 30 giugno al Presidente del Consiglio e alle Camere, nonché la vigilanza sull'osservanza della legge e del codice deontologico, con correlata potestà sanzionatoria nel rispetto del contraddittorio (articolo 8). Sono stabiliti diritti ed obblighi degli iscritti nel sopra citato registro (articoli 9 e 10). Infine, quanto al regime sanzionatorio, sono previste sanzioni disciplinari (dall'ammonizione alla cancellazione dal registro) e pecuniarie. È, inoltre, prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 5mila euro nei confronti del rappresentante che fornisca false informazioni o ometta informazioni dovute. Il procedimento sanzionatorio deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio, dell'effettivo diritto di difesa e della pubblicità degli atti (articolo 11).
Sentenza n. 40 del 2026 del 27 gennaio 2026 – 27 marzo 2026 Camera Doc. VII n. 645 V. Rassegna n. 1 del 2026	Necessità che il legittimo obiettivo perseguito dal legislatore – ossia impedire che la semplice presentazione di una domanda di protezione internazionale determini automaticamente la cessazione del trattenimento disposto in vista dell'espulsione – sia perseguito con strumenti coerenti con il diritto dell'Unione e con le garanzie costituzionali,	In materia, è intervenuto il **decreto-legge n. 100 del 2026** (articolo 10) convertito nella legge n. 145 del 2026, che ha modificato in più parti il decreto legislativo n. 142 del 2015, prevedendo tra l'altro: che venga disposto il trattenimento quando il richiedente ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento; che il rischio di fuga debba essere valutato caso per caso, sulla base di circostanze tipizzate; che il provvedimento di trattenimento precisi perché non siano efficacemente applicabili le misure alternative previste dal nuovo art. 6-*quater* del medesimo decreto legislativo (consegna del passaporto,

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	rilevando, in particolare, l'articolo 13 della Costituzione.	garanzia finanziaria, obbligo di dimora e obbligo di presentazione periodica all'autorità); che il trattenimento del richiedente sia disposto quando non possano essere applicate efficacemente determinate misure alternative; che la nuova misura dell'obbligo di residenza in un luogo specifico debba essere disposta nel rispetto del principio di proporzionalità, valutata caso per caso, motivata e reclamabile davanti al giudice.